LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47
LEGGE SULLE SOCIETÀ

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto Delegato 12 settembre 2006 n. 93, dal Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n. 130, dal Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 49, dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92, dalla Legge 22 luglio 2009 n. 100, dalla Legge 7 giugno 2010 n. 98, dal Decreto – Legge 24 febbraio 2011 n. 36; dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, dal Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n. 159, dalla Legge 21 dicembre 2017 n.147 ed Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 in data 15 gennaio 2018

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

Legge 21 dicembre 2017 n.147
Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 in data 15 gennaio 2018
Legge 21 settembre 2016 n.129
Legge 16 giugno 2016 n.75
Regolamento 24 agosto 2016 n.14
Legge 4 dicembre 2015 n.178
Legge 3 novembre 2015 n. 160
Legge 1 luglio 2015 n.101
Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n.159
Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153
Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117
Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82
Legge 31 marzo 2014 n.40
Regolamento 8 ottobre 2014 n.6
Legge 16 dicembre 2013 n.166
Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73
Legge 22 dicembre 2011 n.200
Legge 5 dicembre 2011 n.188
Legge 5 ottobre 2011 n.161
Legge 5 ottobre 2011 n.159
Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85
Decreto – Legge 24 febbraio 2011 n.36
Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179
Legge 23 luglio 2010 n.129
Legge 7 giugno 2010 n.98
Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122
Legge 22 luglio 2009 n.100
Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n.17
Legge 17 giugno 2008 n.92
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49
Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116
Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n.28
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130
Decreto Delegato 12 settembre 2006 n.93
Legge 23 febbraio 2006 n.47
Legge 22 novembre 2005 n.168
Legge 17 novembre 2005 n.165
Decreto Reggenziale 16 febbraio 2005 n.23

Legge 17 dicembre 2004 n.174
Legge 27 ottobre 2004 n.146
Legge 20 luglio 2004 n.102
Legge 25 maggio 2004 n.70
Legge 18 dicembre 2003 n.165
Decreto 1 febbraio 2002 n.9
Legge 28 aprile 1999 n.53
Decreto 21 luglio 1997 n.73
Legge 29 novembre 1995 n. 130
Legge 29 novembre 1991 n.149
Legge 25 luglio 1991 n.99
Legge 20 febbraio 1991 n.28
Legge 13 giugno 1990 n.68
Legge 20 settembre 1989 n.97
Legge 28 giugno 1989 n.68
Legge 21 ottobre 1988 n.105
Legge 21 ottobre 1988 n.104
Decreto 9 gennaio 1984 n.3
Legge 11 febbraio 1983 n.15
Legge 29 ottobre 1981 n.85
Legge 13 maggio 1980 n.37
Legge 27 luglio 1979 n.50
Legge 8 luglio 1974 n.59
Legge 25 febbraio 1974 n.17 (Codice Penale)
Decreto 31 gennaio 1924 n.3
Legge 15 novembre 1917 n.17
Legge 17 novembre 1915
Legge 13 settembre 1906
Legge 16 marzo 1854 – Legge Ipotecaria

LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47
LEGGE SULLE SOCIETÀ

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto Delegato 12 settembre 2006 n. 93, dal Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n. 130, dal Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 49, dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92, dalla Legge 22 luglio 2009 n. 100, dalla Legge 7 giugno 2010 n. 98, dal Decreto – Legge 24 febbraio 2011 n. 36; dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, dal Decreto - Legge 30 ottobre 2015 n. 159, dalla Legge 21 dicembre 2017 n.147 ed Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 in data 15 gennaio 2018

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

Art.1
(Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
1) per "Legge", la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
2) per "Registro", il Registro delle Società previsto all'articolo 6;
3) per "Registro dei Revisori Contabili", il registro dei Revisori Contabili istituito dalla legge 27 ottobre 2004, n. 146;
4) per "Società Fiduciaria", la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
5) per "Partecipazioni", quote o azioni;
6) [ABROGATO];
7) per "Società Controllate", le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2), Legge 20 luglio 2004, n. 102;
8) per "Società Collegate", le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;
9) per Soggetto Inidoneo, una persona fisica che:
   a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
   b) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere

contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
f) sia residente nei paesi nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria,

ovvero una persona giuridica che:

i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
iii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
iv) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze.

10) per "Certificazione":
   a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;
   b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza.
11) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n. 165 e da questa regolate.
12) [ABROGATO]

2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 10 del comma precedente. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.
3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla (Legge 21 ottobre 1988 n. 105).[1]
4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la (Cancelleria)[2] o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società. [3]

---

[1] **Legge 5 ottobre 2011 n.159, Articolo 29:**
1. Fatta salva la disposizione transitoria dell'articolo 28, è abrogata la Legge 21 ottobre 1988 n. 105 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.

[2] **Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 4 e seguenti:**
4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato "Cancelleria" o "Cancelleria del Tribunale" deve intendersi l'Ufficio Attività Economiche.
5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.
6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.
7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.
8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l'Ufficio Attività Economiche, l'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l'Ufficio Attività Economiche.
10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all'Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia, nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 "BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020"

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola "nominati", l'espressione "dai liquidatori" anziché l'espressione "dei liquidatori", la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.

La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;".

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 94:

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

[3] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
1) per "Legge", la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;
2) per "Registro", il Registro delle Società previsto all'articolo 6;
3) per "Registro dei Revisori Contabili", il registro dei Revisori Contabili istituito dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146;
4) per "Società Fiduciaria", la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165;
5) per "Partecipazioni", quote o azioni;
6) per "Cancelliere", il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
7) per "Società Controllate", le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 2), Legge 20 luglio 2004 n.102;
8) per "Società Collegate", le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;

9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:
a) risulti condannata per misfatti contro il patrimonio o misfatti di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni, ovvero;
b) risulti sottoposta al concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
10) per "Certificazione":
a) se riferita a persona giuridica, il "Certificato di Vigenza" della stessa;
b) se riferita a persona fisica, congiuntamente:
i. il Certificato Penale Generale rilasciato ai sensi della Legge 13 settembre 1906, e
ii. il "Certificato di mai Avvenuto Fallimento", rilasciato ai sensi del Decreto 9 gennaio 1984 n.3;
11) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n.165 e da questa regolate.

2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 10 del comma precedente. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica.

3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 1:

L'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"9) per "Soggetto Inidoneo" una persona fisica che:

a) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a tre mesi per misfatti contro il patrimonio commessi negli ultimi quindici anni;

b) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a due anni per misfatti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) commessi negli ultimi quindici anni;

c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di cinque anni.".

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 2:

All'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è aggiunto il seguente comma:

"4. La Certificazione non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società.".

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 1:

L'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 1

(*Definizioni*)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:

1) per "Legge", la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;

2) per "Registro", il Registro delle Società previsto all'articolo 6;

3) per "Registro dei Revisori Contabili", il registro dei Revisori Contabili istituito dalla legge 27 ottobre 2004, n. 146;

4) per "Società Fiduciaria", la società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata dalla lettera C, dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
5) per "Partecipazioni", quote o azioni;
6) per "Cancelliere", il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
7) per "Società Controllate", le società sulle quali un'altra società esercita un controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2), Legge 20 luglio 2004, n. 102;
8) per "Società Collegate", le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, presumendosi l'influenza quando in assemblea può essere esercitato almeno un quinto dei voti;
9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:
a) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a tre mesi per misfatti contro il patrimonio commessi negli ultimi quindici anni;
b) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a due anni per misfatti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) commessi negli ultimi quindici anni;
c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di cinque anni.
ovvero una persona giuridica che:
a) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
b) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
10) per "Certificazione":
a) se riferita a persona giuridica, il "Certificato di Vigenza" della stessa;
b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale rilasciato ai sensi della legge 13 settembre 1906.
11) per "Imprese finanziarie", le società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n. 165 e da questa regolate.
12) per "controllo formale della documentazione" da parte del Cancelliere, la verifica esclusivamente della esistenza dei requisiti di forma negli atti, della presenza dei documenti contenenti autorizzazioni amministrative necessarie in ragione della natura e del luogo in cui viene esercitata l'attività di cui all'oggetto sociale, della Certificazione, dell'assenza delle condizioni per l'integrazione della definizione di Soggetto Inidoneo, e della produzione degli altri documenti richiesti specificamente dalla Legge al fine delle iscrizioni di atti e dati nel Registro.
2. La Certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino dovrà essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al numero 10 del comma precedente. Con riferimento alle persone fisiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerga l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, sarà considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emergano i contenuti del Certificato di Vigenza e che sia emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Società nel Paese in cui la persona giuridica ha sede. Il Commissario della Legge competente potrà emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della Certificazione.
Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla Legge, la Certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'Autorità consolare competente, che dovrà indicare anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle Autorità statali straniere.
3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi potranno sostituire la Certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n. 105.

4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società.".

Legge 23 luglio 2010 n.129, Articolo 33 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

1. Il punto 9) del 1° comma dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:

"9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:

a) ha riportato condanne anche non definitive per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l'economia pubblica a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;
b) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di licenza sia stata socio e/o amministratore di società messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza oppure di almeno due società messe in liquidazione volontaria e non;".

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 1 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

Il punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:

a) risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
b) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo;
c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di 5 anni;

ovvero una persona giuridica che:

i) abbia in corso una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
iii) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La

qualità di socio deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle azioni della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.".

Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 2 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"per "Certificazione":

a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza;
b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 1:

1. Il punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"per Soggetto Inidoneo, una persona fisica che:

a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
b) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'avere i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
c) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
f) sia residente nei paesi nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria,

ovvero una persona giuridica che:

i) abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;

ii) sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
iii) nei ventiquattro mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego all'iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
iiii) sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 2:

1. Il punto 10), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"per "Certificazione":
a) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza, il Certificato di revoca della licenza;
b) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 7:

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 "BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020"

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola "nominati", l'espressione "dai liquidatori" anziché l'espressione "dei liquidatori", la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.
La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:
"f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;".

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Art.2
(Tipi di Società)

1. Le società che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle leggi sammarinesi e, se hanno per oggetto un'attività economica esercitata allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati dalla legge.
2. Sono salve le disposizioni riguardanti le società che esercitano le attività di cui alle Leggi 17 novembre 2005 n.165 e 22 novembre 2005 n.168, le società cooperative e ogni altra società disciplinata da leggi speciali, per le quali la presente legge non trova applicazione per la parte difformemente regolata.
3. La partecipazione dello Stato o di altri Enti pubblici a società di capitali costituite nella Repubblica non comporta deroga alle norme della presente legge.
4. Le società disciplinate dalla presente legge debbono costituirsi in una delle seguenti forme:
a) società di persone:
   - società in nome collettivo;
b) società di capitali:
   - società per azioni;
   - società a responsabilità limitata.
5. Previo rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 16, sono ammessi altri tipi di società che risultino maggiormente idonei per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e non contrastino l'ordine pubblico.
6. Possono essere soci di società di capitali sia persone fisiche che giuridiche. [4]

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.
La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:
"7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.".

[4] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le società che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle leggi sammarinesi e, se hanno per oggetto un'attività economica esercitata allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati dalla legge.
2. Sono salve le disposizioni riguardanti le società che esercitano le attività di cui alle Leggi 17 novembre 2005 n.165 e 22 novembre 2005 n.168, le società cooperative e ogni altra società disciplinata da leggi speciali, per le quali la presente legge non trova applicazione per la parte difformemente regolata.
3. La partecipazione dello Stato o di altri Enti pubblici a società di capitali costituite nella Repubblica non comporta deroga alle norme della presente legge.
4. Le società disciplinate dalla presente legge debbono costituirsi in una delle seguenti forme:
a) società di persone:
- società in nome collettivo;
b) società di capitali:
- società anonima;
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata.
5. Previo rilascio del nulla osta di cui al successivo articolo 16, sono ammessi altri tipi di società che risultino maggiormente idonei per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e non contrastino l'ordine pubblico.

Art.3

(Società tra professionisti)

1. Coloro che esercitano la libera professione ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche ed integrazioni possono costituire tra loro una società per svolgere in comune l'attività professionale cui sono abilitati, per coordinare le

---

6. Possono essere soci di società di capitali sia persone fisiche che giuridiche.

Modifiche legislative:
Legge 7 giugno 2010 n.98, Articolo 1:
1. L'articolo 2, comma 4, lettera b) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:
"b) società di capitali:
- società per azioni
- società a responsabilità limitata".
2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative che si riferiscono propriamente alle Società Anonime, contenute nella Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e nelle leggi speciali.
3. Le Società Anonime che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iscritte nel Registro delle Società devono:
a) rendere nominative le azioni entro il 30 settembre 2010;
b) depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010.
4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.
5. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle società che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma 3. Il Commissario della Legge assegnerà alle Società inadempienti, un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che in difetto di adempimento si procederà a porre in liquidazione la società d'ufficio.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 punto a), i Notai che fossero ancora depositari di certificati azionari al portatore rappresentanti partecipazioni in società anonime sammarinesi, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 luglio 2009 n.100, devono procedere, entro la scadenza del 30 novembre 2010, a dare comunicazione scritta all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Errata corrige alla Legge 7 giugno 2010 n.98 "DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE"

A seguito di errori materiali intervenuti nella fase di stesura finale del testo della Legge 7 giugno 2010 n.98 – così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per l'Industria nella nota inviata alla Segreteria Istituzionale in data 15 luglio 2010 (prot. n.1284/2010/nl) – il comma 4 dell'articolo 1 e il comma 4 dell'articolo 7 della suddetta legge contengono talune inesattezze.
La formulazione corretta del comma 4 dell'articolo 1 della legge in oggetto è pertanto la seguente:
"4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile **successiva a tale deposito**, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.".
Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge in oggetto la dicitura "L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società" è sostituita dalla dicitura **"L'Ufficio di Controllo sulle attività economiche".**

prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse e per fornire servizi e beni connessi o semplicemente ausiliari all'esercizio delle professioni dei singoli soci, senza necessità del nulla-osta di cui al successivo articolo 16.
2. Tali società e l'attività dei soci sono regolate dalle norme sulle società in nome collettivo, nonché dalle discipline vigenti per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibili.
3. La società può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un quindicesimo degli iscritti negli albi di appartenenza dei soci. Nel caso di società interprofessionali, il calcolo si esegue in rapporto a tutti gli albi di tutti i soci.
4. La ragione sociale deve contenere il nome di almeno due dei soci, indicare le attività della società e deve essere seguita dalla dicitura "società tra professionisti".
5. Nella corrispondenza, negli atti o nelle comunicazioni della società debbono essere riportati i nomi di tutti i soci.
6. L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio e, nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono rendere nota la loro appartenenza alla società. I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.
7. L'appartenenza del professionista a società tra professionisti deve essere portata a conoscenza dei clienti, delle controparti e degli organi della pubblica amministrazione.
8. Per quanto attiene ai mandati professionali in corso di svolgimento all'atto della costituzione della società, la comunicazione deve essere effettuata in occasione del primo atto di esercizio del mandato dopo la costituzione.
9. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le spese, le norme relative alle tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente. L'opinamento per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal Consiglio dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l'attività di un solo professionista e con l'applicazione di una sola tariffa.
10. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali e fiscali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.
11. Le prestazioni d'opera delle società tra professionisti devono essere svolte personalmente dai soci, coadiuvati se del caso da collaboratori e assistenti.
12. La responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la eventuale rivalsa.
13. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni di cui al comma precedente e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.
14. I professionisti che fanno parte di una società tra professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società e non è ammessa la partecipazione a più di una società tra professionisti.
15. Gli albi degli ordini e dei collegi professionali istituiti e regolati ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n.28 e successive modifiche e integrazioni contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.
16. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previsti dalla Legge 20

febbraio 1991 n.28 e successive modifiche e integrazioni riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.
17. La violazione dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.
18. La cancellazione o la radiazione di un socio dall'albo di appartenenza comporta l'automatica esclusione dalla società.
19. In caso di sospensione di un socio dall'esercizio della professione o qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze o sia divenuto per qualsiasi ragione incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nello statuto, è deliberata dalla maggioranza dei soci non computandosi tra questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
20. Alla esclusione del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano per quanto compatibili, se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dal successivo articolo 38 per il caso di recesso del socio.
21. Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Commissario della Legge su domanda dell'altro, fermo restando che, se viene a mancare la pluralità dei soci ed entro tre mesi non viene ricostituita, debbono essere iniziate le procedure di liquidazione della società.
22. Il socio può recedere dalla società, ancorché costituita a tempo determinato, con un preavviso concordato con gli altri soci e non inferiore a sei mesi.
23. Al recesso del socio nonché alla liquidazione della relativa quota si applicano, se non diversamente stabilito dal contratto sociale, le norme previste dai successivi articoli 37 e 38.
24. Alle società tra professionisti non sono consentite attività commerciali od imprenditoriali. La società può eseguire investimenti in titoli e può essere proprietaria degli immobili e dei beni mobili registrati, direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell'esercizio della professione prima della sua partecipazione ad una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso nella società o dalla costituzione di questa, mediante semplice comunicazione inviata dalla società per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di costui.
25. La società tra professionisti deve tenere i libri previsti all'articolo 72.

Art.4

(Responsabilità per le obbligazioni sociali)

1. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
2. Nella società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art.5

(Ragione sociale)

1. Nella denominazione sociale deve essere sempre indicato il tipo di società.
2. La ragione sociale delle società in nome collettivo deve contenere anche il nome di uno o più soci.

Art.6

(Registro delle Società)

1. È istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
g) data di approvazione del bilancio;
h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
j) esistenza del socio unico;
k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.

3. Le iscrizioni nel registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite su apposita istanza del professionista incaricato dalla società medesima, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge.

3 bis. In caso di mancata iscrizione, l'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento motivato. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso ai sensi della Legge n.68/1989.

4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali assembleari, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti societari contenuti nel fascicolo della società presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati, comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.

5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.

7. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la (Cancelleria)[5] le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.

8. Il deposito presso la (Cancelleria)[6] delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente

[5] Vedere nota n.2

[6] Vedere nota n.2

nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.
9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la (Cancelleria)[7] anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.
10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica. [8]

---

[7] Vedere nota n.2

[8] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:
- estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità del legale rappresentante ovvero dei rappresentanti della società, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.
3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali assembleari delle Società.
4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.
5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.
6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
7. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.
8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.
9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.
10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 3:

L'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- estremi dell'atto costitutivo e del nulla osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità dei legali rappresentanti della società, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse.
- esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.".

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 4:

L'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali assembleari delle Società entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi diversi termini indicati dalla legge.".

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 2:

L'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 6

(*Registro delle Società*)

1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
- generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
- esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.

2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al precedente comma sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda degli amministratori o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.

3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali delle assemblee delle Società dai quali risultano le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'introduzione

di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle nomine delle cariche sociali o al conferimento di incarichi ai revisori ed alle società di revisione, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.
4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali assembleari, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti societari contenuti nel fascicolo della società presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati, comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.
5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.
6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
7. Per ottenere l'iscrizione della società nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le Certificazioni relative a soci, amministratori, sindaci, soggetti esterni incaricati della revisione, nominati in sede di costituzione della società stessa.
8. Il deposito presso la Cancelleria delle Certificazioni di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonché del soggetto esterno incaricato della revisione eventualmente nominato, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione, ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.
9. Ove per l'assunzione della carica sociale sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, dovrà comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.
10. Amministratori, sindaci, revisori, società di revisione, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa devono dichiarare, sotto loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83:

Art.83
(Disposizioni in merito alla tenuta dei registri pubblici)
1. L'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è così sostituito:
"1. È istituito il Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, presso l'Ufficio Attività Economiche, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:
a) estremi dell'atto costitutivo e del nulla-osta del Congresso di Stato, ove richiesto da leggi speciali, e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
b) sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
c) capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
d) generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta;
e) oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;
f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati dai liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
g) data di approvazione del bilancio;
h) estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
i) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
j) esistenza del socio unico;
k) esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse;
l) esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.".
2. L'articolo 6, comma 3, della Legge n.47/2006 è così sostituito:
"3. Le iscrizioni nel registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite su apposita istanza del professionista incaricato dalla società medesima, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge.".

3. All'articolo 6, dopo il comma 3, della Legge n.47/2006 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. In caso di mancata iscrizione, l'Ufficio Attività Economiche emette provvedimento motivato. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso ai sensi della Legge n.68/1989.".
4. Dove nella Legge n.47/2006 e successive modifiche è indicato "Cancelleria" o "Cancelleria del Tribunale" deve intendersi l'Ufficio Attività Economiche.
5. In caso di procedura di competenza del Commissario della Legge, l'Ufficio Attività Economiche trasmette gli atti della società al Tribunale che sono restituiti all'Ufficio Attività Economiche una volta terminata la procedura.
6. Il provvedimento del Commissario della Legge oggetto di iscrizione nel pubblico registro sono comunicati a tal fine all'Ufficio Attività Economiche.
7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.
8. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici connessi al trasferimento del registro delle società e degli atti afferenti alle medesime presso l'Ufficio Attività Economiche, l'efficacia delle norme contenute nel presente articolo è subordinata all'attivazione del registro delle società presso tale ufficio che deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. In analogia a quanto previsto per le il registro delle società, anche il Registro delle Associazioni, il Registro delle Fondazioni, il Registro delle Cooperative, il Registro delle Cooperative e Consorzi Agricoli e il Registro dei Consorzi sono trasferiti presso l'Ufficio Attività Economiche.
10. Con appositi decreti delegati sono apportate le modifiche alla Legge n.47/2006 e successive modifiche necessarie per la tenuta del registro delle società in capo all'Ufficio Attività Economiche anche in relazione alle mutate condizioni economiche o per adeguamento a normative in materia, nonché le modifiche alle leggi di riferimento necessarie per il trasferimento delle competenze sulla tenuta dei registri di cui al comma 9 in capo al medesimo Ufficio Attività Economiche.

Errata Corrige alla legge 21 dicembre 2017 n.147 "BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020"

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola "nominati", l'espressione "dai liquidatori" anziché l'espressione "dei liquidatori", la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.
La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:
"f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;".

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria

Art.7

(Indicazioni nella corrispondenza e negli annunci)

1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società;
- l'eventuale esistenza di socio unico. [9]

Art.8

(Sede Sociale)

1. La sede della società deve essere stabilita nel territorio della Repubblica di San Marino.
2. Alla sede sociale indicata nello statuto si intende effettuata con pieno effetto ogni notificazione e comunicazione; in caso di irreperibilità della sede, accertata dall'Ufficiale Giudiziario, la notificazione è effettuata validamente mediante affissione ad *valvas Palatii*.

Art.9

(Oggetto sociale)

---

la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.
Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.
La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:
"7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.".

[9] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti da ciascuna società devono essere indicati esattamente:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data ed il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 5:
L'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:
- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società;
- l'eventuale esistenza di socio unico."

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato, e deve comprendere attività tra loro coerenti. [10]

Art.10

(Conferimenti e versamenti)

1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro, e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.
4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste (dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105),[11] da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la (Cancelleria)[12] a cura degli amministratori.
5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

---

[10] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato, e deve comprendere attività tra loro coerenti.
2. L'oggetto sociale è determinato quando indica:
1) un solo settore di attività economica e specifica i settori merceologici in cui la società intende operare; oppure
2) un solo settore merceologico e specifica i settori di attività economica in cui la società intende operare; oppure
3) una sola particolare modalità con cui la società intende svolgere la propria attività economica, qualora questa modalità possa assumere una sua particolare specificità indipendentemente dal settore merceologico a cui sarà applicata.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 4:
L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 9
(*Oggetto sociale*)
1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato, e deve comprendere attività tra loro coerenti.".

[11] Vedere nota n.2
[12] Vedere nota n.2

7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. [13]

---

[13] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.
4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n.104, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.
5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.

8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un ordine o collegio professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori e, se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 6:
L'articolo 10, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.".
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 5:
L'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 10
(*Conferimenti e versamenti*)
1. Nelle Società di capitali, il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale.
2. Qualora lo statuto non preveda diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro.
3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro, e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.
4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.
5. In ogni caso, il versamento di tutti i conferimenti deve essere richiesto dagli amministratori ed effettuato entro i tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro.
6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.

Art.11
(Mora del socio)

1. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi trenta giorni dalla richiesta, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'adempimento, offrono la partecipazione del socio moroso agli altri soci adempienti, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte da parte degli altri soci non morosi, gli amministratori devono dichiarare escluso di diritto il socio moroso, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. Le partecipazioni non vendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
3. La richiesta dell'amministratore di provvedere al versamento deve essere rivolta contestualmente e alle medesime condizioni a tutti i soci che non vi abbiano adempiuto.
4. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti del socio che non abbia adempiuto alle prestazioni accessorie.

Art.12
(Socio unico)

1. Le società di capitali possono avere un socio unico al momento della loro costituzione così come per successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto. Nelle società di capitali, la riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto non implica lo scioglimento delle stesse.

---

7. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
8. Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore.
9. Per i beni conferiti il socio è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
10. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 60. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento di capitale.
11. Ciascun socio, oltre al conferimento da effettuarsi in conformità dell'atto costitutivo o della delibera di aumento di capitale, è debitore verso la società dell'esecuzione delle prestazioni accessorie non consistenti in denaro. Lo statuto determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso per tali prestazioni, e stabilisce particolari sanzioni in caso di inadempimento. Le partecipazioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, e se si tratta di azioni, queste devono essere nominative. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, gli obblighi che precedono non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
12. Nelle società di persone il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, in difetto si presume che i soci siano obbligati a conferire, in misura eguale tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.".

2. Il socio unico esercita i poteri e diritti attribuiti ai soci o all'assemblea dalla legge o dallo statuto.
3. L'esistenza del socio unico di una società di capitali (che non abbia emesso azioni al portatore)[14] deve essere iscritta nel Registro.
4. In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le partecipazioni sono state da lui possedute esclusivamente qualora:
a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 20 della Legge per il deposito dell'atto costitutivo, in caso di costituzione di società con atto unilaterale, ovvero
b) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dagli articoli 26, comma 2, e 28, comma 3, della Legge, in caso di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto, ovvero
c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro della società costituita con atto unilaterale o nel termine di sessanta giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.
5. Nelle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società, se la pluralità non viene ricostituita nei successivi tre mesi.

Art.13
(Ammontare del capitale sociale)

1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
1) € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
2) € 77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni;
3) (€ 256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime)[15]. [16]

Art.14
(Riduzione del capitale sociale)

1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono

[14] Vedere nota n. 4.

[15] Vedere nota n. 4.

[16] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
1) €25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
2) €77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni con azioni nominative;
3) €256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime con azioni al portatore.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 8:
L'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
1) € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
2) € 77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni;
3) € 256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime".

senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.
2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla Legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.
3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.
4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.
5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.
6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto. [17]

---

[17] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.
2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.
3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione del provvedimento nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.
4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.
5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, gli amministratori, i sindaci o, in mancanza, qualunque interessato, devono chiedere al Commissario della Legge che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il Commissario della Legge provvede con decreto che deve essere iscritto nel Registro.
6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'articolo 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 9:
L'articolo 14, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.".
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 6:

Art.15

(Aumento del capitale sociale)

1. Non può essere deliberato l'aumento di capitale ovvero l'emissione di obbligazioni convertibili fino a che il capitale sociale precedentemente sottoscritto non sia interamente versato.
2. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quelle da essi possedute. (Nelle società anonime e)[18] nelle società per azioni l'aumento di capitale può essere eseguito anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.[19]

L'articolo 14 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 14
(*Riduzione del capitale sociale*)
1. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori, e nel caso di inerzia il collegio sindacale o il sindaco unico, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e, qualora le perdite non siano prontamente coperte, l'assemblea dovrà provvedere a ridurre il capitale sociale salvi i limiti di legge.
2. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata anche in caso di rimborso delle partecipazioni ai soci che esercitano il diritto di recesso, in caso sia previsto dallo statuto o dalla Legge, ovvero anche nel caso di esclusione del socio moroso.
3. La riduzione del capitale sociale può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi sociali. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.
4. La convocazione dell'assemblea che deve provvedere alla riduzione del capitale sociale, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.
5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.
6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, gli amministratori devono convocare l'assemblea per i provvedimenti di cui all'art. 106, comma 1, punto 4), nel termine ivi previsto.".

[18] Vedere nota n. 4.

[19] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Non può essere deliberato l'aumento di capitale ovvero l'emissione di obbligazioni convertibili fino a che il capitale sociale precedentemente sottoscritto non sia interamente versato.
2. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quella da essi posseduta. Nelle società

CAPO II
DELLA COSTITUZIONE E DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO

Art.16
(Autorizzazioni e condizioni per la costituzione)

1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:
1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.
2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.
3. Per costituire (le società anonime,)[20]le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.
4. Fermo restando il rispetto dell'articolo 9, le società di cui al comma che precede, (con esclusione delle società anonime)[21], possono modificare l'oggetto sociale senza il nulla osta qualora la modifica non riguardi attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6.
5. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

---

anonime e nelle società per azioni l'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 10:
L'articolo 15, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quelle da essi possedute. Nelle società anonime e nelle società per azioni l'aumento di capitale può essere eseguito anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.".

[20] Vedere nota n. 3.

[21] Vedere nota n. 4.

7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto dal comma che precede.
7 *bis*. I soggetti che hanno ottenuto un nulla osta dal Congresso di Stato al fine dell'esercizio delle attività riservate di cui al comma 6, pena la decadenza del medesimo nulla osta, devono conseguire la relativa licenza entro 12 mesi dall'iscrizione al Registro delle società, salvo diversamente indicato nella delibera stessa di concessione del nulla osta. [22]

---

[22] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:
1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
4) che tutti i soci persone fisiche non siano Soggetti Inidonei.
2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.
3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, nonché le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, e per modificarne successivamente l'oggetto sociale, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla-osta del Congresso di Stato.
4. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
5. In casi d'urgenza ed al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto reggenziale possono essere imposte autorizzazioni per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 11:
L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Per la costituzione di una società di capitali è necessario:
1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
4) che tutti i soci persone fisiche non siano Soggetti Inidonei.
2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.
3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.
4. Le società di cui al comma che precede possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'art 9 della Legge.
5. Il nulla osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

Art.17

(Partecipazione di Società Fiduciarie)

1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiduciani nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.

---

7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto al comma che precede".

Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 7:

L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"Art. 16

(*Autorizzazioni e condizioni per la costituzione*)

1. Per la costituzione di una Società di capitali è necessario:

1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;

2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;

3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;

4) che tutti i soci non siano Soggetti Inidonei.

2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.

3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile, che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.

4. Fermo restando il rispetto dell'articolo 9, le società di cui al comma che precede, con esclusione delle società anonime, possono modificare l'oggetto sociale senza il nulla osta qualora la modifica non riguardi attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6.

5. Il nulla-osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla-osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.

6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.

7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto dal comma che precede.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 4:

1. L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è integrato dal seguente comma:

"7 *bis*. I soggetti che hanno ottenuto un nulla osta dal Congresso di Stato al fine dell'esercizio delle attività riservate di cui al comma 6, pena la decadenza del medesimo nulla osta, devono conseguire la relativa licenza entro 12 mesi dall'iscrizione al Registro delle società, salvo diversamente indicato nella delibera stessa di concessione del nulla osta.".

3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.
5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.
6. La (Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico)[23] comunica all'Archivio della Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino le modifiche delle partecipazioni societarie detenute tramite mandato fiduciario. [24]

---

[23] Vedere nota n.2

[24] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti, che siano persone fisiche e giuridiche.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica San Marino.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 12:
L'articolo 17, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti.".
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 8:
L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 17
(*Partecipazione di Società Fiduciarie*)
1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.".
Legge 23 luglio 2010 n.129, Articolo 34 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):
1. Il secondo comma dell'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:
"Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante, il mandatario o l'effettivo beneficiario sia un Soggetto Inidoneo.".
Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 4 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

Art.18
(Forma dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo di una società deve avere la forma di atto pubblico.

Art.19
(Contenuto dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo deve indicare:
1) il tipo sociale;
2) la denominazione;
3) la durata;
4) la sede sociale;

L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria".
"5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 5:
1. L'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
"1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti nonché dichiarare, rispettivamente in sede di atto costitutivo della società o acquisitivo delle partecipazioni, la natura fiduciaria del proprio intervento, richiamando gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata.
2. Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante o il titolare effettivo sia un Soggetto Inidoneo.
3. Trattandosi di attività riservata ad imprese finanziarie essa rimane comunque soggetta ai poteri regolamentari e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Nei casi di cui al primo comma, l'esistenza del socio unico e la relativa disciplina di cui all'articolo 12, deve intendersi riferita al fiduciante e non alla fiduciaria.
5. Nei casi di cui al primo comma, l'Inidoneità, la Certificazione e la relativa disciplina di cui alla presente Legge, deve intendersi riferita al fiduciante ed al titolare effettivo di questi, non alla Società Fiduciaria.
6. La Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico comunica all'Archivio della Partecipazioni Fiduciarie della Banca Centrale della Repubblica di San Marino le modifiche delle partecipazioni societarie detenute tramite mandato fiduciario.".

5) l'oggetto sociale;
6) l'ammontare del capitale sociale;
7) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza di tutte le persone fisiche ovvero denominazione, data e luogo di costituzione, sede e numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche che hanno partecipato in qualità di soci alla stipulazione dell'atto costitutivo o in nome delle quali lo stesso è stato stipulato;
8) la partecipazione assegnata a ciascun socio;
9) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale;
10) i conferimenti di ciascun socio;
11) il valore attribuito ai conferimenti in natura ed il relativo criterio di valutazione;
12) le norme relative alla composizione e poteri degli organi sociali, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
13) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
14) la nomina dei primi componenti degli organi sociali;
15) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della società;
16) [ABROGATO].

2. Nelle società per azioni (e nelle società anonime)[25], l'atto costitutivo deve contenere anche il numero e valore nominale delle azioni, (il loro essere rispettivamente nominative o al portatore,)[26] le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.

3. Nelle società in nome collettivo, l'atto costitutivo deve anche indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.

4. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento degli organi sociali e della società. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo. [27]

---

[25] Vedere nota n. 4.

[26] Vedere nota n. 4.

[27] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. L'atto costitutivo deve indicare:
1) il tipo sociale;
2) la denominazione;
3) la durata;
4) la sede sociale;
5) l'oggetto sociale;
6) l'ammontare del capitale sociale;
7) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza di tutte le persone fisiche ovvero denominazione, data e luogo di costituzione, sede e numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche che hanno partecipato in qualità di soci alla stipulazione dell'atto costitutivo o in nome delle quali lo stesso è stato stipulato;
8) la partecipazione assegnata a ciascun socio;
9) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale;
10) i conferimenti di ciascun socio;
11) il valore attribuito ai conferimenti in natura ed il relativo criterio di valutazione;
12) le norme relative alla composizione e poteri degli organi sociali, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
13) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
14) la nomina dei primi componenti degli organi sociali;
15) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della società;
16) la durata della società.

Art.20

(Deposito atto costitutivo ed iscrizione nel Registro)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositarne copia conforme presso la (Cancelleria)[28] entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può provvedervi a spese della società.
3. L'iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. [ABROGATO]
5. [ABROGATO]
6. L'iscrizione della società nel Registro è comunicata all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio a cura della (Cancelleria)[29] entro 15 giorni dall'esecuzione della formalità. [30]

---

2. Nelle società per azioni e nelle società anonime, l'atto costitutivo deve contenere anche il numero e valore nominale delle azioni, il loro essere rispettivamente nominative o al portatore, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
3. Nelle società in nome collettivo, l'atto costitutivo deve anche indicare le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.
4. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento degli organi sociali e della società. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 13:
L'articolo 19, comma 1, numero 16), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è abrogato.

[28] Vedere nota n. 2

[29] Vedere nota n. 2

[30] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge, deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può provvedervi a spese della società.
3. L'iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel Registro entro cinque giorni dalla richiesta di iscrizione. Qualora il Cancelliere non provveda in tale termine, la società si intende iscritta a partire dal quinto giorno successivo al deposito della richiesta.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 14:
L'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge.

2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può provvedervi a spese della società.
3. L'iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione iscrive la società nel Registro ovvero emette provvedimento motivato di diniego da notificarsi al soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
5. Qualora il Cancelliere rifiuti l'iscrizione nel Registro, ovvero non provveda all'iscrizione nel termine di cui al comma che precede, il notaio, o, in difetto, l'amministratore ovvero ciascun socio, può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe dovuto emettere il provvedimento. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, ordina con decreto l'iscrizione della società nel Registro. In caso di diniego dell'iscrizione della società nel Registro, il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
6. L'iscrizione della società nel Registro è comunicata all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio a cura della Cancelleria entro 15 giorni dall'esecuzione della formalità.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 7:

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 "BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020"

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola "nominati", l'espressione "dai liquidatori" anziché l'espressione "dei liquidatori", la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.

La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;".

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

Art. 21

(Effetti dell'iscrizione ed acquisto della personalità giuridica)

1. Con l'iscrizione nel Registro, la società acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione della società.
2. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
3. L'emissione di azioni o la cessione di partecipazioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.
4. Con l'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci.
5. I creditori sociali non possono agire sul patrimonio dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili senza aver prima escusso il patrimonio sociale.
6. Nella società in nome collettivo, i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili non hanno azione sul patrimonio sociale, ma se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare i debiti contratti a titolo personale, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del debitore e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII. [31]

"7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.".

[31] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. Con l'iscrizione nel Registro, la società acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione della società.
2. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
3. L'emissione di azioni o la cessione di partecipazioni prima dell'iscrizione della società sono nulle.
4. Con l'acquisto della personalità giuridica, il patrimonio della società è distinto dal patrimonio dei soci.
5. I creditori sociali non possono agire sul patrimonio dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili senza aver prima escusso il patrimonio sociale.
6. Nella società in nome collettivo, i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili non hanno azione sul patrimonio sociale, ma se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare i debiti contratti a titolo personale, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del debitore e la quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
7. Fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005 n.165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.

Modifiche legislative:

Art.22

(Modifiche dello statuto)

1. [ABROGATO]
2. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.
4. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. [32]

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 15:
L'articolo 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.".

[32] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Qualora lo statuto preveda clausole che deroghino alle norme dispositive di legge in merito ai diritti e doveri dei soci contenuti nel Capo IV, le modifiche debbono essere deliberate dall'assemblea all'unanimità, salvo che i soci al momento della costituzione della società non abbiano previsto diversamente.
4. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.
5. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
6. Dopo ogni modifica deve essere depositato in Cancelleria copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 16:
L'articolo 22, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è abrogato.
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 9:
L'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 22
(*Modifiche dello statuto*)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Al momento della costituzione della società, i soci possono prevedere che una o più clausole dello statuto siano modificabili solo all'unanimità.
4. Le modifiche del contratto sociale nelle società di persone possono avere luogo solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.".

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 83, comma 4 e seguenti:

7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12) e l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Errata Corrige alla Legge 21 dicembre 2017 n.147 "BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020"

A causa di errore materiale intervenuto nella stesura del progetto di legge - così come evidenziato con nota della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in data 8 gennaio 2018 (Prot.n.2207) - all'articolo 83, comma 1, lettera f), della Legge 21 dicembre 2017 n.147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", nel quale è contenuto l'elenco dei soggetti che ricoprono cariche all'interno delle società e di cui - nel registro pubblico delle stesse - devono essere indicate le generalità, è stata riportata, dopo la parola "nominati", l'espressione "dai liquidatori" anziché l'espressione "dei liquidatori", la quale, per una maggiore chiarezza, deve altresì essere preceduta dalla necessaria virgola. Tali soggetti rientrano nell'elencazione in quanto, nel caso di liquidazione di una società, ricoprono un incarico ben preciso e previsto per legge.

La formulazione corretta del suddetto comma 1, lettera f), dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"f) generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;".

Sempre a seguito di errore materiale nella stesura del progetto di legge, al comma 7 del medesimo articolo 83 della suddetta legge, è stata indicata l'abrogazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, anziché dell'articolo 20, commi 4 e 5 della Legge n.47/2006. L'abrogazione dell'articolo 20, commi 4 e 5 si rende necessaria in conseguenza dell'introduzione del comma 3 bis all'articolo 6 della Legge n.47/2006, come inserito dal comma 3 dell'articolo 83 della Legge n.147/2017, che prevede il ricorso avverso il diniego di iscrizione secondo le modalità previste dalla Legge n.68/1989. Abrogando infatti il controllo formale del Cancelliere e pertanto qualsiasi ruolo precedentemente svolto dallo stesso in ambito societario, non è più necessaria la previsione del ricorso al Commissario della Legge avverso il procedimento di diniego di iscrizione dello stesso previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5.

Anche per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 22, comma 1, la stessa deve essere riferita solo al secondo periodo e cioè all'attività del Cancelliere, mentre la parte indicata nel primo periodo, che riguarda le formalità del notaio, non è oggetto di abrogazione.

La formulazione corretta del suddetto comma 7 dell'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2017 n.147 è pertanto la seguente:

"7. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, punti 6) e 12), l'articolo 20, commi 4 e 5, e l'articolo 22, comma 1, secondo periodo, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.".

Art.22 *bis*
(*Nullità della società*)

1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della società può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
b) illiceità dell'oggetto sociale;
c) mancanza di nulla osta del Congresso di Stato, nei casi in cui sia richiesto dalla legge;
d) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale.
2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro, ed i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.
3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.
4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della società e deve essere iscritta nel Registro. [33]

CAPO III
DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE OBBLIGAZIONI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Art.23
(Nozione)

1. Nelle società a responsabilità limitata, la quota attribuita a ciascun socio rappresenta la quantità di partecipazione al capitale sociale ed incorpora il complesso dei diritti spettanti al socio.

---

[33] Testo originario (Decreto Delegato n.130/2006), Articolo 17:
Dopo l'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'articolo 22 *bis* nel testo che segue:
"Art.22 *bis*
(*Nullità della società*)
1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della società può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
b) illiceità dell'oggetto sociale;
c) mancanza di nulla osta del Congresso di Stato, nei casi in cui sia richiesto dalla legge;
d) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale.
2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro, ed i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.
3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.
4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della società e deve essere iscritta nel Registro.".

2. (Nelle società anonime e)[34] nelle società per azioni, la partecipazione è rappresentata da azioni, che devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti per categorie omogenee di azioni.

Art.24

(Disposizioni comuni)

1. Lo statuto può prevedere diverse categorie di partecipazioni. Qualora vengano create diverse categorie di azioni o quote, la società può liberamente determinarne il contenuto nel rispetto dei limiti di legge, ma tutte le azioni o quote appartenenti alla medesima categoria debbono conferire uguali diritti.
2. La partecipazione nelle società di capitali è liberamente trasferibile, salvo contraria disposizione dello statuto. Lo statuto può anche limitarne la trasferibilità, e in tal caso, se in concreto le disposizioni statutarie impediscono il trasferimento, il socio può esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all'articolo 37.
3. Nel caso di cessione della quota o dell'azione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
4. Qualora una partecipazione sia oggetto di comproprietà, i diritti dei proprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari di una partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni nominative emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.
6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione; il provvedimento del Giudice è iscritto nel Registro. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento delle azioni emesse deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.

[34] Vedere nota n. 4.

7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Giudice.
8. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro o pignoramento sono esercitati dal custode. [35]

---

[35] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Lo statuto può prevedere diverse categorie di partecipazioni. Qualora vengano create diverse categorie di azioni o quote, la società può liberamente determinarne il contenuto nel rispetto dei limiti di legge, ma tutte le azioni o quote appartenenti alla medesima categoria debbono conferire uguali diritti.
2. La partecipazione nelle società di capitali è liberamente trasferibile, salvo contraria disposizione dello statuto. Lo statuto può anche limitarne la trasferibilità, e in tal caso, se in concreto le disposizioni statutarie impediscono il trasferimento, il socio può esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all'articolo 37.
3. Nel caso di cessione della quota o dell'azione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
4. Qualora una partecipazione sia oggetto di comproprietà, i diritti dei proprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari di una partecipazione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.
6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento dell'azione deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Commissario della Legge che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.
7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Commissario della Legge.
8. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti dal presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro o pignoramento sono esercitati dal custode.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 18:

Art.25
(Quote)

1. Il valore nominale della quota è determinato in euro ed in percentuale rispetto al capitale sociale. Se lo statuto non prevede diversamente, la quota è determinata in misura proporzionale al conferimento del socio.

Art.26
(Trasferimento della quota)

1. L'atto di trasmissione tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, della quota deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Copia autentica dell'atto di cessione della quota deve essere depositata presso la (Cancelleria)[36] entro trenta giorni dalla sua registrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la (Cancelleria)[37] unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
3. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, secondo quanto previsto nel successivo comma.

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 24 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 sono così sostituiti:
"5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni nominative emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei relativi certificati azionari al creditore ed in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.
6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione; il provvedimento del Giudice è iscritto nel Registro. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento delle azioni emesse deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.
7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Giudice.".

[36] Vedere nota n.2

[37] Vedere nota n.2

4. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento. [38]

Art.27
(Azioni)

1. Le azioni possono essere rappresentate da certificati azionari multipli.
2. L'azione è indivisibile.
3. Le azioni devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell'atto costitutivo nonché la data ed il numero d'iscrizione nel Registro;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.
4. Le azioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica purché l'originale sia depositato presso la (Cancelleria)[39].
5. Per tutte le azioni emesse dalla società, il valore nominale di ciascuna azione deve corrispondere ad una frazione aritmetica del capitale sociale.
6. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.
7. (Non possono emettersi azioni al portatore né convertire le azioni nominative in azioni al portatore prima che sia stato versato l'intero capitale sociale.)[40]
8. Per l'ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le norme per l'ammortamento cambiario. [41]

---

[38] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. L'atto di trasmissione tra vivi, a titolo gratuito o oneroso, della quota deve essere stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Copia dell'atto di cessione della quota, al quale è allegata la Certificazione dell'acquirente, deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
3. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, secondo quanto previsto nel successivo comma.
4. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 19:
L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2. Copia autentica dell'atto di cessione della quota deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la Cancelleria unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.".

[39] Vedere nota n.2

[40] Vedere nota n. 4.

[41] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le azioni possono essere rappresentate da certificati azionari multipli.
2. L'azione è indivisibile.
3. Le azioni devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;

Art.28

(Trasferimento delle azioni nominative)

1. Il trasferimento delle azioni nominative deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; se le azioni sono state emesse, deve essere effettuata anche la girata sul titolo, autenticata da notaio, fermo restando che il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.
2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.
3. Copia autentica dell'atto di trasferimento deve essere depositata presso la (Cancelleria)[42] entro trenta giorni dalla sua registrazione, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la (Cancelleria)[43] unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
4. L'iscrizione nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.
5. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci. [44]

---

2) la data dell'atto costitutivo e del riconoscimento giuridico nonché il numero d'iscrizione nel Registro;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.
4. Le azioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria.
5. Per tutte le azioni emesse dalla società, il valore nominale di ciascuna azione deve corrispondere ad una frazione aritmetica del capitale sociale.
6. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.
7. Non possono emettersi azioni al portatore né convertire le azioni nominative in azioni al portatore prima che sia stato versato l'intero capitale sociale.
8. Per l'ammortamento delle azioni nominative perdute o sottratte valgono le norme per l'ammortamento cambiario.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 20:
L'articolo 27, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"3. Le azioni devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell'atto costitutivo nonché la data ed il numero d'iscrizione nel Registro;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.".

[42] Vedere nota n.2

[43] Vedere nota n.2

[44] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Il trasferimento delle azioni nominative avviene secondo le regole della cambiale con girata autenticata da notaio, ovvero mediante atto pubblico o scrittura privata; in ogni caso il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.
2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.
3. L'atto di trasferimento, al quale è allegata la Certificazione del cessionario, deve essere depositato presso la Cancelleria. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su

Art.29
(Trasferimento delle azioni al portatore)
[ABROGATO] [45]

Art. 29 *bis*
(Smarrimento, distruzione o sottrazione di azioni al portatore)
[ABROGATO] [46]

---

richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento o delle azioni. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
4. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 21:
L'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Il trasferimento delle azioni nominative deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; se le azioni sono state emesse, deve essere effettuata anche la girata sul titolo, autenticata da notaio, fermo restando che il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.
2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.
3. Copia autentica dell'atto di trasferimento deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la Cancelleria unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.
4. L'iscrizione nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.
5. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.".

[45] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Il trasferimento delle azioni al portatore avviene mediante consegna.

Modifiche legislative:
Legge 22 luglio 2009 n.100, Articolo 8:
1. E' abrogato l'articolo 29 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

[46] **Testo originario (Decreto Delegato n.130/2006), Articolo 22:**
Dopo l'articolo 29 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'articolo 29 *bis* nel testo che segue:
"Art. 29 *bis*
(Smarrimento, distruzione o sottrazione di azioni al portatore)
"1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni al portatore, il possessore, previa denuncia alle Forze dell'Ordine, può ricorrere al Commissario della Legge affinché, con apposito provvedimento affisso *ad valvas* e notificato al legale rappresentante della società inviti l'eventuale portatore attuale al deposito dei titoli presso la Cancelleria del Tribunale entro il termine di trenta giorni correnti dalla affissione. Qualora in tale termine nessuno effettui il deposito, gli amministratori possono emettere nuovi certificati a favore del ricorrente, senza alcuna responsabilità nei confronti del possessore attuale, il quale potrà far valere le sue ragioni esclusivamente nei confronti del ricorrente nelle forme del giudizio ordinario, fermo restando che, in tal caso, e salvo che non sia diversamente disposto dal Giudice, il ricorrente esercita i diritti sociali.".

Art.30

(Quote o azioni proprie)

1. Le società a responsabilità limitata non possono in alcun caso sottoscrivere o acquistare quote di partecipazione proprie.
2. Le (società anonime e)[47] società per azioni non possono sottoscrivere azioni proprie
3. E' consentito l'acquisto di azioni proprie purché interamente liberate, solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
4. L'acquisto deve essere autorizzato con deliberazione dell'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata massima di validità dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
5. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
6. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
7. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.
8. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
9. In nessun caso le società possono accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie partecipazioni. Non possono neppure, per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, essere accettate partecipazioni proprie in garanzia.
10. Sono nulli gli atti compiuti in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, e 8. Qualora siano acquistate azioni proprie eccedendo il limite di cui al comma 5, la nullità è limitata all'acquisto delle azioni in eccesso. [48]

Vedere nota n. 4.

[47] Vedere nota n. 4

[48] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le società a responsabilità limitata non possono in alcun caso sottoscrivere o acquistare quote di partecipazione proprie.
2. Le società anonime e società per azioni non possono sottoscrivere azioni proprie
3. E' consentito l'acquisto di azioni proprie purché interamente liberate, solamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
4. L'acquisto deve essere autorizzato con deliberazione dell'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata massima di validità dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
5. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
6. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
7. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni

Art.31
(Obbligazioni)

1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.
2. Le obbligazioni costituiscono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, senza attribuire alcuno dei diritti riservati ai soci. Possono essere emesse obbligazioni subordinate che, in determinate circostanze, vengano rimborsate solo dopo la soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; obbligazioni irredimibili senza scadenza che attribuiscono al sottoscrittore solo il pagamento degli interessi e non anche la restituzione del capitale; obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore, in aggiunta ai diritti di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi anche il diritto di acquistare o sottoscrivere altri titoli a condizioni prefissate e di cedere il diritto medesimo a terzi.
3. La deliberazione dell'assemblea concernente l'emissione di obbligazioni non può essere eseguita sino a quando non viene concessa l'autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può eccedere il doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili secondo l'ultimo bilancio approvato.
5. L'assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
7. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante lettera raccomandata inviata almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa.
8. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione. [49]

---

proprie sono tuttavia computate nel capitale, ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.
8. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
9. In nessun caso le società possono accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie partecipazioni. Non possono neppure, per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, essere accettate partecipazioni proprie in garanzia.
10. Sono nulli gli atti compiuti in violazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, e 8. Qualora siano acquistate azioni proprie eccedendo il limite di cui al comma 5, la nullità è limitata all'acquisto delle azioni in eccesso.

[49] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

Art.32

(Contenuto delle obbligazioni)

1. Le obbligazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società e dai sindaci e devono indicare:

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società e il numero di iscrizione nel Registro;

---

1. L'assemblea delle società anonime e delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore.
2. Le obbligazioni costituiscono titoli di credito che incorporano il diritto alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi, senza attribuire alcuno dei diritti riservati ai soci. Possono essere emesse obbligazioni subordinate che, in determinate circostanze, vengano rimborsate solo dopo la soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; obbligazioni irredimibili senza scadenza che attribuiscono al sottoscrittore solo il pagamento degli interessi e non anche la restituzione del capitale; obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore, in aggiunta ai diritti di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi anche il diritto di acquistare o sottoscrivere altri titoli a condizioni prefissate e di cedere il diritto medesimo a terzi.
3. La deliberazione dell'assemblea concernente l'emissione di obbligazioni non può essere eseguita sino a quando non viene concessa l'autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Il valore complessivo di tutte le obbligazioni emesse non può eccedere il doppio del capitale sociale e delle riserve disponibili secondo l'ultimo bilancio approvato.
5. L'assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
7. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante lettera raccomandata inviata almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa.
8. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Modifiche legislative:

Decreto – Legge 5 novembre 2010 n. 179, Articolo 5 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):

Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 117, Articolo 6:

1. Il comma 1, dell'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. L'assemblea delle società per azioni può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative.".

2) il capitale sociale;
3) la data della deliberazione dell'assemblea e gli estremi della autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e le modalità di pagamento e di rimborso;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistite;
6) la descrizione del tipo di obbligazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche.

2. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel precedente comma, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

CAPO IV
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI SOCI

Art.33
(Diritto agli utili ed alla quota di liquidazione)

1. Ogni partecipazione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti, e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; nella stessa misura si presume la partecipazione alle perdite.
2. E' nullo il patto con il quale il socio fosse totalmente escluso dagli utili o dalle perdite. [50]

Art.34
(Diritto di voto)

1. Ordinariamente ogni azione attribuisce al portatore legittimo il diritto di voto. La quota attribuisce al titolare almeno un voto nell'assemblea; se la quota è multipla di un Euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro.
2. Per particolari categorie di azioni o di quote il diritto di voto può essere escluso al momento dell'emissione.

Art.35
(Diritto di informazione)

---

[50] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Salva diversa disposizione dello statuto, ogni partecipazione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
2. E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 23:
L'articolo 33 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Ogni partecipazione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti, e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; nella stessa misura si presume la partecipazione alle perdite.
2. E' nullo il patto con il quale il socio fosse totalmente escluso dagli utili o dalle perdite.".

1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere informazioni sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della società e, nelle società prive di collegio sindacale o sindaco unico, ciascun socio non amministratore ha il diritto di consultare liberamente i documenti relativi anche con l'assistenza di propri esperti.
2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione del libro soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne copia.
3. Qualora l'amministratore non consenta al socio di esercitare il diritto, questi ha facoltà di ricorrere al Commissario della Legge, il quale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 66, nel rispetto del principio del contraddittorio. [51]

Art.36

(Diritto di amministrare)

1. L'amministrazione della società di persone spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, salva diversa previsione dello statuto che se non è portata a conoscenza dei terzi non è loro opponibile.
2. Nelle società di capitali possono essere nominati amministratori anche non soci.

Art.37

(Diritto di recesso del socio)

1. Salva diversa disposizione dello statuto, nelle società di persone ciascun socio, in qualunque momento, può recedere dalla società quando questa non sia contratta a tempo determinato oppure quando abbia una giusta causa per recedere.
2. Nelle società di capitali e nelle società di persone, il diritto di recesso sussiste quando:
- la società deliberi la trasformazione della propria tipologia ovvero una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- sia previsto dallo statuto;
- sia previsto dalla legge o da leggi speciali.

2. Il recesso è comunicato agli amministratori ovvero, nelle società di persone, agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, nei casi di cui al primo comma, limitatamente alle società di persone, con un preavviso di almeno tre mesi. La partecipazione deve essere liquidata, salvo diversa disposizione dello statuto, nei successivi trenta giorni.

---

[51] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere informazioni sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della società e, nelle società prive di collegio sindacale o sindaco unico, ciascun socio non amministratore ha il diritto di consultare liberamente i documenti relativi anche con l'assistenza di propri esperti.
2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori ed ottenerne copia.
3. Qualora l'amministratore non consenta al socio di esercitare il diritto, questi ha facoltà di ricorrere al Commissario della Legge, il quale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 66, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 24:
L'articolo 35, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione del libro soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne copia.".

Art.38

(Liquidazione in caso di recesso)

1. I soci recedenti hanno il diritto di ricevere una somma di denaro pari al valore della partecipazione posseduta.
2. Salva diversa disposizione dello statuto, tale valore è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, tale valore è determinato con riferimento al patrimonio netto medio risultante dai bilanci degli ultimi tre anni o, se la società è stata costituita da meno di tre esercizi, dai bilanci approvati dalla sua costituzione.

Art.39

(Morte ed esclusione del socio nelle società di persone)

1. Salvo contrarie disposizioni dello statuto, in caso di morte di uno dei soci nelle società di persone, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.
2. L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempimenti alle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale, nonché per interdizione, inabilitazione del socio; il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori; infine, può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
3. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può presentare opposizione con ricorso al Commissario della Legge, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Commissario della Legge, su domanda dell'altro.
4. E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta una procedura concorsuale ovvero nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.
5. Si osservano per la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto e al socio escluso le disposizioni dell'articolo 38.

Art.40

(Diritto di opzione)

1. L'assemblea dei soci, per deliberare l'aumento di capitale sociale mediante l'emissione di nuove partecipazioni, deve offrire in opzione ai soci ed in proporzione delle partecipazioni di ciascuno di essi, le partecipazioni di nuova emissione o sottoscrizione. La stessa assemblea stabilisce termini e modalità di esercizio del diritto di opzione, fermo restando che i termini per l'esercizio di tale diritto debbono decorrere dal giorno di deposito del verbale di assemblea presso la (Cancelleria)[52] e che non possono essere inferiori a dieci giorni.

[52] Vedere nota n. 2

2. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni che rimarranno inoptate.
3. Il diritto di opzione non spetta per le partecipazioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
4. Quando il diritto di opzione è escluso, il prezzo di emissione delle partecipazioni deve essere determinato in base al valore del patrimonio netto.
5. Le somme percepite dalla società per l'emissione di partecipazioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, devono essere accantonate in apposita riserva.

Art.41
(Divieto di concorrenza nelle società di persone)

1. Il socio della società in nome collettivo non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società né partecipare come socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente.
2. Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione in altra società preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.

TITOLO II
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

CAPO I
DELL'ASSEMBLEA

Art.42
(Assemblea)

1. L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo nel quale si forma la volontà della società.
2. Le deliberazioni adottate dall'assemblea in conformità della legge e delle norme statutarie vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.43
(Competenze dell'assemblea)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha competenze in materia di:
1) approvazione del bilancio;
2) modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) nomina e revoca di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
4) determinazione dei compensi di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
5) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei revisori o della società di revisione;
6) emissione di obbligazioni;
7) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori;

8) ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposta al suo esame dagli amministratori.

Art.44

(Funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società.
2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità, le procedure di convocazione ed il funzionamento dell'assemblea, ivi comprese le modalità di votazione.
3. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che:

1) l'assemblea deve tenersi nel territorio della Repubblica;
2) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno;
3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata ai soci presso il domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza; (per le società anonime con azioni al portatore la convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione)[53]. Nelle società per azioni lo statuto può prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga mediante avviso di convocazione affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Ferme restando le formalità di convocazione stabilite dalle legge, lo statuto può stabilire che ai soci sia data notizia della convocazione anche attraverso altri mezzi di comunicazione. La convocazione dell'assemblea mediante affissione *ad valvas* dell'avviso può avvenire solo nei casi consentiti dalla legge.
4) la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata anche su richiesta di una minoranza almeno pari a 1/5 del capitale sociale;
5) per ciascuna riunione sono previste almeno due diverse convocazioni e per ciascuna di esse sia precisato il quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni;
6) le deliberazioni assembleari sono validamente adottate dall'assemblea in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; lo statuto sociale potrà comunque prevedere quorum rafforzati per l'adozione di determinate deliberazioni;
7) il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione (ovvero, nel caso di emissione di azioni al portatore, a tutti coloro che producano in assemblea le azioni)[54];
8) la possibilità di rappresentanza è condizionata al rilascio di una delega nominativa scritta e valida per singole adunanze e che non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società;
9) tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti;
10) le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un numero da determinarsi di soci;
11) l'assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione, con esclusione dell'approvazione del bilancio, quando sono presenti

[53] Vedere nota n. 4

[54] Vedere nota n. 4

tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti;

12) qualora gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza di cui al n.4), ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla;

13) il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società. [55]

---

[55] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società.
2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità, le procedure di convocazione ed il funzionamento dell'assemblea, ivi comprese le modalità di votazione.
3. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che:

1) l'assemblea deve tenersi nel territorio della Repubblica;
2) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno;
3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata, spedita ai soci presso il domicilio risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, salva diversa disposizione dello statuto, fermo restando che, nel caso di convocazione dell'assemblea di società anonime con azioni al portatore, l'avviso è affisso "ad valvas" presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione;
4) la convocazione dell'assemblea deve essere effettuata anche su richiesta di una minoranza almeno pari a 1/5 del capitale sociale;
5) per ciascuna riunione sono previste almeno due diverse convocazioni e per ciascuna di esse sia precisato il quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni;
6) le deliberazioni assembleari sono validamente adottate dall'assemblea in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; lo statuto sociale potrà comunque prevedere quorum rafforzati per l'adozione di determinate deliberazioni;
7) il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione ovvero, nel caso di emissione di azioni al portatore, a tutti coloro che producano in assemblea le azioni;
8) la possibilità di rappresentanza è condizionata al rilascio di una delega nominativa scritta e valida per singole adunanze e che non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai dipendenti della società;
9) tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti;
10) le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da un numero da determinarsi di soci;
11) l'assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione, con esclusione dell'approvazione del bilancio, quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti;
12) qualora gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza di cui al n.4), ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla;
13) il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 25:
L'articolo 44, comma 3, numero 3), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata ai soci presso il domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza; per le società anonime con azioni al

Art. 44 *bis*

(Assemblea di società anonima con azioni al portatore)

[ABROGATO] [56]

---

portatore la convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Nelle società per azioni lo statuto può prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga mediante avviso di convocazione affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Ferme restando le formalità di convocazione stabilite dalle legge, lo statuto può stabilire che ai soci sia data notizia della convocazione anche attraverso altri mezzi di comunicazione. La convocazione dell'assemblea mediante affissione *ad valvas* dell'avviso può avvenire solo nei casi consentiti dalla legge.".

[56] **Testo originario (Decreto Delegato n.130/2006), Articolo 26:**
Dopo l'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'art 44 *bis* nel testo che segue:
"Art 44 *bis*
(Assemblea di società anonima con azioni al portatore)
1. In deroga alla disposizione di cui all'art 44, comma 3, numero 9, il verbale di assemblea di società anonime con azioni al portatore deve essere redatto da notaio sammarinese.
2. Il notaio incaricato deve:
a) identificare il portatore delle azioni acquisendo copia del documento di identità;
b) conservare copia del documento di identità per cinque anni.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 rappresentano atti d'ufficio per il notaio ai sensi dell'articolo 378 del codice penale.
4. La documentazione di cui al comma 2 è esibita dal notaio, su richiesta, esclusivamente all'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali; al di fuori di tale ipotesi, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n. 49, Articolo 10:
L'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 44 *bis*
(*Assemblea di società anonima con azioni al portatore*)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 44, comma 3, numero 9, il verbale dell'assemblea di società anonime con azioni al portatore deve essere redatto da notaio sammarinese. Il verbale deve contenere l'identificazione delle azioni o dei certificati multipli presenti mediante l'indicazione del numero risultante dal libro soci, salvo che non vi sia presente la totalità del capitale sociale; al di fuori delle votazioni unanimi, deve altresì indicare le azioni ovvero i certificati multipli che hanno espresso voto contrario, mediante l'indicazione del numero risultante dal libro dei soci.
2. Il notaio incaricato deve:
a) identificare il portatore delle azioni acquisendo copia del documento di identità;
b) conservare copia del documento di identità per cinque anni.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 rappresentano atti d'ufficio per il notaio ai sensi dell'articolo 378 del codice penale.
4. La documentazione di cui al comma 2 è esibita dal notaio, su richiesta, esclusivamente all'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali; al di fuori di tale ipotesi, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.
5. La conservazione di tale documentazione spetta al notaio anche in caso di cessazione dell'attività. In caso di decesso del notaio, qualora non sia stato designato altro collega, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai designerà un notaio, il quale si incaricherà della conservazione dei documenti per il termine residuo.".
Legge 17 giugno 2008 n. 92, Articolo 87:
1. Il comma 2 dell'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

Art.45

(Opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea)

1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso la (Cancelleria)[57] entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell'assemblea; in mancanza di deposito il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
2. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opponenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opponenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro trenta giorni dalla notifica e semprechè la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opponenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
6. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.

«2. Il notaio incaricato deve:
a) identificare il portatore delle azioni e verificarne l'identità;
b) acquisire copia di un documento di identità di ciascun portatore delle azioni;
c) redigere un atto separato nel quale indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
d) conservare copia dell'atto e dei documenti di identità per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto professionale con la medesima società.».
2. Il comma 4 dell'articolo 44 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è sostituto dai seguenti:
«4. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti presso il notaio dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali e dall'Agenzia di informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Il notaio utilizza i documenti e le informazioni di cui al comma 2 per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla legge in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
6. Il notaio può rilasciare le informazioni e i documenti di cui al comma 2 anche per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
7. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.».

Vedere nota n. 4

[57] Vedere nota n.2

7. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.[58]

Art.46

(La nullità delle deliberazioni assembleari)

---

[58] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci, possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell'assemblea.
2. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare prima facie seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opponenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opponenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro trenta giorni dalla notifica e sempre che la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opponenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
6. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.
7. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 11:
L'articolo 45 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 45
(*Opposizioni alle deliberazioni dell'assemblea*)
1. Contro le illegittime deliberazioni assembleari, il socio assente o dissenziente, gli amministratori ed i sindaci possono ricorrere al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate. Il ricorso deve essere proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale dell'assemblea; in mancanza di deposito il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione, purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
2. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare *prima facie* seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione, imponendo eventualmente al socio o ai soci opponenti il deposito di una somma per le spese e, se del caso, una cauzione.
3. Il decreto è notificato d'ufficio ed a spese degli opponenti, agli amministratori ed ai sindaci, e ne viene presa nota nel Registro.
4. Entro trenta giorni dalla notifica e semprechè la società non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, gli opponenti devono introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
5. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
6. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata venga sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della società.
7. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.".

1. Le deliberazioni assembleari il cui oggetto sia impossibile o illecito sono nulle.
2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
3. Si osservano le disposizioni del processo di cognizione ordinario. [59]

CAPO II
DEGLI AMMINISTRATORI

Art.47
(Competenze degli amministratori)

1. Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedono la deliberazione dell'assemblea.

Art.48
(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di amministratore e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
1) siano Soggetti Inidonei; oppure
2) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 56 comma 9.
2. Lo statuto può prevedere inoltre cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
2 *bis*. Chi diviene soggetto inidoneo deve comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto che ne ha determinato la qualità di soggetto inidoneo, la sua nuova condizione:
ai soci e al Consiglio di amministrazione della società in cui svolge il ruolo di amministratore,
alla (Cancelleria Commerciale)[60].
2 *ter*. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente può essere fatta anche da altri soggetti che abbiano avuto conoscenza del nuovo status di soggetto inidoneo dell'amministratore.
2 *quater*. I soci entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 devono procedere alla sostituzione dell'amministratore divenuto soggetto inidoneo.
2 *quinquies*. Se i soci non ottemperano a quanto disposto al comma precedente, il Commissario della Legge convoca l'assemblea societaria perché nomini il nuovo amministratore. Nel caso l'assemblea societaria non riesca a deliberare, il

---

[59] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le deliberazioni assembleari il cui oggetto sia impossibile o illecito sono nulle.
2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e la relativa azione è soggetta alla prescrizione ordinaria.
3. Si osservano le disposizioni del processo di cognizione ordinario.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 27:
L'articolo 46, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse."

[60] Vedere nota 2

Commissario della Legge nomina un Commissario giudiziario previa revoca dell'amministratore diventato soggetto inidoneo. L'amministratore giudiziario svolge l'attività prevista ai commi 4 e 5 dell'articolo 66. [61]

Art.49

(Nomina degli amministratori e modalità d'amministrazione)

1. Nelle società di persone, ciascun socio ha i poteri di amministrazione, che sono esercitati disgiuntamente, salvo il patto contrario che attribuisca tali poteri ad uno o più soci, che per essere opposto ai terzi deve essere reso pubblico mediante annotazione nel Registro.
2. Nelle società di capitali gli amministratori sono nominati dall'assemblea e, per il primo periodo di carica, sono nominati nell'atto costitutivo.
3. Qualora l'amministrazione delle società di capitali sia attribuita a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione, il cui funzionamento deve essere regolato da apposite norme statutarie, secondo quanto previsto dal successivo articolo 50.
4. Il consiglio di amministrazione, se lo statuto o l'assemblea lo consentono, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più amministratori delegati. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.

Art.50

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

---

[61] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Non possono essere eletti alla carica di amministratore e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
1) siano Soggetti Inidonei; oppure
2) abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 56 comma 9.
2. Lo statuto può prevedere inoltre cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 7:
1. L'articolo 48 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è integrato dai seguenti commi:
"2 *bis*. Chi diviene soggetto inidoneo deve comunicare entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica dell'atto che ne ha determinato la qualità di soggetto inidoneo, la sua nuova condizione:
ai soci e al Consiglio di amministrazione della società in cui svolge il ruolo di amministratore, alla Cancelleria Commerciale.
2 *ter*. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente può essere fatta anche da altri soggetti che abbiano avuto conoscenza del nuovo status di soggetto inidoneo dell'amministratore.
2 *quater*. I soci entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 devono procedere alla sostituzione dell'amministratore divenuto soggetto inidoneo.
2 *quinquies*. Se i soci non ottemperano a quanto disposto al comma precedente, il Commissario della Legge convoca l'assemblea societaria perché nomini il nuovo amministratore. Nel caso l'assemblea societaria non riesca a deliberare, il Commissario della Legge nomina un Commissario giudiziario previa revoca dell'amministratore diventato soggetto inidoneo. L'amministratore giudiziario svolge l'attività prevista ai commi 4 e 5 dell'articolo 66.

1. Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, deve prevedere:

1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;
2) che non sono ammesse procure;
3) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore;
4) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

2. Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso, lo statuto dovrà comunque prevedere che:

1) il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
2) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
3) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione. [62]

Art.51

(Durata dell'incarico di amministratore)

1. Nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.

---

[62] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, deve prevedere:

1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti;
2) che non sono ammesse procure;
3) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore;
4) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

2. Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso, lo statuto dovrà comunque prevedere che:

1) il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
2) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
3) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 28:

L'articolo 50, comma 1, numero 1), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;".

2. Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea, anche prima della scadenza del termine salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.
4. Qualora l'amministratore dimissionario sia membro del consiglio di amministrazione la sua rinuncia può avere effetto immediato se la maggioranza del consiglio rimane in carica.
5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
6. Se vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove sia stato nominato, oppure può essere convocata da ciascun socio.
7. La nomina di nuovi amministratori è comunque limitata alla data di scadenza del consiglio da reintegrare.
8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito. [63]

Art.52

(Potere di rappresentanza)

---

[63] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Salva diversa disposizione dello statuto, nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.
2. Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea, anche prima della scadenza del termine salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta alla società.
4. Qualora l'amministratore dimissionario sia membro del consiglio di amministrazione la sua rinuncia può avere effetto immediato se la maggioranza del consiglio rimane in carica.
5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
6. Se vengono a mancare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale o dal sindaco unico, ove sia stato nominato, oppure può essere convocata da ciascun socio.
7. La nomina di nuovi amministratori è comunque limitata alla data di scadenza del consiglio da reintegrare.
8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 29:
L'articolo 51, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.".
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 30:
L'articolo 51, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.".

1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori nei limiti fissati dallo statuto.
2. Nelle società amministrate da un consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente.
3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati o al Presidente del Comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita. [64]

Art.53

(Estensione dei poteri di rappresentanza)

1. Gli amministratori che hanno la rappresentanza delle società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto.
2. L'inosservanza dei limiti derivanti dall'oggetto sociale o dallo statuto non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Art.54

(Divieto di concorrenza e conflitto d'interessi)

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
2. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed ai sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il consiglio di amministrazione; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile.
3. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
4. Le deliberazioni assunte con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi che possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci entro dieci giorni dalla data della delibera. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

---

[64] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, compete agli amministratori nei limiti fissati dallo statuto.
2. Nelle società amministrate da un consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente.
3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 31:
L'articolo 52, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati o al Presidente del Comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.".

5. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art.55

(Impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione)

1. L'amministratore assente o dissenziente, il collegio sindacale o il sindaco unico, possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge; si applica in quanto compatibile l'articolo 45.

Art.56

(Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo seguente e senza pregiudizio delle sanzioni penali.
2. In particolare rispondono:
1) della regolare tenuta dei libri sociali e contabili;
2) della oculata vigilanza sulla gestione;
3) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 75;
4) della conformità dei dividendi alle disposizioni di cui all'articolo 33;
5) della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
6) dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
3. Uguale responsabilità incombe ai dirigenti della società nell'ambito delle loro attribuzioni.
4. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
5. Gli amministratori sono pure responsabili personalmente verso i soci e verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.
6. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, e tale deliberazione può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
7. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, e in questo caso l'assemblea provvede alla loro sostituzione.
8. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. La rinunzia non è opponibile ai creditori sociali, mentre la transazione può essere impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell'actio pauliana.
9. Gli amministratori, i sindaci, i revisori, i liquidatori ed i dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso

organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore o dirigente di società per il tempo che sarà fissato dalla sentenza. [65]

Art.57

(Limiti della responsabilità degli amministratori)

1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.

---

[65] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. Gli amministratori devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo seguente e senza pregiudizio delle sanzioni penali.
2. In particolare rispondono:
1) della regolare tenuta dei libri sociali e contabili;
2) della oculata vigilanza della gestione;
3) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 75;
4) della conformità dei dividendi alle disposizioni di cui all'articolo 33;
5) della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
6) dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.
3. Uguale responsabilità incombe ai dirigenti della società nell'ambito delle loro attribuzioni.
4. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
5. Gli amministratori sono pure responsabili personalmente verso i soci e verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.
6. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, e tale deliberazione può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
7. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, e in questo caso l'assemblea provvede alla loro sostituzione.
8. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. La rinunzia non è opponibile ai creditori sociali, mentre la transazione può essere impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell'actio pauliana.
9. Gli amministratori, i sindaci, i revisori, i liquidatori ed i dirigenti sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di amministratore, liquidatore, sindaco, revisore o dirigente di società per il tempo che sarà fissato dalla sentenza.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 32:
L'articolo 56, comma 2, numero 2), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2) della oculata vigilanza sulla gestione;".

2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.

3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti per delega scritta agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo. [66]

CAPO III
DEI SINDACI

Art.58
(Nomina, cessazione e decadenza)

1. La nomina del sindaco unico è obbligatoria:
- (nelle società anonime;)[67]
- nelle società per azioni;
- nelle società di cui all'articolo 2, comma 5;
- nelle società a responsabilità limitata quando:
  a) il capitale sociale è pari o superiore a €77.000,00 (settantasettemila euro), oppure
  b) per due esercizi consecutivi, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno superato il valore di €2.000.000 (duemilioni di euro).

2. Nelle società menzionate nel comma 1, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma 1, per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di €7.300.000,00 (settemilionitrecentomila euro).

---

[66] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti agli amministratori delegati.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 12:
L'articolo 57 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 57
(*Limiti della responsabilità degli amministratori*)
1. La responsabilità degli amministratori riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri amministratori o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali l'amministratore che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale.
3. Gli amministratori non sono responsabili verso la società dei danni derivanti dal mancato adempimento dei doveri imposti per delega scritta agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo.".

[67] Vedere nota n. 4

3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono *ex lege* con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza.
4. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, fatto salvo quanto previsto in materia da leggi speciali.
5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza, ha effetto dal momento in cui essi sono stati sostituiti dall'assemblea.
7. L'incarico di sindaco è rinnovabile, liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.
8. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge sentito l'interessato.
9. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una assemblea oppure a due riunioni del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. [68]

---

[68] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. La nomina del sindaco unico è obbligatoria:
- nelle società anonime;
- nelle società per azioni;
- nelle società di cui all'articolo 2, comma 5;
- nelle società a responsabilità limitata quando:
a) il capitale sociale è pari o superiore a €77.000,00 (settantasettemila euro), oppure
b) per due esercizi consecutivi, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno superato il valore di €2.000.000 (duemilioni di euro).
2. Nelle società menzionate nel comma 1, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma 1, per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di €7.300.000,00 (settemilionitrecentomila euro).
3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono ex lege con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà.
4. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, fatto salvo quanto previsto in materia da leggi speciali.
5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza, ha effetto dal momento in cui essi sono stati sostituiti dall'assemblea.
7. L'incarico di sindaco è rinnovabile, liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.
8. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge sentito l'interessato.
9. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una assemblea oppure a due riunioni del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 33:
L'articolo 58, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

Art.59
(Sostituzione)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci, deve essere immediatamente convocata l'assemblea dei soci per provvedere alla loro sostituzione.
2. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art.60
(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
- siano Soggetti Inidonei;
- siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- siano in ogni modo legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- siano stati cancellati o radiati dall'albo professionale;
- abbiano riportato condanna per i fatti previsti dall'articolo 56, comma 9, della legge;
- risultino cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili, qualora l'iscrizione a tale Registro sia per loro requisito per l'elezione alla carica di sindaco;
- siano amministratori in società partecipanti o partecipate.

2. Lo statuto può prevedere cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art.61
(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. [69]

"3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono *ex lege* con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza.".

[69] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

Art.62

(Riunioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso. [70]

---

1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente all'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 13:
L'articolo 61 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 61
(*Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico*)
1. Il collegio sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
6. Il sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.".

[70] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 14:
L'articolo 62 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

Art.63

(Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico)

1. Il sindaco unico, o il collegio sindacale, deve
1) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
2) esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile;
3) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
4) esprimere agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
5) manifestare agli amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione;
6) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;
7) convocare l'assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
8) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.
2. Il sindaco può in qualsiasi momento:
1) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
2) chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
3) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento in generale dell'attività sociale.
3. In presenza di collegio sindacale, i poteri di cui al comma 2 sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al collegio sindacale.
4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo ed ispezione, decisioni o deliberazioni del sindaco unico, dei membri del collegio sindacale o del collegio sindacale stesso, devono risultare dal libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6).

Art.64

(Responsabilità)

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

"Art. 62
(*Riunioni del collegio sindacale*)
1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.".

2. I sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.
3. L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 56.

Art.65
(Segnalazione ai sindaci)

1. Ogni socio può segnalare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale o al sindaco unico, il quale, se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un quinto del capitale sociale, deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata, e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Tribunale ai sensi dell'articolo 66.

Art.66
(Denuncia al Tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, il sindaco unico o il collegio sindacale ovvero tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale possono denunciare tali gravi irregolarità al Commissario della Legge.
2. Il Commissario della Legge, sentiti gli amministratori, il sindaco unico o i membri del collegio sindacale, ovvero i soci denunzianti, assunta ogni opportuna informazione ed espletate le indagini sommarie del caso, può ordinare una inchiesta a spese della società, avvalendosi anche di periti nominati d'ufficio; può altresì imporre ai soci denunzianti il deposito di una cauzione per le spese e l'eventuale risarcimento dei danni.
3. Se le irregolarità denunciate sussistono, il Commissario della Legge, a seconda delle circostanze emergenti, potrà disporre i provvedimenti d'urgenza che appaiono più idonei a limitare gli effetti di tali irregolarità, ed emanare ogni disposizione occorrente eliminare l'irregolarità e, qualora necessario, per assicurare la continuità della gestione sociale. A tal fine, potrà convocare l'assemblea per le deliberazioni conseguenti, e nominare un amministratore giudiziario, previa revoca degli amministratori in carica.
4. L'amministratore giudiziario è incaricato dell'ordinaria amministrazione; eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per prevenire irreparabili pregiudizi alla società, devono essere autorizzati dal Commissario della Legge; può proporre l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci, e, qualora la società versi in situazione di insolvenza, presentare istanze per l'apertura di procedure concorsuali anche in assenza di deliberazione assembleare.
5. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se sussistente una causa di scioglimento, la liquidazione della società. L'amministratore giudiziario deposita in Tribunale, assieme all'avviso di convocazione, il rendiconto della gestione.

CAPO IV
DEI REVISORI

Art.67

(Il controllo contabile)

1. L'assemblea nelle società che hanno l'obbligo dell'organo sindacale può nominare un soggetto esterno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria, il quale esercita il controllo contabile sulla società. In tal caso, all'organo sindacale non spetta il controllo contabile.
2. Nelle società per le quali è obbligatoria, ai sensi di legge speciale, la nomina di una società di revisione, questa deve essere iscritta nel registro di cui al precedente comma.

Art.68

(Funzioni di controllo contabile)

1. Il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile:
1) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
3) esprime nell'apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
4) scambia con il collegio sindacale o il sindaco unico informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
2. Il revisore o la società di revisione incaricata del controllo contabile, può chiedere agli amministratori documenti o notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 7), tenuto presso la sede della società o in luogo diverso se stabilito dallo statuto.
3. Quando il controllo contabile è svolto dal sindaco unico o dal collegio sindacale, l'attività di controllo svolta è documentata nel libro previsto dall'articolo 72, comma 4, punto 6), e il giudizio sul bilancio di esercizio è espresso nella relazione di cui all'articolo 83, comma 2.

Art.69

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea.
2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
3. L'incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso revisore o società di revisione solo dopo che per almeno tre esercizi l'incarico sia stato conferito ad un altro revisore o società di revisione.
4. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale.
5. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge, sentito l'interessato.

Art.70

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono:
1) i sindaci della società o delle società da questa partecipate o di quelle che partecipano la società stessa, oppure

2) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 60.
2. Nel caso di società di revisione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli amministratori ed ai soggetti incaricati della revisione.

Art.71
(Responsabilità)

1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 64 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
2. Nel caso delle società di revisione, i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

TITOLO III
DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA E DEL BILANCIO

Art.72
(Libri sociali e scritture contabili obbligatori)

1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede della società per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
4. Le società debbono inoltre tenere:
1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all'articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi:
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non competa all'organo sindacale.
5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 7. La società deve depositare presso la (Cancelleria

Commerciale del Tribunale)[71] la dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.
7. Alla società di capitali o di persone che non ottempera a uno o più obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 25.000,00. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario; nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 la sanzione è applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nella misura indicata dall'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.[72]

---

[71] Vedere nota n.2

[72] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede della società per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
4. Le società debbono inoltre tenere:
1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, il nome e cognome dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati di cui all'articolo 32 per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi:
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
6) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
7) il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non competa all'organo sindacale.
5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti.
6. Prima del loro uso tutti i libri debbono essere vidimati dall'Ufficio del Registro con l'indicazione, al principio o alla fine del volume, del numero dei fogli di cui risultano composti.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 34:
L'articolo 72, comma 4, numero 1), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;".
Decreto – Legge 24 febbraio 2011 n.36, Articolo 10:

Art.73
(Il bilancio)

1. Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale che coincide con l'anno solare, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Art.74
(Redazione del bilancio)

1. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza dagli amministratori e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio è costituito dai seguenti documenti:

1) lo stato patrimoniale che indichi le attività, le passività e il patrimonio netto della società;

Il comma 5 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così integrato:
"I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri, e dei libri e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere Commercialista regolarmente iscritto all'albo professionale sammarinese fatto salvo l'obbligo di esibizione alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7.".
Dopo il comma 6 dell'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7:
"7. Alla società di capitali o di persone che non ottempera a uno o più obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.000,00 a € 25.000,00. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la sanzione è definita e applicata dall'Ufficio Tributario; nell'ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 la sanzione è applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio nella misura indicata dall'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria amministrativa è aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione. È recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 8:
1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:
"5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 7. La società deve depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale la dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri di cui ai precedenti commi 1 e 2.".

2) il conto economico che indichi i costi ed i ricavi di competenza dell'anno mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell'esercizio;
3) la nota integrativa che fornisca tutte le informazioni necessarie a una migliore comprensione delle voci inserite nei precedenti documenti e che contenga notizie sulla gestione.

4. I documenti di cui al precedente comma formano un tutto inscindibile.

5. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

6. Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

7. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Art.75

(Principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
4) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
5) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
6) gli elementi delle singole voci devono essere valutati separatamente.

2. Gli amministratori possono derogare ai principi enunciati nel comma precedente in casi eccezionali.

3. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

Art.76

(Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)

1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato, tutte le voci previste negli articoli 77 e 79.

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, qualora ciò sia utile o necessario, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata, a favorire la chiarezza del bilancio.

3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 77 e 79.

4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. Sono vietati i compensi di partite.

Art.77

(Contenuto dello stato patrimoniale)

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni:

I. Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.

Totale.

II. Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:
   a) società controllate;
   b) società collegate;
   c) società controllanti;
   d) altre società;
2) crediti:
   a) verso società controllate;
   b) verso società collegate;
   c) verso controllanti;
   d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;
2) verso società controllate;
3) verso società collegate;

4) verso controllanti;
5) crediti tributari;
6) verso altri;

Totale.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in società controllate;
2) partecipazioni in società collegate;
3) partecipazioni in società controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) altri titoli;
6) azioni proprie;

Totale.

IV. Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) denaro e valori in cassa;

Totale.

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti.

Totale Attivo

PASSIVO

A) Patrimonio netto:
I. Capitale sociale.
II. Riserve da sovrapprezzo delle azioni.
III. Riserve di rivalutazione.
IV. Riserve statutarie.
V. Riserve per azioni proprie in portafoglio.
VI. Altre riserve, distintamente indicate.
VII. Utili (perdite) portati a nuovo.
VIII. Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per imposte;
2) altri;

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso società controllate;
10) debiti verso società collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti;

Totale.

E) Ratei e risconti.

Totale Passivo

2. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate nell'interesse di società controllate e collegate, nonché di controllanti e di società sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Art.78

(Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
2. Le partecipazioni in altre società controllate o collegate in misura non inferiore a quelle stabilite dall'articolo 1 punti 7) e 8), si presumono immobilizzate.
3. Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
4. Nella voce ratei attivi devono essere iscritti i crediti corrispondenti a proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce ratei passivi devono essere iscritti i debiti corrispondenti a costi di competenza dell'esercizio che saranno sostenuti negli esercizi successivi. Nella voce risconti attivi devono essere iscritti i costi, da intendersi sospesi, che sono stati sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono ad esercizi successivi; nella voce risconti passivi devono essere iscritti i proventi, da intendersi sospesi, che sono stati percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono ad esercizi successivi.
5. Possono riferirsi a tali voci solo quote di costi e di proventi comuni a più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Art.79

(Contenuto del conto economico)

1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:
   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
   2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
   3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
   5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in corso d'esercizio;

Totale.

B) Costi della produzione:
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
   7) per servizi;
   8) per il godimento di beni di terzi;
   9) per il personale:
      a. salari e stipendi;
      b. oneri sociali;
      c. trattamento di fine rapporto;
      d. altri costi;
   10) ammortamenti e svalutazioni:
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante;
11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione;

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A –B)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a società controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da società controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso società controllate e collegate e verso controllanti;

Totale (15 + 16 – 17)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni;
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

Totale delle rettifiche (18 – 19)

E) Proventi e oneri straordinari
20) proventi straordinari;
21) oneri straordinari;

Totale delle partite straordinarie (20 – 21).

F) Risultato prima delle imposte (A – B +- C +- D +- E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio;
23) utile (perdita) dell'esercizio.

Art.80

(Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri).

1. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi.

Art.81

(Criteri di valutazione del bilancio)

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4), la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette società, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle società medesime, detratti i dividendi. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
6) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
7) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in maniera apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
8) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

2. E' consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie. [73]

---

[73] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i

Art.82

(Contenuto della nota integrativa)

1. La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
2) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
3) l'evoluzione prevedibile della gestione;
4) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
5) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
6) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
7) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

---

motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4), la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette società, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle società medesime, detratti i dividendi. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
6) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
7) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in maniera apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
8) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

2. È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 35:

L'articolo 81, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

"2. E' consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie.".

8) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in società controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
10) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
11) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
12) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
13) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
14) l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
15) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
16) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico;
17) il numero medio dei dipendenti;
18) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
19) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
20) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze;
21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi. [74]

---

[74] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**

1. La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
2) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
3) l'evoluzione prevedibile della gestione;
4) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
5) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
6) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
7) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
8) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in società controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
9) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

Art.83

(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)

1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.
3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve essere depositato presso la (Cancelleria)[75] almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori. [76]

---

10) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
11) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
12) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
13) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
14) l'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
15) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
16) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico;
17) il numero medio dei dipendenti;
18) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
19) i titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
20) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze;
21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 36:
L'articolo 82, comma 1, punto 21, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.".

[75] Vedere nota n.2

[76] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.

Art.84

(Pubblicazione del bilancio)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autentica del verbale di approvazione del bilancio, al quale devono essere allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83, deve essere depositata presso la (Cancelleria)[77] a cura degli amministratori.

Art.85

(Bilancio in forma abbreviata)

1. Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €3.650.000,00 (tremilioniseicentocinquantamila euro);
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: €7.300.000,00 (settemilionitrecentomila euro);
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 (cinquanta) unità.
2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 77 con lettere maiuscole e con numeri romani; nella voce C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
3. Il conto economico del bilancio in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 79 con lettere maiuscole e con numeri arabi.
4. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai numeri 6), 8), 9), 15), 16), 17) 18) e 20) dell'articolo 82.

---

3. Il bilancio, con la nota integrativa, deve essere depositato presso la Cancelleria, durante i venti giorni liberi che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 15:
L'articolo 83 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 83
(*Relazione dei sindaci e deposito del bilancio*)
1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla società di revisione, se nominati.
3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve essere depositato presso la Cancelleria almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione dagli amministratori.".

[77] Vedere nota 2

5. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

TITOLO IV
OPERAZIONI STRAORDINARIE

CAPO I
DELLA TRASFORMAZIONE

Art.86
(Trasformazione)

1. La deliberazione di trasformazione di una società deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo e lo statuto del tipo di società adottato, e deve essere iscritta nel Registro con le forme prescritte per l'atto costitutivo.
2. La società conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
3. La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, nonché la trasformazione di una società di capitali in un'altra con un capitale inferiore, non può avvenire senza il consenso dei creditori o senza un'opportuna perizia da acquisirsi a cura degli amministratori e dalla quale risulti la mancanza di motivi di ostacolo alla trasformazione.

Art.87
(Responsabilità dei soci)

1. La trasformazione di una società con soci a responsabilità illimitata non libera costoro dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel Registro, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
2. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art.88
(Assegnazione di azioni e quote)

1. Nella trasformazione ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionale al valore della sua partecipazione secondo l'ultimo bilancio approvato.

CAPO II
DELLA FUSIONE

Art.89
(Forme di fusione)

1. La fusione mediante incorporazione è l'operazione mediante la quale una o più società, tramite estinzione senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo nonché tutte le obbligazioni attive e passive mediante attribuzione ai soci della società incorporata di quote o azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
2. La fusione mediante costituzione di una nuova società è l'operazione con la quale più società, tramite la loro estinzione senza liquidazione, trasferiscono ad una società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai soci di quote o azioni della nuova società e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
3. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.

Art.90
(Progetto di fusione)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di partecipazioni.
2. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
3. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro.
4. Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Art.91
(Situazione patrimoniale)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
2. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
3. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

Art.92

(Relazione degli amministratori)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
2. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
3. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

Art.93

(Relazione degli esperti)

1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
2) le eventuali difficoltà di valutazione.
2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
3. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. [78]

Art.94

(Deposito di atti)

---

[78] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
2) le eventuali difficoltà di valutazione.
2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal Commissario della Legge. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
3. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 37:
L'articolo 93, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.".

1. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'articolo 92 e le relazioni degli esperti indicate nell'articolo 93;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale o del sindaco unico se nominati e le relazioni del revisore e della società di revisione se nominati;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 91.
2. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne copia.

Art.95
(Deliberazione di fusione)

1. La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
2. Entro trenta giorni la deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro, insieme con i documenti indicati nell'articolo 93.

Art.96
(Opposizione dei creditori)

1. La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dalla iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore agli adempimenti previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito sammarinese.
2. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.
3. Il Commissario della Legge, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Art.97
(Obbligazioni)

1. I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'articolo 96.
2. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante lettera raccomandata, almeno novanta giorni prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso.
3. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione.

Art.98
(Atto di fusione)

1. La fusione deve risultare per atto pubblico.
2. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione nel Registro, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella

incorporante, entro trenta giorni, in (Cancelleria)[79]. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Art.99
(Effetti della fusione)

1. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
2. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 98.
3. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
4. Per gli effetti ai quali si riferisce l'articolo 90, comma 1 punti 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Art.100
(Divieto di assegnazione di azioni o quote)

1. La società che risulta dalla fusione non può assegnare partecipazioni in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
2. La società incorporante non può assegnare partecipazioni in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Art.101
(Incorporazione di società interamente possedute)

1. Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, punti 3), 4), 5), e degli articoli 92 e 93.

CAPO III
DELLA SCISSIONE

Art.102
(Forme di scissione)

1. Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative partecipazioni ai suoi soci.
2. È consentito un conguaglio in denaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle partecipazioni attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite partecipazioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma partecipazioni della società scissa.
3. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione.

Art.103

[79] Vedere nota n.2

(Progetto di scissione)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati dall'articolo 90, comma 1, ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.
2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
3. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
4. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle partecipazioni delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
5. Il progetto di scissione deve essere depositato a norma dell'articolo 90, commi 3 e 4.

Art.104

(Norme applicabili)

1. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 91 e 92.
2. La relazione degli amministratori deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle partecipazioni e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
3. Si applica alla scissione l'articolo 93; la relazione ivi prevista non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
4. Con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti alla scissione, gli amministratori possono essere esonerati dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
5. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

Art.105

(Effetti della scissione)

1. La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissioni mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 90, comma 1, punti 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

2. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
3. Ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

TITOLO V
DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ

Art.106
(Cause di scioglimento)

1. La società si scioglie e si deve procedere alla liquidazione:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento;
4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi tempestivamente la propria trasformazione ovvero la reintegrazione del capitale sociale nei limiti legali;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per revoca della licenza di esercizio.
2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.
2 *bis*. Se entro due anni dalla data di iscrizione nel registro delle società questa non ha ottenuto il rilascio della licenza, la società deve essere posta in liquidazione volontaria. Nel caso la società non ottemperi a tale obbligo nei termini previsti il Commissario della Legge deve intimare alla società di deliberare entro 30 giorni la messa in liquidazione volontaria, in difetto di ciò viene posta in liquidazione d'ufficio. [80]

Art.107

---

[80] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. La società si scioglie e si deve procedere alla liquidazione:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento;
4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi tempestivamente la propria trasformazione ovvero la reintegrazione del capitale sociale nei limiti legali;
5) per deliberazione dell'assemblea;
6) per revoca della licenza di esercizio.
2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 9:
1. L'articolo 106 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è integrato dal seguente comma:
"2 *bis*. Se entro due anni dalla data di iscrizione nel registro delle società questa non ha ottenuto il rilascio della licenza, la società deve essere posta in liquidazione volontaria. Nel caso la società non ottemperi a tale obbligo nei termini previsti il Commissario della Legge deve intimare alla società di deliberare entro 30 giorni la messa in liquidazione volontaria, in difetto di ciò viene posta in liquidazione d'ufficio.".

(Nuove operazioni)

1. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della società, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni. In caso contrario, gli amministratori che hanno agito rispondono solidalmente ed illimitatamente per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Art.108

(La liquidazione)

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società gli amministratori devono convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori.
2. Se lo statuto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale, se i soci non sono d'accordo nel determinarlo o se gli amministratori non provvedono alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal verificarsi della causa determinante lo scioglimento, alla liquidazione provvedono i liquidatori nominati dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse.
3. Per gravi motivi, il Commissario della Legge, d'ufficio o su istanza di chi abbia interesse, può revocare l'incarico ai liquidatori anche se nominati dalla società, e procedere alla nomina dei sostituti.

Art.109

(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio sociale, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per la società, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire l'autorizzazione del Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili.
2. I liquidatori non possono compiere operazioni, né iniziare giudizi in nome della società al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione. Per la gestione di eventuali attività d'impresa, utili ai fini della liquidazione, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione del Commissario della Legge.
3. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dall'articolo 56.

Art.110

(Revoca dello stato di liquidazione)

1. La società può revocare la liquidazione prima che sia iniziata la distribuzione dell'attivo, con deliberazione dell'assemblea.

Art. 111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a euro 1000,00.

3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la (Cancelleria)[81], dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni correnti e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
5. Qualora entro trenta giorni correnti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
8. Eseguiti tutti gli incombenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. [82]

---

[81] Vedere nota n.2

[82] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. I liquidatori devono presentare annualmente il bilancio d'esercizio. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni dell'articolo 73 e seguenti. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
3. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad valvas Palatii e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

5. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
6. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
7. Eseguiti tutti gli incombenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
8. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 16:
L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 111
(*Procedimento*)
1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
3. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad *valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
4. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
5. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
6. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
7. Eseguiti tutti gli incombenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
8. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.".
Legge 23 luglio 2010 n. 129, Articolo 35 (Abrogato dalla Legge n. 40/2014, Articolo 41, comma 1):
1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:
"Art.111
(Procedimento)
1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del

liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a €1000,00.
3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
8. Eseguiti tutti gli incombenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.".

Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.117, Articolo 10:

1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:
"*Art. 111*
(Procedimento)
1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a euro 1000,00.
3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni correnti e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione *ad valvas Palatii* e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
5. Qualora entro trenta giorni correnti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art.112
(Deposito delle somme non riscosse)

1. Le somme spettanti ai soci ed ai creditori, non ritirate dagli aventi diritto, devono essere depositate presso un istituto di credito sammarinese con l'indicazione del cognome e del nome del socio, del creditore, (ovvero dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore)[83]. Le somme non ritirate nei successivi tre anni vengono devolute allo Stato.

Art.113
(Deposito dei libri sociali)

1. I libri della società devono essere depositati e conservati per cinque anni nei luoghi e con le garanzie stabilite dalla legge; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

TITOLO VI
DELLO STATO DI CRISI

Art.114
(Stato di crisi temporanea)

1. La società che si trova in temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, se vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al Commissario della Legge per un periodo non superiore ai due anni congiuntamente:
1) il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, e
2) il provvedimento di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17.
2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali, del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.

---

6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
8. Eseguiti tutti gli incombenti, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.".

[83] Vedere nota n. 4

3. Il controllore della moratoria è nominato dal Commissario della Legge, e risponde del suo operato ai creditori; il compenso è dovuto dalla società e deve essere pagato in prededuzione.
4. Le spese effettuate dagli amministratori della società, durante il periodo della moratoria, non possono essere considerate come spese giudiziali o concorsuali, ai sensi ed effetti dell'articolo 17 n. 1 della Legge Ipotecaria.
5. In caso di apertura delle procedure concorsuali i debiti contratti dalla società nel periodo di moratoria hanno lo stesso trattamento di quelli sorti anteriormente alla moratoria stessa. [84]

Art.115
(Stato di insolvenza)

1. La liquidazione coattiva viene disposta dal Commissario della Legge, a richiesta di un amministratore, di un sindaco, o di un creditore sociale, o anche d'ufficio, quando la società versi manifestamente in stato di insolvenza, e non sussistano i presupposti per l'apertura delle procedure concorsuali.
2. Se la liquidazione coattiva sia dichiarata a richiesta di un creditore, pur essendo momentaneamente insolvente, la società può chiedere la moratoria di cui all'articolo precedente.
3. Il provvedimento di liquidazione coattiva contiene la nomina del liquidatore giudiziale, è annotato sul Registro ed è pubblicato ad valvas Palatii e nelle Tabelle del Palazzo Pubblico.

---

[84] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. La società che si trova in temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, se vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al Commissario della Legge per un periodo non superiore ai due anni congiuntamente:
1) il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, e
2) il provvedimento di cui all'articolo 20, Legge 17 novembre 1915.
2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la salvaguardia dei diritti dei creditori sociali nonché del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.
3. Il controllore della moratoria è nominato dal Commissario della Legge, e risponde del suo operato ai creditori; il compenso è dovuto dalla società e deve essere pagato in prededuzione.
4. Le spese effettuate dagli amministratori della società, durante il periodo della moratoria, non possono essere considerate come spese giudiziali o concorsuali, ai sensi ed effetti dell'articolo 17 n. 1 della Legge Ipotecaria.
5. In caso di apertura delle procedure concorsuali i debiti contratti dalla società nel periodo di moratoria hanno lo stesso trattamento di quelli sorti anteriormente alla moratoria stessa.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 38:
L'articolo 114, comma 1, numero 2), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"2) il provvedimento di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17".
Decreto-Legge 30 ottobre 2015 n.159, Articolo 3:
1. Il comma 2, dell'articolo 114, della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:
"2. Il Commissario della Legge, qualora valuti positivamente l'istanza e conceda i provvedimenti richiesti, può anche fissare tutti gli oneri, termini e condizioni che ritenga opportuni per la realizzazione del piano per risanare l'impresa, della salvaguardia dei diritti dei creditori sociali, del patrimonio economico-sociale costituito dall'impresa nel suo complesso.".

4. Dalla data della pubblicazione tutte le procedure giudiziali pendenti contro la società sono sospese e nessun'altra può esserne iniziata; inoltre, i debiti si considerano scaduti a tale data e non producono interessi durante la procedura.
5. Il Commissario della Legge con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta assegna un termine perentorio ai creditori sociali per presentare presso la (Cancelleria)[85] le domande documentate di collocazione dei loro crediti.
6. Il liquidatore, in base ai libri ed alle scritture contabili ed alle domande dei creditori, formula uno stato di ripartizione tenendo conto dei crediti privilegiati e lo deposita nella (Cancelleria)[86], dove rimane a disposizione degli interessati per sessanta giorni dalla data di notizia del deposito da affiggersi nell'albo del Palazzo Pubblico ed in quello del Tribunale.
7. Sorgendo opposizioni al progetto di ripartizione, purché proposte mediante citazione del liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, il Commissario della Legge, con rito sommario decide in merito con un'unica sentenza definitiva. Se non sorgono contestazioni il progetto è approvato con ordinanza, che è immediatamente esecutiva.
8. Si applicano, in quanto compatibili e per gli aspetti non espressamente disciplinati, le disposizioni sulla liquidazione volontaria.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art.116
(Controversie)

1. Le società costituite ai sensi della presente legge sono soggette alla esclusiva ed inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria sammarinese per le controversie fra i soci e la società, per quelle relative ai rapporti derivanti dal contratto sociale in cui la società sia convenuta e per quelle di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione ed i dirigenti della società nonché tra loro e la società.
2. Nello statuto, quanto ai rapporti interni, ovvero nei singoli contratti, quanto ai rapporti con i terzi, possono essere liberamente previste clausole compromissorie su eventuali controversie. L'arbitrato deve comunque avere sede nel territorio della Repubblica.
3. Non è ammessa la clausola compromissoria nei contratti di lavoro.

Art.117
(Termini di prescrizione)

1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori, e tutte le azioni dirette a far dichiarare la nullità della società ovvero di deliberazioni assembleari si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.

---

[85] Vedere nota n.2

[86] Vedere nota n.2

2. Se l'azione si fonda sopra un atto che avrebbe dovuto essere iscritto nel Registro o depositato presso la (Cancelleria)[87] e ciò non ha avuto luogo, il termine decorre dal giorno in cui l'attore ne abbia avuto conoscenza.
3. La prescrizione delle azioni di cui al presente articolo si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto.
4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso fino a quando sono in carica gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori verso i quali l'azione è promossa.
5. Nel caso in cui la società sia sottoposta a procedure concorsuali, la prescrizione delle azioni di cui al comma che precede decorre a far data dal giorno di apertura del concorso. [88]

Art.118
(Ricorsi)

1. Contro tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria adottati dal Commissario della Legge in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni civili.
2. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato salva diversa decisione del Giudice d'appello.
3. L'atto contenente il gravame va depositato a mezzo di difensore in Tribunale, insieme ai motivi e con i documenti che comprovano l'interesse del ricorrente ed il fondamento della doglianza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il ricorso di cui al presente articolo è soggetto alla tassa per i ricorsi di volontaria giurisdizione.
5. Non sono ammessi ulteriori o diversi mezzi di impugnativa per i provvedimenti di cui al presente articolo.
6. Ogni altra controversia avente natura contenziosa è disciplinata dalle norme ordinarie in materia di contenzioso civile.

---

[87] Vedere nota n.2

[88] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonchè le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.
2. Se l'azione si fonda sopra un atto che avrebbe dovuto essere iscritto nel Registro o depositato presso la Cancelleria e ciò non ha avuto luogo, il termine decorre dal giorno in cui l'attore ne abbia avuto conoscenza.
3. La prescrizione delle azioni di cui al presente articolo si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto.
4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso fino a quando sono in carica gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori verso i quali l'azione è promossa.
5. Nel caso in cui la società sia sottoposta a procedure concorsuali, la prescrizione delle azioni di cui al comma che precede decorre a far data dal giorno di apertura del concorso.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 39:
L'articolo 117, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori, e tutte le azioni dirette a far dichiarare la nullità della società ovvero di deliberazioni assembleari si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.".

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.119
(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:
- la Legge 13 giugno 1990 n.68 con le sue successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del suo articolo 4 (Associazioni non commerciali e fondazioni: nozione e norme fondamentali);
- gli articoli 7, 8, 8 bis, 9, 9 bis, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 11 bis, 12, 12 bis, 13, 14, 16, 19, 20, 21, della Legge 28 aprile 1999 n.53 con le successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto 1 febbraio 2002 n.9 nelle parti incompatibili;
- l'articolo 1, comma 2, n. 3 e l'articolo 3, ultimo comma del Decreto 31 gennaio 1924 n.3;
- gli articoli 62 e 63 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nella legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

Art.120
(Norme transitorie)

1. Le società iscritte nel Registro alla data di entrata in vigore della Legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in essa contenute entro il 31 maggio 2008, depositando in (Cancelleria)[89] copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata ed approvata dall'assemblea.".
2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria alla data di entrata in vigore della Legge, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, fermo restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge. L'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività compiuta dal sindaco prima dell'entrata in vigore della Legge. In caso di decadenza dalla carica ai sensi del presente comma, il sindaco è esentato dal compimento di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 83 della Legge.".
4. Nella redazione del bilancio relativo all'anno 2006 vi è facoltà di non indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. [90]

---

[89] Vedere nota n.2

[90] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Le società iscritte nel Registro alla data di pubblicazione della legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in questa contenute entro il 31 dicembre 2008.
2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di

Art. 120 *bis*
(*Norme di coordinamento*)

1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.
2. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la (Cancelleria del Tribunale)[91] entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.
3. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina

---

inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello Statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, ferma restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge.
4. La presente legge si applica agli atti ed ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 40:
L'articolo 120 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Le società iscritte nel Registro alla data di entrata in vigore della Legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in essa contenute entro il 31 maggio 2008, depositando in Cancelleria copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata ed approvata dall'assemblea.".
2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria alla data di entrata in vigore della Legge, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, fermo restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge. L'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività compiuta dal sindaco prima dell'entrata in vigore della Legge. In caso di decadenza dalla carica ai sensi del presente comma, il sindaco è esentato dal compimento di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 83 della Legge.".
4. Nella redazione del bilancio relativo all'anno 2006 vi è facoltà di non indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

[91] Vedere nota n.2

dell'articolo 9 della Legge ovvero che la modifica non consista in una mera eliminazione di attività o settori merceologici dall'oggetto sociale.
4. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.
5. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico. [92]

---

[92] **Testo originario (Decreto Delegato n.93/2006), Articolo Unico:**
Dopo l'articolo 120 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è inserito l'articolo 120 bis nel testo che segue:
"Art.120 bis
(Norme di coordinamento)
1. Il Decreto Reggenziale 16 febbraio 2005 n.23 rimane in vigore sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5.".

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 41:
Dopo il comma 1 dell'articolo 120 *bis* della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come integrata dal Decreto Delegato n.93/2006, sono inseriti i commi che seguono:
"2. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.
3. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.
4. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge".
5. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.
6. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico.
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 17:
L'articolo *120 bis* della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 120 *bis*
(*Norme di coordinamento*)
1. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.
2. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione

Art.121
(Revisioni)

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente Legge. [93]

---

dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.
3. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge ovvero che la modifica non consista in una mera eliminazione di attività o settori merceologici dall'oggetto sociale.
4. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.
5. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico.".

[93] **Testo originario (Legge n. 47/2006):**
1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto reggenziale.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005 n.168, in materia di requisiti soggettivi ed oggetti richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto reggenziale da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della legge, verranno armonizzate le procedure previste nella Legge 22 novembre 2005 n.168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente legge.

Modifiche legislative:
Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, Articolo 42:
L'articolo 121 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella Legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente legge.".
Decreto Delegato 19 marzo 2008 n.49, Articolo 18:
L'articolo 121 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:
"Art. 121
(*Revisioni*)
1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.
2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società

Art.122

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

---

avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente Legge.".

ALTRE NORME

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.116

NULLA OSTA PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ AVENTI AD OGGETTO PARTICOLARI ATTIVITÀ ECONOMICHE O SETTORI MERCEOLOGICI.

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47, così come introdotto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell'edilizia;
4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell'energia;
8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;
9. le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;
10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
11. le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12. le attività economiche di commissionario;
13. tutte le attività economiche di servizio per l'igiene e l'estetica della persona;
14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche.
15. tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l'uso di tecnologie, e della investigazione privata.
16. le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
17. le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
18. le attività economiche connesse all'erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento. [94]

[94] **Testo originario (Decreto Delegato n.116/2007):**

Art. 2

Per le attività e i settori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 10 e 13 dell'articolo 1 il nulla osta non è necessario quando:

a) la società è costituita nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, e

---

Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47, così come introdotto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130, sono assoggettate a nulla osta del Congresso di Stato, le seguenti attività economiche e settori merceologici:

1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;
3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell'edilizia;
4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell'energia;
8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;
9. le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;
10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili;
11. le attività economiche di noleggio senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12. le attività economiche di commissionario;
13. tutte le attività economiche di servizio per l'igiene e l'estetica della persona;
14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri piriche.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 12 febbraio 2009 n.17, Articolo Unico:

All'articolo 1 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 è aggiunto il seguente punto:

"15. tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l'uso di tecnologie, e della investigazione privata.".

Decreto Delegato 31 agosto 2009 n.122, Articolo Unico:

Il punto 11) dell'articolo 1 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 è così modificato:

"11. le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;".

Decreto Delegato 25 maggio 2011 n.85, Articolo Unico:

All'articolo 1 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti punti:

" 16. le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
17. le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi.".

Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.153, Articolo Unico:

1. Nell'articolo 1 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 e successive modifiche dopo il punto 17 è aggiunto il seguente punto:

"18. le attività economiche connesse all'erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento.".

b) la totalità delle azioni o quote della società è di proprietà di persone fisiche residenti in Repubblica, e
c) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono residenti in Repubblica.

Per il trasferimento di quote o azioni che determini il venire meno del requisito di cui alla lettera b) del primo comma, così come per la nomina di un organo amministrativo che non possieda i requisiti di cui alla lettera c) del primo comma, è necessario il nulla osta preventivo del Congresso di Stato.

Ricevuto il nulla osta di cui al secondo comma, i successivi trasferimenti di quote o azioni della società e la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, non sono soggetti ad ulteriore nulla osta del Congresso di Stato.

Art. 3

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, si applica unicamente alle società costituite senza nulla osta ai sensi dell'articolo 2 primo comma.

Art. 4

E' abrogato il Decreto Delegato 23 febbraio 2007 n. 28

LEGGE 7 GIUGNO 2010 N.98

DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE

Art. 2

(Disposizioni sulle partecipazioni societarie attraverso mandati fiduciari)

1. Le società fiduciarie estere, nel rispetto di condizioni, principi e divieti di cui alla presente legge e della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche, possono eseguire mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di partecipazioni in società sammarinesi ad esse fiduciariamente intestate, a condizione che:

a) i rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela, non si svolgano in territorio sammarinese;
b) rispettino i medesimi obblighi imposti dall'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche, e dalle relative disposizioni attuative emesse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dall'Agenzia di Informazione Finanziaria, alle società fiduciarie autorizzate in San Marino;
c) dichiarino, in sede di atto costitutivo o acquisitivo della partecipazione societaria sammarinese, gli estremi della propria autorizzazione amministrativa estera a svolgere attività fiduciaria in forma professionale.

2. Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a far pervenire al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, ove posteriore, dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciariamente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi.

Art. 3

(Obblighi e diritti di recesso unilaterale delle Società Fiduciarie)

1. Nei casi in cui le società fiduciarie di cui all'articolo che precede:

a) rilevino la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità in capo ai fiducianti ovvero ai titolari effettivi;
b) si trovino nell'impossibilità, per inadempimento dei fiducianti, ovvero dei titolari effettivi, di rilevare il mantenimento dei predetti requisiti nei termini stabiliti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

devono recedere unilateralmente dal contratto.

2. Possono recedere unilateralmente dai contratti le società fiduciarie di cui all'articolo che precede allorché rilevino gravi inadempienze contrattuali dei fiducianti.

3. L'avvenuto recesso esercitato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato al fiduciante, al legale rappresentante della società per gli adempimenti relativi al libro soci, e alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

4. Con l'adempimento della comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'esercizio dei diritti sociali compete ai fiducianti.

Art. 4

(Altri obblighi di comunicazione)

1. Entro il 31 luglio 2010 tutte le società di capitali diverse da quelle con azioni anonime al portatore aventi sede legale nella Repubblica di San Marino devono far pervenire, anche per il tramite di un Notaio iscritto all'albo sammarinese, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico un estratto autentico del proprio Libro Soci, da cui si evinca la propria compagine proprietaria.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, di € 5.000,00 per ogni singola violazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio su segnalazione degli uffici/organi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Entro il 31 luglio 2010 le fiduciarie estere titolari di mandati di partecipazione in società sammarinesi alla data di entrata in vigore della presente legge devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 punto c) rendendo la dichiarazione direttamente alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. 7

(Disposizioni Finali)

1 La presente legge si applica a tutte le società di diritto sammarinese, incluse quelle richiamate all'articolo 2, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società).

2 Dovranno essere disciplinati con uno o più decreti delegati:

- divieti di detenzione e trasferimento di partecipazioni societarie;
- procedure di re-intestazione di partecipazioni a seguito delle azioni di recesso di cui al precedente articolo 3;
- criteri e deroghe nell'applicazione delle disposizioni della presente legge riguardanti le procedure di liquidazione;
- disposizioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, volte a rendere nominative le azioni al portatore a tutela dei soci che si sono uniformati alle disposizioni della presente legge.

3. Con circolare della Segreteria di Stato per l'Industria, Commercio ed Artigianato potranno essere disciplinate le modalità operative di attuazione della presente legge.

4. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società e l'Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L'accesso e l'utilizzo delle predette informazioni

non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche. [95]

[95] **Errata corrige alla Legge 7 giugno 2010 n.98 "DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE"**

A seguito di errori materiali intervenuti nella fase di stesura finale del testo della Legge 7 giugno 2010 n.98 – così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per l'Industria nella nota inviata alla Segreteria Istituzionale in data 15 luglio 2010 (prot. n.1284/2010/nl) – il comma 4 dell'articolo 1 e il comma 4 dell'articolo 7 della suddetta legge contengono talune inesattezze.

La formulazione corretta del comma 4 dell'articolo 1 della legge in oggetto è pertanto la seguente:

"4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile **successiva a tale deposito**, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.".

Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge in oggetto la dicitura "L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società" è sostituita dalla dicitura **"L'Ufficio di Controllo sulle attività economiche".**

LEGGE 1 LUGLIO 2015 n.101

LEGGE SULLE FONDAZIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DEFINIZIONI E ASPETTI GENERALI

Art.1
(Definizioni)

1. Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:
a) per "Legge", la presente legge e le sue successive modifiche;
b) per "Registro", il Registro delle Fondazioni previsto all'articolo 7;
c) per "Registro dei Revisori Contabili", il Registro dei Revisori Contabili istituito dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche;
d) per "Società Fiduciaria", la Società autorizzata all'esercizio dell'attività riservata di cui all'Allegato 1, lettera C) della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
e) per "Cancelliere", il Cancelliere del Tribunale competente alla tenuta del Registro;
f) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica e/o giuridica che versi nelle condizioni previste all'articolo 1, comma 1, punto 9) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
g) per "AIF", l'Agenzia di Informazione Finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
h) per "Ente", l'Ente privato dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, senza scopo di lucro, diverso dalle Società, che non esercita attività economica, disciplinato dalla legge;
i) per "Ente a scopo non lucrativo o no profit", gli Enti di cui alla lettera h);
l) per "certificazione":
   1) se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza e il Certificato di revoca della licenza;
   2) se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale e il Certificato di revoca della licenza;
m) per "controllo formale della documentazione" da parte del Cancelliere, la verifica esclusivamente dell'esistenza dei requisiti di forma negli atti, della presenza dei documenti, della certificazione, dell'assenza delle condizioni per l'integrazione della definizione di Soggetto Inidoneo, e della produzione degli altri documenti richiesti specificamente dalla legge al fine delle iscrizioni di atti e dati nel Registro;
n) per "fondatore", colui o coloro che destinano una serie di beni ed un patrimonio finalizzati alla costituzione di una Fondazione per la realizzazione degli scopi disciplinati dalla presente legge. In tal senso, qualora nella presente legge si faccia riferimento alla morte o alla qualifica di Soggetto Idoneo o Soggetto Inidoneo del fondatore, tale riferimento è da intendersi alla totalità dei fondatori in caso di pluralità degli stessi.

2. La certificazione dei soggetti non residenti o non aventi sede nella Repubblica di San Marino deve essere sostanzialmente equivalente a quella indicata al comma 1, lettera l). Con riferimento alle persone fisiche, è considerata sostanzialmente equivalente la certificazione dalla quale emerge l'insussistenza della qualità di Soggetto Inidoneo. Con riferimento alle persone giuridiche, è considerata

sostanzialmente equivalente la certificazione, emessa dal soggetto responsabile della tenuta del Registro delle Fondazioni nel Paese in cui la persona giuridica ha sede, dalla quale emergono i contenuti del Certificato di Vigenza. Il Commissario della Legge competente può emanare circolari al fine di individuare a livello generale le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale della certificazione. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale Generale si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle norme di attuazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica. Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle indicate dalla legge, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione dell'autorità consolare competente, che indica anche l'esistenza di eventuali altri documenti sostitutivi rilasciati dalle autorità statali straniere.

3. Le persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino e i cittadini sammarinesi possono sostituire la certificazione con la dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalità di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159.

4. La certificazione, in originale o in copia conforme, non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della fondazione.

Art.2

(Finalità)

1. La presente legge dà piena attuazione ai principi contenuti all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche ed integrazioni "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese".

2. La presente legge si propone inoltre di:

a) valorizzare la realizzazione di interessi di carattere generale o di determinate categorie di soggetti che non perseguano finalità di lucro;
b) garantire lo svolgimento di attività caratterizzate dalla pubblica utilità o utilità sociale;
c) garantire un efficace controllo delle fondazioni al fine di prevenire e reprimere gli abusi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. La presente legge si propone, altresì, di allineare la legislazione sammarinese al rispetto delle raccomandazioni e degli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art.3

(Ambito di applicazione ed esclusione)

1. La presente legge disciplina le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica con sede nel territorio della Repubblica di San Marino.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge, la Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della presente legge le fondazioni bancarie che rimangono disciplinate dalla Legge 29 novembre 1995 n. 130 e successive modifiche.

3. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della presente legge, le fondazioni, gli enti privati, i comitati e più in generale ogni forma di aggregazione che, indipendentemente dalle finalità, non abbia acquisito la personalità giuridica.

4. Negli enti di cui al comma 3 rispondono delle obbligazioni illimitatamente e con il proprio patrimonio coloro che hanno agito direttamente anche ed ai fini delle eventuali responsabilità penali.

Art. 4.

(Definizione e scopi della fondazione)

1. Per fondazione si intende un ente privato disciplinato dalla presente legge, dotato di personalità giuridica, di un'organizzazione di beni, di un patrimonio e di autonomia patrimoniale, senza scopo di lucro, diverso dalle società, che non esercita attività economica, creato da uno o più fondatori, persone fisiche e/o giuridiche, che destinano, in piena autonomia, il patrimonio ad un determinato scopo esclusivamente di pubblica utilità ed in uno dei settori indicati al comma 3.
2. Nella fondazione è determinante il patrimonio destinato dal fondatore alla fondazione per il raggiungimento degli scopi da esso individuati.
3. Le fondazioni individuano la loro attività in uno o più dei seguenti settori di intervento:

a) culturale;
b) sanitario e assistenziale;
c) artistico;
d) musicale, teatrale;
e) danza;
f) volontariato;
g) istruzione e formazione;
h) tutela dei diritti civili;
i) tutela dell'ambiente;
l) promozione dell'arte;
m) culto;
n) ricreativo;
o) assistenziale;
p) solidarietà sociale;
q) ricerca scientifica;
r) ogni altro settore diverso da quelli sopra elencati che non preveda l'esercizio di un'attività economica ad eccezione di quelle strettamente accessorie direttamente connesse di cui all'articolo 53 e che non costituisca attività riservata a particolari autorizzazioni o comunque disciplinata da leggi speciali.

4. In ogni caso lo scopo delle fondazioni deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile dall'atto costitutivo e dallo statuto e rispettare le norme della presente legge e le eventuali autorizzazioni prescritte per determinati settori di attività in relazione a leggi speciali di riferimento.

Art.5

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS)

1. Per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) si intendono gli enti privati, comunque dotati di personalità giuridica e diversi dalle Società, costituiti anche sotto forma di fondazioni, che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro e con attività diretta a fini altruistici e che operano con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse. Le fondazioni che vogliono svolgere attività non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) debbono svolgere la loro attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse, in uno o più dei seguenti settori d'intervento:

a) attività a solidarietà presunta:
   1) assistenza sociale e socio sanitaria;
   2) beneficenza;
   3) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;

4) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente;
6) promozione della cultura e dell'arte;

b) attività a solidarietà condizionata:
1) assistenza sanitaria;
2) istruzione;
3) formazione;
4) tutela dei diritti civili.

2. Le attività a solidarietà condizionata si considerano solidaristiche solo quando dall'atto costitutivo e dallo statuto risulti che sono dirette ad arrecare beneficio a categorie di soggetti predeterminati che versino in specifiche condizioni di bisogno ovvero a persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

3. Per attività di beneficenza si intendono le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti o comunque finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operino direttamente nei confronti delle suddette persone ed anche a favore di altre ONLUS o di enti pubblici.

4. Per attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente si intende l'attività svolta, con le autorizzazioni dei competenti organi previste dalle leggi speciali di riferimento, in uno o più dei seguenti settori:

a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

5. Per attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente si intende anche quella affidata dalla fondazione ad università, enti di ricerca o altre fondazioni che la svolgono direttamente.

6. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 7 con l'acronimo, dopo la denominazione, di ONLUS e possono godere di particolare trattamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono ottenere agevolazioni di carattere fiscale e tributario in conformità agli scopi perseguiti e sulla base di apposite disposizioni normative emanate con decreto delegato.

7. Con decreto delegato possono essere variati, ampliati o ridotti i settori di attività di cui al comma 1.

Art.6

(Requisiti della fondazione - Responsabilità)

1. La fondazione può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche.

2. In ogni caso la fondazione non può essere costituita da persone giuridiche che esercitano la propria attività nell'ambito dell'attività fiduciaria.

3. La destinazione, anche per testamento purché redatto nella forma di testamento pubblico, di un complesso di beni patrimoniali ad uno scopo stabilito da chi dispone il patrimonio, può essere finalizzata alla costituzione di una fondazione.

4. L'atto di fondazione può essere revocato fino a quando non sia intervenuta l'iscrizione del registro di cui all'articolo 16, tuttavia tale facoltà non è esercitabile dagli eredi.
5. Non possono costituire la fondazione le persone fisiche e/o giuridiche che rivestono la qualifica di "Soggetto Inidoneo".
6. Nelle fondazioni con personalità giuridica, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la fondazione con il proprio patrimonio.
7. La violazione delle disposizioni contenute ai commi 2 e 5 comporta la nullità della fondazione.

Art.7

(Registro delle Fondazioni)

1. E' istituito il Registro delle Fondazioni, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna fondazione:
a) estremi dell'atto costitutivo;
b) denominazione, con l'indicazione dell'acronimo ONLUS per fondazioni che esercitano le attività indicate all'articolo 5 e sue eventuali variazioni;
c) sede sociale e sue eventuali variazioni;
d) ammontare del patrimonio e sue eventuali variazioni;
e) settore d'intervento tra quelli elencati all'articolo 4, comma 3, e sue eventuali variazioni;
f) generalità dei legali rappresentanti, dei componenti il consiglio direttivo, dei sindaci, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
g) data di approvazione del bilancio;
h) provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della fondazione, l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'autorità giudiziaria ritenga utile far annotare.
2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite, salva diversa disposizione di legge, su domanda del legale rappresentante o dei liquidatori, corredata dai relativi documenti.
3. Devono essere, inoltre, depositati presso la Cancelleria tutti i verbali delle adunanze del fondatore e delle riunioni del consiglio direttivo delle fondazioni dai quali risultano le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, all'introduzione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e alle nomine delle cariche, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.
4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritte nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza. I verbali delle fondazioni, le istanze, i certificati, i provvedimenti di iscrizione e in generale tutti gli atti contenuti nel fascicolo della fondazione presso il Tribunale possono essere creati, trasmessi, depositati, comunicati, notificati, tenuti e conservati in formato elettronico, con le modalità e le garanzie che saranno stabilite con apposito regolamento del Congresso di Stato.
5. Il Registro può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.
6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione.
7. Per ottenere l'iscrizione della fondazione nel Registro devono comunque essere depositate presso la Cancelleria le certificazioni relative al fondatore, ai componenti del consiglio direttivo, ai sindaci nominati in sede di costituzione della fondazione.

8. Il deposito presso la Cancelleria delle certificazioni di coloro che ricoprono le cariche, deve essere effettuato in caso di conferma nell'incarico ovvero di sostituzione ed è condizione per ottenere l'iscrizione nel Registro.
9. Ove per l'assunzione della carica sia richiesta l'iscrizione ad albi od ordini professionali o registri speciali, deve comunque essere depositata presso la Cancelleria anche un'attestazione di iscrizione rilasciata dall'organismo preposto alla tenuta dell'albo o del registro.
10. I membri del consiglio direttivo e i sindaci, nella relazione annuale al bilancio di rispettiva competenza oppure in allegato ad essa dichiarano, sotto la loro personale responsabilità, la permanenza in capo ai medesimi delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.

Art.8
(Patrimonio della fondazione)

1. Il patrimonio della fondazione è formato:
a) dal complesso di beni o somme di danaro conferiti e destinati dal fondatore all'atto della costituzione;
b) dagli apporti del fondatore successivi alla costituzione;
c) dai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi di cui all'articolo 53;
d) dalle erogazioni, donazioni, elargizioni, liberalità e dai legati;
e) dai contributi sia pubblici che privati;
f) dai beni immobili e mobili;
g) dagli avanzi di gestione;
h) dai fondi di riserva statutariamente previsti.

Art. 9
(Ammontare del patrimonio)

1. L'ammontare del patrimonio della Fondazione non può essere inferiore ad euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00).

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONIE

Art.10
(Conferimenti e versamenti)

1. Il patrimonio della fondazione è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto.
2. Il patrimonio della fondazione, quando lo statuto non preveda diversamente, viene conferito in denaro che deve essere integralmente versato presso un istituto di credito sammarinese entro sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione della fondazione nel Registro di cui all'articolo 7.
3. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dalla Legge 5 ottobre 2011 n.159, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura del presidente della fondazione.
4. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della fondazione e si deve procedere alla liquidazione. In caso di inerzia del consiglio direttivo, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente al consiglio direttivo un

termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'effettuazione dei conferimenti.
5. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti i beni suscettibili di valutazione economica, ma non prestazioni di opera o servizi o diritti personali di godimento. Tali conferimenti debbono comunque essere dichiarati contestualmente alla stipulazione dell'atto costitutivo della fondazione o alla delibera di aumento del patrimonio.
6. Il fondatore che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore.
7. Per i beni conferiti il fondatore è tenuto alle stesse obbligazioni cui sarebbe stato tenuto se li avesse venduti.
8. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese. La relazione giurata non può essere redatta da chi versi nelle cause di ineleggibilità previste per i sindaci dall'articolo 32. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari al valore per cui è stato conferito. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo o alla delibera di aumento del patrimonio.

Art.11
(Fondatore unico)

1. Le fondazioni possono avere un fondatore unico al momento della loro costituzione.
2. Il fondatore unico esercita i poteri e diritti attribuiti dalla presente legge.
3. L'esistenza del fondatore unico deve essere iscritta nel Registro.
4. In caso di insolvenza della fondazione, il fondatore unico risponde illimitatamente delle obbligazioni della fondazione esclusivamente qualora:
a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del fondatore unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 16, in caso di costituzione di fondazione con atto unilaterale,
ovvero
b) i conferimenti non risultino interamente versati entro il termine di sessanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro della fondazione costituita con atto unilaterale.

Art.12
(Riduzione del patrimonio)

1. Quando risulta che il patrimonio della fondazione è diminuito di oltre un terzo, il consiglio direttivo e, nel caso di inerzia, il collegio sindacale o il sindaco unico, senza indugio convoca il fondatore per gli opportuni provvedimenti e, qualora il patrimonio non sia prontamente ricostituito, il fondatore provvede a ridurre il patrimonio salvi i limiti di legge previsti dall'articolo 9.
2. La riduzione del patrimonio può essere deliberata quando risulti esuberante rispetto agli scopi della fondazione. La deliberazione può essere eseguita soltanto trascorsi novanta giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro, purché entro questo termine nessun creditore abbia presentato opposizione.
3. La convocazione del fondatore che deve provvedere alla riduzione del patrimonio, nei casi in cui questa sia obbligatoria, può essere disposta dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, qualora non vi provveda chi è obbligato ad effettuarla ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui il fondatore, convocato a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza del consiglio direttivo, del collegio sindacale, del sindaco unico o di qualunque interessato ovvero

d'ufficio, dispone la riduzione del patrimonio in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.
5. Se, per la perdita di oltre un terzo del patrimonio, questo si riduce al di sotto del minimo di legge, il consiglio direttivo deve convocare il fondatore per i provvedimenti di cui all'articolo 56.

Art.13
(Aumento del patrimonio)

1. Non può essere deliberato l'aumento di patrimonio fino a che quello precedentemente sottoscritto non sia interamente versato.
2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, i membri del consiglio direttivo sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai terzi.
3. Il fondatore può aumentare il patrimonio della fondazione imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
4. In ogni caso di aumento del patrimonio, il fondatore è tenuto al versamento con le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 10.

CAPO III
DELLA COSTITUZIONE CON ATTO TRA VIVI E DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO

Art.14
(Forma dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo della fondazione deve avere, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico.

Art.15
(Contenuto dell'atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo deve indicare:
a) la denominazione;
b) lo scopo tra uno o più settori di attività elencati all'articolo 4, comma 3;
c) l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere percepiti dal fondatore neppure in forma indiretta;
d) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, del bilancio e della nota integrativa e le relative modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi della fondazione;
e) le modalità di scioglimento ed estinzione della fondazione;
f) le modalità di devoluzione a fini esclusivamente pubblici del patrimonio in caso di scioglimento della fondazione;
g) per le ONLUS l'esatta tipologia e le caratteristiche dei soggetti beneficiari delle attività svolte dalle ONLUS stesse;
h) la durata;
i) la sede;
l) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza del fondatore per le persone fisiche, ovvero la denominazione, la data e il luogo di costituzione, la sede e il numero di iscrizione nel registro delle società per le persone giuridiche, che hanno partecipato in qualità di fondatore alla stipulazione dell'atto costitutivo;

m) l'ammontare del patrimonio e il valore attribuito ai conferimenti in natura ed il relativo criterio di valutazione;
n) i conferimenti di ciascun fondatore;
o) le norme sul patrimonio e sui proventi della fondazione;
p) la nomina dei primi componenti degli organi della fondazione;
q) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della fondazione, con particolare riferimento a:
   1) regolamentazione dei poteri spettanti ai fondatori superstiti e ai casi di perdita della qualifica di Soggetto Idoneo da parte di alcuni dei fondatori in relazione a fondazioni costituite da più fondatori;
   2) regolamentazione degli eventuali poteri spettanti ai soggetti terzi che conferiscano denaro o beni alla fondazione nei casi di liquidazione volontaria della stessa e di modifica dello scopo della fondazione medesima.

2. Lo statuto contiene le norme relative alla nomina, alla convocazione, alla composizione e ai poteri degli organi della fondazione, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza ed inoltre le norme relative al funzionamento degli organi della fondazione.
3. Anche se oggetto di atto separato, lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.
4. Gli elementi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), m) ed o) devono essere indicati nell'atto costitutivo a pena di nullità.

Art.16

(Deposito dell'atto costitutivo ed iscrizione nel registro)

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della fondazione, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge, ne deposita copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, il fondatore o comunque il legale rappresentante nominato può provvedervi a spese della fondazione.
3. L'iscrizione della fondazione è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta di iscrizione iscrive la fondazione nell'apposito Registro ovvero emette provvedimento motivato di diniego da notificarsi al soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
5. Qualora il Cancelliere rifiuti l'iscrizione nel Registro, ovvero non provveda all'iscrizione nel termine di cui al comma 4, il notaio o, in difetto, il legale rappresentante nominato o il fondatore, può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe dovuto emettere il provvedimento. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ordina con decreto l'iscrizione della fondazione nel Registro. In caso di diniego dell'iscrizione della fondazione nel Registro, il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
6. L'iscrizione della fondazione nel Registro è comunicata dal Cancelliere anche al Comitato di Controllo delle Fondazioni di cui all'articolo 42 entro quindici giorni dall'esecuzione della formalità.
7. Con l'iscrizione nel Registro, la fondazione acquista personalità giuridica, che perdura fino alla cancellazione dal Registro medesimo.

8. Per le operazioni compiute in nome della fondazione prima dell'iscrizione, sono illimitatamente, solidalmente e personalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono, altresì, solidalmente, illimitatamente e personalmente responsabili anche coloro che tra i fondatori nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. I patti contrari non sono opponibili ai terzi.
9. Con l'acquisto della personalità giuridica il patrimonio della fondazione è distinto dal patrimonio del fondatore.
10. Nella fondazione con personalità giuridica per le obbligazioni risponde soltanto la fondazione con il proprio patrimonio.
11. L'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni di beni immobili o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.
12. L'acquisto della personalità giuridica non consente, altresì, di acquistare beni immobili all'estero senza l'autorizzazione del Comitato di Controllo con le modalità stabilite all'articolo 52.

Art.17
(Modifiche dello statuto)

1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro e, contestualmente al deposito, allega le eventuali autorizzazioni e documenti richiesti. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel Registro.
2. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine al legale rappresentante. Il legale rappresentante nei trenta giorni successivi e, in mancanza, il sindaco unico o ciascun membro del collegio sindacale a spese della fondazione, possono ricorrere al Commissario della Legge. In questo caso il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge, provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro. Il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.
3. Le clausole dello statuto possono essere modificate su richiesta del fondatore nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Art.18
(Nullità della fondazione)

1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della fondazione può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, oltreché per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, nonché degli articoli 14 e 15, comma 4, anche nell'ipotesi di illiceità dello scopo.
2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della fondazione dopo l'iscrizione nel Registro ed il fondatore non è liberato dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori.
3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.
4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della fondazione e deve essere iscritta nel Registro.

CAPO IV
DELLA COSTITUZIONE PER TESTAMENTO

Art.19
(Costituzione per testamento)

1. La costituzione della fondazione per atto mortis causa è disposta per testamento pubblico a pena di nullità.

Art.20
(Disposizioni testamentarie)

1. Con il testamento che dispone la costituzione di una fondazione, il testatore ha la facoltà di:
a) prevedere tutti gli elementi che la legge richiede per l'atto costitutivo di cui al Capo III del presente Titolo, manifestando la propria volontà di spogliarsi in modo definitivo della proprietà dei beni da destinarsi allo scopo della fondazione indicandone le modalità esecutive;
b) manifestare la propria volontà di destinare determinati beni per realizzare lo scopo di una fondazione, lasciando ad altri il compito di completare il negozio di fondazione degli elementi mancanti;
c) disporre, come onere per uno o più eredi o legatari, di istituire una fondazione determinandone tutti gli elementi ovvero indicare unicamente i mezzi, i beni e lo scopo.
2. Il notaio che procede alla costituzione di una fondazione in esecuzione a disposizioni testamentarie deve darne comunicazione al Comitato di Controllo entro trenta giorni dalla costituzione.
3. Nel caso in cui la disposizione testamentaria destinata alla costituzione di una fondazione non identifichi il soggetto obbligato, la costituzione viene effettuata da soggetto all'uopo designato dal Comitato di Controllo a richiesta di notaio all'uopo incaricato.
4. Il Comitato di Controllo in seguito alla comunicazione del notaio di cui al comma 3 è autorizzato a promuovere gli atti conservativi che reputi necessari per l'esecuzione della disposizione testamentaria e, in particolare, a richiedere al Commissario della Legge, in caso di urgenza o necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni che formeranno oggetto del patrimonio della fondazione.
5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 in quanto compatibili.

TITOLO II
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

CAPO I
IL FONDATORE

Art. 21
(Dei poteri del fondatore, delle modalità e del funzionamento delle adunanze e delle relative deliberazioni)

1. Il fondatore ha la facoltà di svolgere tutte le attività consultive e deliberative previste dalla presente legge e dallo statuto della fondazione.

2. Quando alla fondazione hanno partecipato più fondatori, questi deliberano a maggioranza ed in proporzione al valore del patrimonio o dei conferimenti da ciascuno di essi apportato alla fondazione.
3. Nelle ipotesi in cui non sia possibile addivenire a deliberazione, la stessa è demandata a soggetto all'uopo designato dal Comitato di Controllo.
4. In caso di morte del fondatore unico ovvero di tutti i fondatori, le funzioni ad essi spettanti sono assunte dal Comitato di Controllo. La disposizione che precede si applica anche nel caso in cui il fondatore unico ovvero tutti i fondatori divengano Soggetti Inidonei. Le deliberazioni del fondatore sono trascritte nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di cui all'articolo 39, comma 4, lettera a), che è sottoscritto dal segretario verbalizzante nominato, di volta in volta o permanentemente, dal fondatore.
5. Le adunanze del fondatore sono convocate dal presidente del consiglio direttivo su richiesta del fondatore ed ogni qualvolta il presidente del consiglio direttivo lo ritenga necessario e, in caso di inerzia o impedimento del presidente, dal vice presidente del consiglio direttivo.
6. Qualora né il presidente né il vice-presidente provvedano alla convocazione delle adunanze, la convocazione può essere disposta dal sindaco unico o dal presidente del collegio sindacale.
7. Il fondatore può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'adunanza e di designare la persona che deve presiederla in caso di inerzia del sindaco unico o del presidente del collegio sindacale.
8. Alle adunanze del fondatore devono essere invitati, senza diritto di voto, tutti i membri del consiglio direttivo, il sindaco unico ovvero tutti i membri del collegio sindacale.
9. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità, le procedure di convocazione ed il funzionamento dell'adunanza, ivi comprese le modalità di votazione.
10. Lo statuto deve in ogni caso prevedere che:
a) le adunanze devono tenersi nel territorio della Repubblica;
b) l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno;
c) l'avviso di convocazione dell'adunanza sia inviato al fondatore, a tutti i membri del consiglio direttivo, al sindaco unico o a tutti i membri del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata presso la loro residenza, o anche a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax almeno otto giorni prima dell'adunanza;
d) in caso di urgenza le adunanze del fondatore possono comunque tenersi anche senza le formalità di cui alla lettera c), con la presenza del fondatore, dell'intero consiglio direttivo, del sindaco unico o di tutti i membri del collegio sindacale.

CAPO II
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22
(Competenze del consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo, composto da un numero minimo di tre membri compreso il presidente nominato per il primo periodo di carica, con l'atto costitutivo, ha il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento degli scopi della fondazione.
2. Il consiglio direttivo attua, nel rispetto degli scopi statutari, le volontà del fondatore.
3. Il consiglio direttivo:

a) persegue le finalità e gli scopi istituzionali previsti nell'atto costitutivo e nello statuto;
b) delibera la stipula di contratti di fornitura per beni e servizi e a favore della fondazione;
c) propone al fondatore l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili funzionali all'esercizio delle attività di competenza della fondazione;
d) delibera l'accensione di mutui;
e) predispone il bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa;
f) delibera l'assunzione di personale dipendente, collaboratori e consulenti;
g) propone al fondatore tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
h) delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della fondazione.

4. Il consiglio direttivo può nominare, al suo interno, il vice-presidente al quale sono affidate le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

5. Il consiglio direttivo può nominare, al suo interno, il tesoriere che senza autonomi gestionale provvede esclusivamente su delega del consiglio direttivo a custodire il patrimonio della fondazione.

6. La maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.

Art. 23

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di membri del consiglio direttivo e, se eletti, decadono dalla carica i Soggetti Inidonei.

2. Lo statuto può inoltre prevedere altre cause di incompatibilità, limiti e criteri per l'assunzione della carica o la decadenza da membro del consiglio direttivo.

Art. 24

(Funzionamento del consiglio direttivo)

1. Lo statuto contiene le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio direttivo. In ogni caso prevede:
a) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;
b) che non sono ammesse procure;
c) che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso anche fra persone scelte tra i non appartenenti;
d) che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

2. Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio direttivo possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso lo statuto comunque prevede che:
a) il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
b) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
c) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

Art. 25

(Durata dell'incarico dei membri del consiglio direttivo)

1. L'incarico di membro del consiglio direttivo può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.
2. I membri del consiglio direttivo possono essere revocati dal fondatore anche prima della scadenza del termine purché ricorra una giusta causa.
3. In caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo la revoca e/o la nomina dei membri del consiglio direttivo avviene con deliberazione del Comitato di Controllo.
4. I membri del consiglio direttivo possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri membri o, in difetto, al sindaco unico o al collegio sindacale.
5. La rinuncia di un membro del consiglio direttivo può avere effetto immediato se la maggioranza del consiglio direttivo rimane in carica.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei membri del consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare il fondatore perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
7. Se vengono a mancare tutti i membri del consiglio direttivo, il fondatore è convocato dal sindaco unico o dal collegio sindacale per la nomina dell'intero consiglio.
8. La cessazione dei membri del consiglio direttivo per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.

Art. 26

(Potere di rappresentanza p*residente)*

1. Il potere di rappresentanza, attraverso il quale la fondazione acquista diritti, assume obbligazioni e sta in giudizio, salva diversa disposizione dello statuto, compete al presidente del consiglio direttivo che ha il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nelle finalità statutarie salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto.
2. Gli atti relativi al bilancio sono sottoscritti dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente.
3. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo.
4. Il presidente promuove, previa deliberazione del consiglio direttivo, azioni giudiziarie, amministrative e resiste ad azioni promosse contro la fondazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
5. L'inosservanza dei limiti derivanti dalle finalità statutarie o dallo statuto non può essere opposta ai terzi in buona fede.

Art. 27

(Impugnazioni delle deliberazioni del consiglio direttivo)

1. Il membro del consiglio direttivo assente o dissenziente, il sindaco unico o ciascun membro del collegio sindacale può impugnare le deliberazioni del consiglio direttivo che non sono prese in conformità della legge o dello statuto ricorrendo al Commissario della Legge per chiedere l'annullamento ed eventualmente la sospensione in via d'urgenza delle deliberazioni impugnate.
2. Il ricorso è proposto presso la Cancelleria entro il termine di dieci giorni dal deposito della copia del verbale del consiglio direttivo; in mancanza di deposito il ricorso è proposto entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a

conoscenza della deliberazione purché non oltre il termine di due anni dalla deliberazione medesima.
3. Il Commissario della Legge, se la opposizione appare prima facie seriamente fondata, può disporre con decreto la sospensione provvisoria della deliberazione.
4. Il decreto è notificato d'ufficio, ed a spese degli opponenti, al legale rappresentante ed ai sindaci; di ciò viene presa nota nel Registro.
5. Entro trenta giorni dalla notifica, e sempreché il consiglio direttivo non abbia iniziato un procedimento per la conferma della deliberazione opposta, l'opponente deve introdurre un procedimento in contraddittorio per l'annullamento della deliberazione; diversamente l'opposizione si intende decaduta definitivamente.
6. Tutti i motivi di impugnazione della stessa delibera sono decisi con un'unica sentenza.
7. L'annullamento non può essere pronunciato se la delibera impugnata è sostituita con altra delibera conforme a legge, fermo restando che le spese relative al giudizio di impugnazione sono a carico della fondazione.
8. L'eventuale annullamento delle deliberazioni non pregiudica il diritto dei terzi in buona fede.

Art. 28

(Responsabilità dei membri del consiglio direttivo)

1. I membri del consiglio direttivo adempiono agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione della fondazione secondo le regole del mandato, salvo il disposto dell'articolo 29 e senza pregiudizio delle sanzioni penali.
2. In particolare rispondono:
a) della regolare tenuta dei libri della fondazione e dei libri contabili;
b) della oculata vigilanza sulla gestione;
c) della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 40;
d) dell'obbligo di destinare le risorse economiche e finanziarie della fondazione esclusivamente agli scopi statutari;
e) della diligente esecuzione degli eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dei provvedimenti e/o prescrizioni emanati dal Comitato di Controllo;
f) dei danni che siano derivati alla fondazione dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o beni della fondazione.
3. I membri del consiglio direttivo rispondono verso i creditori della fondazione per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio. L'azione di responsabilità dei creditori può essere esercitata quando il patrimonio della fondazione risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
4. I membri del consiglio direttivo sono pure responsabili personalmente verso il fondatore ed anche verso i terzi che siano stati danneggiati da atti colposi o dolosi da loro compiuti.
5. L'azione di responsabilità contro i membri del consiglio direttivo è promossa dal fondatore e, in caso di morte o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, dal Comitato di Controllo.
6. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio dei membri del consiglio direttivo e in questo caso la loro sostituzione avviene con le modalità di cui all'articolo 25.
7. La fondazione può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate, con atto di rinuncia del fondatore e, in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, dal Comitato di Controllo. La rinuncia non è opponibile ai creditori della

fondazione, mentre la transazione può essere impugnata da questi solo se ricorrono gli estremi dell'actio pauliana.
8. I membri del consiglio direttivo, i sindaci, i liquidatori sottoposti a procedimento penale per fatti inerenti la carica o per altri fatti di grave rilevanza penale possono essere sospesi dalle loro funzioni con provvedimento dello stesso organo o ufficio competente all'assegnazione dell'incarico. La condanna per i fatti di cui al presente comma comporta la decadenza definitiva dalla carica e l'incapacità ad assumere le funzioni di membro del consiglio direttivo o liquidatore di fondazioni per il tempo che sarà fissato dalla sentenza.

Art. 29
(Limiti della responsabilità dei membri del consiglio direttivo)

1. La responsabilità dei membri del consiglio direttivo riguarda le azioni od omissioni da loro compiute, dal giorno in cui hanno assunto l'incarico a quello in cui sono sostituiti da altri membri o dai liquidatori.
2. Non è responsabile delle deliberazioni collegiali il membro del consiglio direttivo che, essendo immune da colpa, non abbia partecipato alla deliberazione o abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il suo motivato dissenso in ordine alle decisioni risultanti dal verbale stesso.

CAPO III
DEI SINDACI

Art. 30
(Nomina, cessazione e decadenza)

1. La nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale è obbligatoria.
2. Il sindaco unico o il collegio sindacale è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale è effettuata con deliberazione dal Comitato di Controllo.
3. I sindaci restano in carica per tre esercizi.
4. La cessazione del sindaco per scadenza del termine, rinuncia all'incarico, decadenza ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito.
5. L'incarico di sindaco è rinnovabile, liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.
6. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge sentito l'interessato.
7. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad almeno una riunione del consiglio direttivo.

Art. 31
(Sostituzione)

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco unico o dell'intero collegio sindacale la sostituzione è deliberata dal fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo la sostituzione è effettuata dal Comitato di Controllo.
2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci del collegio sindacale la sostituzione è effettuata dal fondatore; in caso di morte del fondatore o

quando questi divenga Soggetto Inidoneo la sostituzione è effettuata dal Comitato di Controllo; in tal caso i nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 32

(Cause di ineleggibilità e decadenza)

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che:
a) sono Soggetti Inidonei;
b) sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei membri del consiglio direttivo della fondazione;
c) sono coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del fondatore;
d) sono in ogni modo legati alla fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
e) risultano cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili;
f) sono stati cancellati o radiati dall'albo professionale.
2. Lo statuto può prevedere cause di incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 33

(Composizione del collegio sindacale e requisiti del sindaco unico)

1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri.
2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I restanti membri, se non iscritti a tale Registro, devono risultare iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine i certificati e le attestazioni straniere sono considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.
4. La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.
5. Il presidente del collegio sindacale è nominato in seno al collegio a maggioranza dei suoi membri.
6. Il sindaco unico deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 34

(Riunioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni trimestre.
2. Delle riunioni del collegio sindacale è redatto verbale che è trascritto nel libro previsto dall'articolo 39, comma 4, lettera c), ed è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.

Art. 35

(Doveri e poteri del collegio sindacale o del sindaco unico)

1. Il sindaco unico o il collegio sindacale devono:

a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi della fondazione;
b) esercitare il controllo contabile;
c) intervenire alle riunioni del consiglio direttivo;
d) esprimere ai membri del consiglio direttivo pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazioni del patrimonio o la stipulazione di contratti di mutuo;
e) manifestare ai membri del consiglio direttivo il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale della riunione del consiglio direttivo;
f) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo dei componenti il consiglio direttivo;
g) convocare il fondatore, previa comunicazione ai membri del consiglio direttivo, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità;
h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge;
i) segnalare al Comitato di Controllo fatti di rilevante gravità per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Il sindaco può in qualsiasi momento:
a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
b) chiedere ai membri del consiglio direttivo qualunque informazione e notizia rilevante ai fini del controllo ed anche sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

3. In presenza di collegio sindacale i poteri di cui al comma 2 sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del collegio sindacale stesso. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al collegio sindacale.

4. Gli accertamenti, le indagini, gli atti di controllo ed ispezione, le decisioni o le deliberazioni del sindaco unico, del collegio sindacale e/o dei suoi membri, devono risultare dal libro previsto dall'articolo 39, comma 4, lettera c).

Art. 36
(Responsabilità)

1. I sindaci adempiono i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e conservano il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. I sindaci rispondono verso la fondazione, il fondatore ed i terzi, solidalmente con i componenti il consiglio direttivo, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

3. L'azione di responsabilità è promossa dal fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo l'azione di responsabilità è promossa dal Comitato di Controllo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 37
(Segnalazione ai sindaci)

1. Il fondatore può segnalare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale o al sindaco unico il quale deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte allo stesso fondatore, convocandolo

immediatamente se la denuncia appare fondata e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Tribunale ai sensi dell'articolo 38.

Art. 38

(Denuncia al Tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che i componenti il consiglio direttivo abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla fondazione, il sindaco unico, il collegio sindacale ovvero il fondatore e, in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, il Comitato di Controllo possono denunciare tali gravi irregolarità al Commissario della Legge.
2. Il Commissario della Legge, sentiti i componenti il consiglio direttivo, il sindaco unico o i membri del collegio sindacale, ovvero i denuncianti, assunta ogni opportuna informazione ed espletate le indagini sommarie del caso, può ordinare una inchiesta a spese della fondazione, avvalendosi anche di periti nominati d'ufficio; può altresì imporre ai denuncianti il deposito di una cauzione per le spese e l'eventuale risarcimento dei danni.
3. Se le irregolarità denunciate sussistono, il Commissario della Legge, a seconda delle circostanze emergenti, può disporre i provvedimenti d'urgenza che appaiono più idonei a limitare gli effetti di tali irregolarità ed emanare ogni disposizione occorrente per eliminare l'irregolarità e, qualora necessario, per assicurare la continuità dell'attività della fondazione. A tal fine può convocare il fondatore per le deliberazioni conseguenti e nominare un amministratore giudiziario, previa revoca dei componenti il consiglio direttivo in carica.
4. L'amministratore giudiziario è incaricato dell'ordinaria amministrazione; eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione necessari per prevenire irreparabili pregiudizi alla fondazione sono autorizzati dal Commissario della Legge; può proporre l'azione sociale di responsabilità contro i membri del consiglio direttivo ed i sindaci e, qualora la fondazione versi in situazione di insolvenza, presentare istanze per l'apertura di procedure concorsuali.
5. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca il fondatore per la nomina dei nuovi membri del consiglio direttivo e sindaci o per proporre, se sussistente una causa di scioglimento, la liquidazione della fondazione. L'amministratore giudiziario deposita in Tribunale, assieme all'avviso di convocazione, il rendiconto della gestione.

TITOLO III
DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA FONDAZIONE E DEL BILANCIO

Art. 39

(Libri della fondazione e scritture contabili obbligatorie)

1. La fondazione tiene, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.
2. Conserva, altresì, ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.
3. I libri ed i documenti indicati nei commi 1 e 2 sono conservati nella sede della fondazione per cinque anni.
4. La fondazione, inoltre, tiene:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del fondatore;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del sindaco unico ovvero del collegio sindacale.

5. I libri indicati al comma 4 sono conservati nella sede della fondazione per tutta la durata della stessa. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai commi 1 e 2 presso lo studio di un notaio o dottore commercialista o esperto contabile iscritto all'albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari, amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 68, comma 5. La fondazione deposita presso la Cancelleria del Tribunale la dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri di cui ai commi 1 e 2.

6. Prima del loro uso tutti i libri sono vidimati dai soggetti per legge autorizzati seguendo le formalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 40

(Il bilancio)

1. Il bilancio è il documento attraverso il quale il consiglio direttivo, per ogni esercizio sociale che coincide con l'anno solare, rappresenta il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione e del risultato economico dell'esercizio.

2. Per la redazione del bilancio, i principi di redazione dello stesso, la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, il contenuto dello stato patrimoniale, le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, il contenuto del conto economico, l'iscrizione dei ricavi, proventi e oneri, i criteri di valutazione del bilancio, il contenuto della nota integrativa, la relazione dei sindaci, il deposito del bilancio e la pubblicazione dello stesso si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 74 e seguenti della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

3. Il bilancio e la nota integrativa sono approvati dal solo consiglio direttivo.

TITOLO IV
DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI DELLA FONDAZIONIE

Art. 41

(Obblighi e divieti)

1. La fondazione è tenuta a:

a) aggiornare costantemente i libri e la documentazione obbligatoria indicata all'articolo 39;
b) redigere ed approvare il bilancio e la nota integrativa annuali;
c) tenere ed aggiornare costantemente la contabilità inerente le entrate e le uscite;
d) perseguire esclusivamente le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto dirette al perseguimento di interessi collettivi;
e) non esercitare direttamente ed indirettamente qualunque attività economica o comunque avente fine di lucro e comunque attività diverse da quelle istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto ad eccezione delle attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi e le finalità istituzionali delle fondazioni, di cui all'articolo 53;
f) non acquisire sia direttamente che indirettamente partecipazioni in società senza la preventiva autorizzazione del Comitato di Controllo al quale deve essere indirizzata apposita istanza motivata ai sensi dell'articolo 51 che dimostri la connessione della partecipazione con lo scopo perseguito dalla fondazione. Il comitato di controllo predispone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge proposta di

normativa volta a disciplinare limiti e a dettare prescrizioni relativi all'acquisto delle predette partecipazioni che verrà adottata nella forma del regolamento del Congresso di Stato;

g) non distribuire, sia in modo diretto sia in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione; costituiscono indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione:
   1) la cessione di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo nonché ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado e a imprese e/o società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
   2) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale:
      a) per valore normale di beni immobili si intende il valore individuato sulla base dei criteri dettati dall'articolo 25 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche;
      b) per valore normale di beni diversi dai beni immobili si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
   3) la corresponsione agli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori ad euro 2.000,00 (duemila/00) fatto salvo il diritto all'integrale rimborso delle spese per attività strettamente correlate all'esercizio delle funzioni nell'interesse della fondazione;
   4) la corresponsione agli organi di controllo di emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dai tariffari in vigore fatto salvo il diritto all'integrale rimborso delle spese per attività strettamente correlate all'esercizio delle funzioni nell'interesse della fondazione;
   5) la corresponsione, a soggetti diversi dai soggetti vigilati e autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, di interessi passivi superiori a quelli praticati dai soggetti vigilati ed autorizzati in dipendenza di prestiti;
   6) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento;
h) destinare le risorse economiche, gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
i) richiedere al Consiglio dei XII la prescritta autorizzazione per accettare donazioni di beni immobili, eredità o di conseguire legati;
l) acquistare, previa autorizzazione del Consiglio dei XII, beni immobili che siano esclusivamente destinati e confacenti alle esigenze ed agli scopi della fondazione; a tal fine alla richiesta di autorizzazione al Consiglio dei XII per l'intestazione di beni immobili siti in Repubblica è allegata, oltre alla documentazione di rito, anche apposita relazione tecnica dalla quale risultino le caratteristiche, le dimensioni, la destinazione d'uso, il valore di stima dell'immobile mentre l'acquisto di beni immobili all'estero è autorizzato dal Comitato di Controllo con le modalità e procedure di cui all'articolo 52;
m) devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento e liquidazione, per finalità esclusivamente pubbliche o ad altre fondazioni e/o associazioni;
n) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro,

superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui con le modalità e procedure di cui all'articolo 50;

o) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione per l'apertura di conti correnti all'estero o comunque per l'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri con le modalità e procedure di cui all'articolo 51;

p) rifiutare somme e dazioni di denaro contante che, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto, superino l'importo annuo di euro 1.000,00 (mille/00) se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e con il limite di cui alla lettera n);

q) effettuare pagamenti per contanti non superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e con il limite di cui alla lettera n);

r) rifiutare qualsiasi dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano la residenza in uno dei paesi non collaborativi, sottoposti a monitoraggio, rientranti nell'elencazione divulgata ed aggiornata AIF;

s) identificare e censire le persone fisiche e/o giuridiche che effettuano dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, conservando la relativa documentazione presso la sede della fondazione per cinque anni;

t) provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall'esecuzione dell'operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni devono essere forniti, su richiesta, al Comitato di Controllo ed all'AIF per le funzioni alla stessa attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. A tal fine è utilizzato il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi dettagliati", conforme a modello adottato dal Comitato di Controllo con propria deliberazione;

u) depositare annualmente presso il Comitato di Controllo il bilancio ed il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi", conforme a modello adottato dal medesimo Comitato di Controllo con propria deliberazione;

v) segnalare al Comitato di Controllo fatti di particolare rilevanza nella gestione e nell'amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza dello stesso Comitato di Controllo;

z) fornire a semplice richiesta del Comitato di Controllo dell'AIF ogni informazione e/o documentazione attinente alla gestione, amministrazione ed anche all'impiego delle risorse della fondazione per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

aa) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione per l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con le modalità e procedure di cui all'articolo 53;

bb) conservare per almeno cinque anni e tenere a disposizione del comitato di controllo e dell'AIF l'elenco delle transazioni nazionali ed internazionali al fine di verificare che i fondi siano stati impiegati in conformità alle finalità ed agli scopi istituzionali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto;

cc) non procedere alla fusione ed alla scissione con altre fondazioni;

dd) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione all'acquisto, a qualunque titolo, di beni mobili registrati di cilindrata superiore a 2000 cc., sempreché gli stessi siano strumentali agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto.

TITOLO V
DEL CONTROLLO E DELLE AUTORIZZAZIONI NELLA FONDAZIONE

CAPO I
DELL'ISTITUZIONE, DELLA NOMINA E DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO

Art. 42
(Istituzione del Comitato di Controllo)

1. È istituito il Comitato di Controllo al quale sono demandati i compiti, le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 49.
2. Il Comitato di Controllo assolve alle funzioni assegnate dalla presente legge in piena autonomia e indipendenza.
3. Il Comitato di Controllo è composto:
a) dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che lo presiede;
b) da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale., di cui uno proposto dai gruppi consiliari di maggioranza ed uno dai gruppi consiliari di minoranza.
4. L'incarico dei componenti del Comitato di Controllo di cui al comma 3, lettera b) ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato. Il Comitato di Controllo nomina, nel proprio seno, un vice-presidente al quale sono affidate le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
5. Al Comitato di Controllo sono assegnate una sede per l'esercizio della propria attività e risorse anche economiche annuali, da utilizzarsi secondo criteri di efficienza ed economicità; a tal fine sono istituiti appositi capitoli di spesa nel bilancio dello Stato.
6. Il Comitato di Controllo predispone entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che saranno sostenuti l'anno successivo.
7. Il rendiconto ed il documento di previsione sono trasmessi al Congresso di Stato per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8. Il Comitato di Controllo è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, una relazione sull'attività svolta.

Art. 43
(Incompatibilità dei membri del Comitato di Controllo)

1. L'incarico di membro del Comitato di Controllo è precluso ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati, agli appartenenti ai corpi di polizia ed ai dipendenti di fondazioni ed a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con gli scopi e funzioni demandate alla Fondazione.

Art. 44
(Requisiti per la nomina dei membri del Comitato di Controllo)

1. Possono ricoprire la carica di membro del Comitato di Controllo di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b), i cittadini sammarinesi o residenti in possesso del godimento dei diritti civili e politici nonché in possesso di diploma di laurea magistrale o lauree equiparate con indirizzo amministrativo o contabile ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.161.
2. Non possono ricoprire la carica di membro del comitato di controllo, e decadono immediatamente se nominati, coloro che si trovano nella condizione di Soggetto Inidoneo o che abbiano ricevuto il rinvio a giudizio per le stesse fattispecie che determinano la condizione di Soggetto Inidoneo.
3. I membri del Comitato di Controllo sono tenuti a comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e l'assenza di qualsiasi elemento che comporti la qualifica di Soggetto Inidoneo.
4. Ai membri del Comitato di Controllo spetta un gettone di presenza determinato sulla base di quelli previsti per analoghe funzioni. Tale gettone non viene erogato ai membri che sono pubblici dipendenti quando le sedute si tengono in orario di lavoro.

Art. 45

(Convocazione del Comitato di Controllo)

1. Le sedute del Comitato di Controllo sono convocate dal presidente, tenendo conto dei criteri di efficienza ed economicità indicati all'articolo 42, comma 5, con avviso inviato mediante lettera raccomandata ai membri presso il domicilio o a mezzo posta elettronica o a mezzo telefax almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno ed indica il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma 1 purché con un giorno almeno di preavviso.
4. Il Comitato di Controllo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le sedute del Comitato di Controllo non sono pubbliche.

Art. 46

(Deliberazioni del Comitato di Controllo)

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Controllo è necessaria la presenza del presidente o, in assenza di questi, del vice-presidente e comunque della maggioranza dei membri.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta.
4. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente o, in assenza di questi, del vice-presidente.
5. I membri del Comitato di Controllo non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni o provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale e/o professionale o ve l'abbiano i loro parenti od affini entro il secondo grado.
6. Alle riunioni del Comitato di Controllo possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, consulenti ed esperti esterni, i magistrati, i funzionari AIF ed i funzionari dei corpi di polizia.

Art. 47

(Verbali del Comitato di Controllo)

1. Il Comitato di Controllo nomina di volta in volta un segretario verbalizzante al proprio interno ovvero permanentemente anche tra persone che non ricoprono la carica di membro del Comitato di Controllo.
2. I verbali delle sedute del Comitato di Controllo sono firmati dal presidente o, in assenza di questi, dal vice-presidente e dal segretario verbalizzante.
3. Il segretario verbalizzante può rilasciare copie ed estratti dei verbali agli interessati dalle deliberazioni.

Art.48

(Decadenza e sostituzione dei membri del Comitato di Controllo)

1. I membri del Comitato di Controllo di cui all'articolo 42, comma 3, lettera b), che non intervengono senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive ovvero che col loro comportamento arrecano pregiudizio agli interessi del Comitato stesso, decadono dalla carica; in tal caso i rimanenti membri comunicano al Congresso di Stato il verificarsi delle condizioni per la dichiarazione di decadenza entro trenta giorni dalla scoperta della causa che ne ha dato luogo, al fine della sostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 42, comma 3.
2. La proposta di decadenza è notificata mediante raccomandata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione da parte del Comitato di Controllo al fine di consentire al destinatario di presentare eventuali osservazioni in ordine alle quali il Comitato si esprime nella deliberazione definitiva.
3. Il Comitato di Controllo prende atto delle dimissioni dei propri membri dandone comunicazione al Congresso di Stato. Qualora ometta di prenderne atto o di darne comunicazione, può provvedervi direttamente il Congresso di Stato.
4. I membri dimissionari restano in carica fino alla loro sostituzione da parte del Consiglio Grande e Generale.

CAPO II
DEI POTERI E DELLE FUNZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO

Art. 49

(Poteri e funzioni del Comitato di Controllo)

1. Il Comitato di Controllo:
a) attua il controllo e la vigilanza sulle fondazioni disciplinate dalla presente legge;
b) verifica che le fondazioni perseguano le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e che le stesse ottemperino agli obblighi ed ai divieti previsti dalla legge;
c) controlla che le fondazioni utilizzino le risorse economiche, gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e comunque per le finalità previste dalla legge;
d) controlla che le fondazioni devolvano, in caso di scioglimento e liquidazione, il loro patrimonio per finalità esclusivamente pubbliche o ad altre fondazioni e/o associazioni;
e) concede alle fondazioni l'autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro, superiore ad

euro 25.000,00 (venticinquemila/00) annui con le modalità e con le procedure di cui all'articolo 50;

f) concede alle fondazioni l'autorizzazione per l'apertura di conti correnti all'estero o comunque per l'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri ovvero per l'acquisto di partecipazioni in società con le modalità e con le procedure di cui all'articolo 51;
g) concede alle fondazioni l'autorizzazione per l'intestazione di beni immobili siti all'estero con le modalità e procedure di cui all'articolo 52;
h) concede alle fondazioni l'autorizzazione ad acquistare a qualunque titolo un bene mobile registrato di cilindrata superiore a 2000 cc., purché strumentale agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
i) concede alle fondazioni l'autorizzazione per l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con le modalità e con le procedure di cui all'articolo 53;
l) procede alla nomina, revoca o sostituzione dei membri del consiglio direttivo e dei sindaci nei casi di cui all'articolo 25, comma 3, ed agli articoli 30, comma 2, e 31;
m) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio direttivo e dei sindaci nel caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo;
n) può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio direttivo in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo;
o) verifica a campione la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti dalle fondazioni ed il loro utilizzo;
p) verifica ed esamina le segnalazioni pervenute circa il mancato rispetto da parte di fondazioni dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge adottando i provvedimenti di sua competenza;
q) può chiedere alle fondazioni ogni informazione e documentazione anche bancaria afferente all'attività ed alla gestione della fondazione;
r) emana istruzioni, regolamenti, provvedimenti e/o circolari con efficacia vincolante per le fondazioni diretti a migliorare il perseguimento degli scopi delle fondazioni, nonché memorandum di intesa con altre autorità, anche internazionali, per la circolazione delle informazioni al fine di prevenire il rischio di attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il tutto nell'ambito dei poteri e delle funzioni previste dalla presente legge e per assicurare il rispetto delle raccomandazioni e degli standard internazionali*;*
s) organizza corsi di formazione, convegni e seminari al fine di promuovere, anche e congiuntamente con l'AIF, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul rischio del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rivolti a tutte le fondazioni;
t) può chiedere ai soggetti vigilati e autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche, e per il tramite dell'AIF, ogni informazione e documentazione concernente i rapporti instaurati dalle fondazioni disciplinate dalla presente legge allo scopo di assolvere alle funzioni ad esso demandate;
u) segnala al Consiglio dei XII le fondazioni che non hanno richiesto la prescritta autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati di beni immobili;
v) segnala all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini;
z) segnala all'autorità giudiziaria fatti di rilevante gravità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza;
aa) propone all'autorità giudiziaria la liquidazione della fondazione nei casi previsti dalla presente legge;

bb) collabora con l'AIF al fine di attuare un coordinamento per assicurare lo scambio di informazioni nazionale ed internazionale allo scopo di attuare una efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, segnalando anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche;
cc) predispone periodicamente questionari da inviare alle fondazioni ed ad enti senza scopo di lucro, anche ed in collaborazione con l'AIF, al fine di analizzare i rischi dell'abuso del settore degli enti non lucrativi;
dd) predispone, entro il mese di maggio di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente ed entro il mese di settembre di ogni anno, un documento di previsione dei costi che saranno sostenuti l'anno successivo;
ee) nomina, nel proprio seno, un vice-presidente al quale sono affidate le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo;
ff) applica le sanzioni previste dalla legge.

CAPO III
DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO DI CONTROLLO, DOMANDA ED AUTORIZZAZIONE

Art. 50
(Autorizzazioni ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro, superiore ad euro 25.000,00= (venticinquemila/00) annui sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All'istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:
a) il soggetto, persona fisica e/o giuridica, che intende effettuare la dazione, il conferimento, l'assegnazione, l'elargizione, la sponsorizzazione, la liberalità o la donazione di beni mobili ed il relativo valore;
b) il valore delle precedenti dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità o donazioni di beni mobili, quando l'autorizzazione è richiesta per il superamento dell'importo di cui al primo comma;
c) l'impegno per la fondazione di utilizzare i beni indicati nell'istanza esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con divieto di utilizzazione per finalità diverse;
d) l'obbligo per la fondazione di tenere un rendiconto relativo alla dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità o donazione di beni mobili, che in ogni caso è riportato nelle scritture contabili obbligatorie.
3. Il Comitato di Controllo esamina l'istanza di cui al comma 2 entro trenta giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.
4. Il diniego dell'autorizzazione determina l'impossibilità per la fondazione di ricevere la dazione, il conferimento, l'assegnazione, l'elargizione, la sponsorizzazione, la liberalità o la donazione di beni mobili e, ove la consegna sia già avvenuta, la conseguente restituzione con obbligo per il Comitato di Controllo, di segnalare

all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all'articolo 68, comma 5.

5. L'importo di cui al comma 1 può essere variato con decreto delegato.

6. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 51

(Autorizzazioni all'apertura di conti correnti all'estero e per l'instaurazione e/o esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri, ovvero per l'acquisizione di partecipazioni in società, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono procedere all'apertura di conti correnti all'estero o comunque all'instaurazione e/o all'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri ovvero che intendono acquisire, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società, sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.

2. All'istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:

a) le motivazioni della richiesta con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
b) l'impegno per la fondazione di tenere e conservare presso la propria sede tutta la documentazione relativa al rapporto ovvero all'acquisizione della partecipazione;
c) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la documentazione del rapporto o della partecipazione per i controlli e le verifiche di sua competenza;
d) l'obbligo di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio il rapporto bancario e/o finanziario e la partecipazione acquisita.

2. Il Comitato di Controllo esamina l'istanza di cui al comma 2 entro trenta giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.

3. Il diniego dell'autorizzazione determina l'impossibilità per la Fondazione di procedere all'apertura di conti correnti all'estero o comunque all'instaurazione e/o all'esecuzione di rapporti bancari e/o finanziari con soggetti autorizzati esteri ovvero all'acquisizione della partecipazione, con obbligo per il comitato di Controllo di segnalare all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all'articolo 68, comma 5.

4. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge n.68/1989 e successive modifiche.

Art. 52

(Autorizzazioni per l'acquisto di beni immobili all'estero, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono procedere in qualsiasi forma all'acquisto di beni immobili all'estero sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. All'istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:
a) le motivazioni della richiesta con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
b) le caratteristiche, le dimensioni, l'ubicazione, la destinazione d'uso ed il valore di stima dell'immobile;
c) la provenienza dell'immobile con l'indicazione precisa e l'identificazione del soggetto, persona fisica e/o giuridica;
d) l'impegno per la fondazione di utilizzare i beni immobili indicati nell'istanza esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con divieto di utilizzazione per finalità diverse;
e) l'obbligo per la fondazione di inserire e di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio i beni immobili detenuti all'estero;
f) l'impegno per la fondazione di tenere e conservare presso la propria sede tutta la documentazione relativa ai beni immobili detenuti all'estero;
g) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la documentazione relativa ai beni immobili detenuti all'estero per i controlli e le verifiche di sua competenza.
3. All'istanza di cui al comma 1 è allegata perizia di stima dell'immobile redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, architetto o geometra, giurata avanti al Cancelliere del Tribunale della Repubblica di San Marino.
4. Il Comitato di Controllo esamina l'istanza di cui al comma 1 entro trenta giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.
5. Il diniego dell'autorizzazione determina l'impossibilità per la fondazione di procedere all'acquisto di beni immobili all'estero e, qualora l'acquisto sia avvenuto in assenza dell'autorizzazione del Comitato di Controllo, l'avvio dell'iter per la liquidazione della fondazione con le modalità e le procedure di cui agli articoli 56 e seguenti.
6. Il Comitato di Controllo può segnalare all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all'articolo 68, comma 5.
7. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge n.68/1989 e successive modifiche.

Art. 53

(Autorizzazioni per l'esercizio di attività accessorie e direttamente connesse con gli scopi e le finalità istituzionali delle fondazioni, domanda e procedura autorizzativa)

1. Le fondazioni che intendono esercitare attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto sono tenute a presentare apposita istanza al Comitato di Controllo.
2. Si considerano attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto quelle attività temporanee consistenti nella vendita di beni e/o fornitura di servizi di durata non

superiore a quindici giorni continuativi, organizzazione di lotterie a premi o altre forme di organizzazione di eventi per la raccolta di fondi da destinare al perseguimento degli scopi della fondazione.

3. All'istanza è allegata una relazione corredata della relativa documentazione che individua:

a) le motivazioni della richiesta con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta stessa al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
b) la durata, il luogo e le modalità di svolgimento delle attività connesse e collegate con l'indicazione delle persone che si assumeranno la responsabilità dell'organizzazione e della gestione di dette attività;
c) la provenienza, con l'indicazione precisa e l'identificazione del soggetto persona fisica e/o giuridica, dei beni e servizi impiegati per l'esercizio delle attività connesse e collegate, la categoria merceologica con l'indicazione del relativo valore;
d) l'impegno per la fondazione di utilizzare i fondi raccolti esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto con divieto di utilizzazione per finalità diverse;
e) l'obbligo per la fondazione di tenere e conservare un rendiconto relativo alle attività connesse e collegate, che in ogni caso è riportato nelle scritture contabili obbligatorie;
f) l'obbligo per la fondazione di inserire e di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio i proventi derivanti dall'esercizio delle attività connesse e collegate;
g) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la documentazione relativa all'esercizio delle attività connesse e collegate.

4. Il Comitato di Controllo esamina l'istanza di cui al comma 3 entro trenta giorni dal deposito della stessa e con provvedimento motivato può concedere o negare l'autorizzazione e, ove ritenga l'istanza o la documentazione allegata insufficiente, ordinare l'integrazione pena la reiezione dell'istanza.

5. Con l'accoglimento della domanda il Comitato di Controllo può disporre l'osservanza di prescrizioni particolari per l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali della fondazione.

6. Sono fatte salve specifiche autorizzazioni degli organi competenti in materia di igiene e sicurezza, occupazione del suolo pubblico e più in generale le autorizzazioni previste da norme speciali.

7. L'autorizzazione non è necessaria quando l'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali delle fondazioni indicate nell'atto costitutivo e nello statuto determina la vendita di beni e/o fornitura di servizi, l'organizzazione di lotterie a premi o altre forme di organizzazione di eventi il cui ricavato non superi l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

8. Il diniego dell'autorizzazione determina l'impossibilità per la fondazione di procedere all'esercizio delle attività accessorie direttamente connesse e collegate agli scopi ed alle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto.

9. Il Comitato di Controllo può segnalare all'autorità giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e/o documentazione utile alle indagini ed anche all'AIF quando riscontri anomalie e/o sospetti di violazione delle norme contenute nella Legge n.92/2008 e successive modifiche, con applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, della sanzione prevista all'articolo 68, comma 5.

10. Avverso le deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge n.68/1989 e successive modifiche.

TITOLO VI
DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 54
(Cause di scioglimento)

1. La fondazione si scioglie e si procede alla sua liquidazione:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento degli scopi e delle finalità o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirli;
c) per l'impossibilità di funzionamento;
d) per la mancanza di risorse anche patrimoniali che determinano l'impossibilità di continuazione dell'attività;
e) per volontà del fondatore e per mancato versamento dei conferimenti;
f) per deliberazione del Comitato di Controllo e su segnalazione dello stesso all'autorità giudiziaria;
g) per violazione delle disposizioni contenute all'articolo 52.
2. Costituisce altresì causa di scioglimento della fondazione la riduzione per perdite che faccia scendere il patrimonio al di sotto del minimo di legge.
3. La fondazione si scioglie inoltre per le altre cause previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 55
(Nuove operazioni)

1. Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della fondazione, il consiglio direttivo non può compiere nuove operazioni. In caso contrario i componenti del consiglio direttivo che hanno agito rispondono solidalmente ed illimitatamente per i danni subiti dalla fondazione, dal fondatore, dai creditori e dai terzi.

Art. 56
(La liquidazione)

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della fondazione il consiglio direttivo convoca il fondatore; in caso di morte del fondatore o quando questi divenga Soggetto Inidoneo la deliberazione di messa in liquidazione è effettuata da soggetto all'uopo designato dal Comitato di Controllo.
2. Se lo statuto non prevede il modo di liquidare il patrimonio della fondazione, se il consiglio direttivo non provvede alla convocazione del fondatore, entro trenta giorni dal verificarsi della causa determinante lo scioglimento, alla liquidazione provvedono i liquidatori nominati dal Commissario della Legge d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse.
3. Per gravi motivi il Commissario della Legge, d'ufficio o su istanza di chi abbia interesse, può revocare l'incarico ai liquidatori anche se nominati dal fondatore.

Art. 57
(Poteri dei liquidatori)

1. I liquidatori possono compiere atti di alienazione e di conversione del patrimonio della fondazione, possono accettare pagamenti e riscuotere crediti, stare in giudizio per conto della fondazione, transigere e compromettere, salvo il dovere di acquisire

l’autorizzazione del Commissario della Legge nel caso di operazioni concernenti beni immobili.
2. I liquidatori non possono compiere operazioni né iniziare giudizi in nome della fondazione al di fuori di quanto strettamente necessario per portare a termine la liquidazione.
3. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata dall’articolo 28.
4. I liquidatori non devono essere Soggetti Inidonei.

Art. 58
(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina i liquidatori presentano una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l’ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. Le procedure di liquidazione e di concorso sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l’assenza di attivo o questo sia inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
3. I liquidatori presentano annualmente una relazione che evidenzi i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l’iscrizione della deliberazione di liquidazione, ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d’imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell’attivo i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto di eventuali residui, in conformità alle previsioni statutarie, al fondatore e, in caso di morte o quando questi divenga Soggetto Inidoneo, al Comitato di Controllo. La relazione finale è depositata presso la Cancelleria dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito è data notizia mediante affissione ad valvas Palatii e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 siano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni sono riunite e decise in unico giudizio nel quale il fondatore ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
7. I liquidatori convocano il fondatore per l’approvazione del bilancio finale di liquidazione redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l’approvazione eseguono i pagamenti ai creditori e, secondo le finalità indicate nella relazione, il residuo è devoluto in conformità alle previsioni statutarie, per finalità pubbliche, o ad altre fondazioni e/o associazioni.
8. Eseguiti tutti gli incombenti i liquidatori chiedono la cancellazione della fondazione dal Registro; con la cancellazione la fondazione è estinta.

Art. 59
(Somme non riscosse)

1. Le somme non ritirate dagli aventi diritto entro un anno dalla data della loro messa a disposizione da parte dei liquidatori sono devolute all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.

Art. 60
(Deposito dei libri sociali)

1. I libri della fondazione sono depositati e conservati per cinque anni nei luoghi e con le garanzie stabilite dalla legge; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

TITOLO VII
DELL'AFFILIAZIONE E RAGGRUPPAMENTO DELLE FONDAZIONI

Art. 61
(Affiliazione e raggruppamento delle fondazioni)

1. Le fondazioni disciplinate dalla presente legge possono ottenere l'affiliazione ad altre fondazioni anche internazionali, fermo restando il rispetto e l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.
2. Le fondazioni disciplinate dalla presente legge possono creare un raggruppamento di tipo strumentale al fine di aiutarsi reciprocamente nel raggiungimento dello scopo comune.
3. Ciascuna fondazione può offrire alle altre le proprie competenze e specialità. Inoltre le fondazioni partecipanti al raggruppamento possono scambiarsi beni e servizi allo scopo di ottenere risparmi di spesa e vantaggi reciproci.
4. Il raggruppamento non si pone come soggetto giuridico a sé stante e con specifiche peculiarità né acquista personalità giuridica.
5. Il raggruppamento di tipo strumentale si concretizza con un contratto stipulato dalle fondazioni partecipanti.
6. Costituiscono elementi essenziali del contratto di raggruppamento:
a) la finalità: le fondazioni partecipanti sono enti senza fine di lucro che perseguono concretamente fini ideali e di pubblico interesse e non fini commerciali e lucrativi ai sensi della presente legge;
b) l'obiettivo comune: le fondazioni partecipanti perseguono un obiettivo comune;
c) la deliberazione favorevole del consiglio direttivo delle fondazioni sulla formazione del raggruppamento;
d) l'oggetto dell'attività; la sede; la durata; le norme sull'amministrazione del raggruppamento; le regole per l'accettazione dei nuovi membri;
e) l'elezione di un rappresentante comune: i partecipanti al raggruppamento eleggono un rappresentante comune, cioè la fondazione partecipante che rappresenta il raggruppamento, intrattenendo rapporti con i terzi;
f) la paritarietà dei partecipanti al raggruppamento: le decisioni del raggruppamento sono assunte all'unanimità;
g) le modalità di trascrizione delle decisioni del raggruppamento che constano da apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del raggruppamento;
h) la previsione dell'obbligo per il rappresentante comune di redigere periodicamente una relazione sull'attività del raggruppamento da trascriversi in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del raggruppamento;
i) l'obbligo per ciascuna fondazione membro del raggruppamento di annotare, nella propria contabilità, separatamente dalle altre, le operazioni che si riferiscono agli accordi presi all'interno del raggruppamento.

7. Dell'avvenuto raggruppamento di fondazioni è data comunicazione al Comitato di Controllo.

TITOLO VIII
DEL REGIME FISCALE DELLA FONDAZIONE

Art. 62
(Regime fiscale)

1. Il regime fiscale della dondazione disciplinata dalla presente legge per ciò che attiene alle imposte sui redditi è quello disciplinato dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166.
2. Per ogni altra disposizione fiscale e tributaria si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 63
(Stipula di convenzioni con fondazioni)

1. Il Congresso di Stato adotta decreto delegato con il quale sono stabiliti i termini e le modalità relativi alla stipula di convenzioni con fondazioni disciplinate dalla presente legge allo scopo di concedere particolari agevolazioni di carattere fiscale e tributario o esenzioni da tributi, imposte e tasse per concorrere al perseguimento di scopi di rilevante interesse pubblico.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE FONDAZIONI ESISTENTI

Art. 64
(Adeguamento delle fondazioni esistenti)

1. Le fondazioni con personalità giuridica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguare i relativi statuti e ad ottemperare alle disposizioni di legge entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 65
(Mancato adeguamento delle fondazioni esistenti)

1. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 64 è causa di scioglimento della fondazione; in tal caso si procede alla liquidazione.
2. In caso di inerzia del consiglio direttivo la liquidazione può essere disposta d'ufficio dal Commissario della Legge.
3. A tal fine il Commissario della Legge assegna alla fondazione un termine di sessanta giorni per l'adeguamento dello statuto, decorso infruttuosamente il quale può disporre la liquidazione d'ufficio.
4. Si applicano per la liquidazione le disposizioni del Titolo VI.

TITOLO X
DELLE SANZIONI

Art. 66

(Potere sanzionatorio)

1. Al Comitato di Controllo compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle norme disciplinanti le fondazioni.
2. Il comitato di Controllo provvede all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge.
3. Esso procede di propria iniziativa ovvero su segnalazione o richiesta di ogni altro pubblico ufficio avvalendosi anche della Polizia Civile e della Gendarmeria.
4. Il Comitato di Controllo ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni, emanare disposizioni immediatamente esecutive; può richiedere all'autorità giudiziaria ordinaria di adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti, ivi compresa la facoltà di richiedere all'AIF i provvedimenti di sua competenza previsti dalla Legge n.92/2008 e successive modifiche.
5. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3:

a) i Corpi di Polizia hanno l'obbligo di segnalare al Comitato di Controllo i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di fondazioni e trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti, altresì, a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dal Comitato di Controllo, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dal Comitato stesso;
b) il Comitato di Controllo trasmette all'autorità giudiziaria ordinaria notizia degli illeciti penali connessi ad illeciti amministrativi dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito degli accertamenti dallo stesso Comitato eseguiti;
c) il Comitato di Controllo ha potere di ordinanza per assicurare che le fondazioni svolgano la loro attività in modo conforme alla legge, alle convenzioni ed agli accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo il Comitato di Controllo delle Fondazioni emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze é ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello, nel termine di venti giorni dalla comunicazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 34 della Legge n.68/1989 e successive modifiche; il ricorso non sospende l'esecutività dell'atto salvo contrario provvedimento del giudice adito;
d) il Comitato di Controllo segnala agli uffici della pubblica amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.

Art. 67

(Procedimento e criteri per l'applicazione delle sanzioni)

1. Il Comitato di Controllo notifica per iscritto, mediante lettera raccomandata, alle fondazioni, e per esse ai rispettivi legali rappresentanti, le irregolarità riscontrate provvedendo a comminare la relativa sanzione.
2. La sanzione indica: le generalità del contravventore, le esatte circostanze del fatto che hanno dato luogo alla contravvenzione, l'indicazione della norma violata, la somma da pagare e le relative modalità nonché l'indicazione del termine per il ricorso e dell'autorità competente da adire.
3. L'entità della sanzione e la determinazione della stessa nei limiti fissati dalla legge, tra un minimo ed un massimo, è stabilita dal Comitato di Controllo tenendo conto anche dell'esistenza di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazioni di diverse disposizioni compiute con un'unica azione od omissione, della reiterazione della condotta irregolare nonché di ogni altro elemento dal quale desumere la gravità della violazione ed anche il comportamento successivo alla violazione tenuto allo scopo di aggravare o attenuare le conseguenze della violazione stessa.

4. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la fondazione che, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
5. Agli effetti della presente legge é recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso per almeno due volte la medesima violazione amministrativa prevista dalla legge. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge n.68/1989 e successive modifiche.
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata fino a tre volte, tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione.
7. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento entro il termine di venti giorni a far data dalla ricezione della relativa sanzione.
8. Il pagamento nei termini di cui al comma 7 comporta la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento nella misura ridotta pari alla metà delle somme indicate nella sanzione.
9. Avverso la sanzione comminata dal Comitato di Controllo è ammesso ricorso nei modi, nei termini e nelle forme previste dall'articolo 34 della Legge n.68/1989 e successive modifiche.
10. Scaduto il termine per il pagamento il Comitato di Controllo si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avviene pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, delle imposte, dei tributi, delle sanzioni e di ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli enti e delle aziende autonome dello Stato.
11. Le somme incassate a seguito del pagamento delle sanzioni sono imputate su uno specifico capitolo del bilancio dello Stato.
12. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco delle sanzioni amministrative che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.68/1989 e successive modifiche.

Art. 68
(Sanzioni)

1. Il notaio che non ottempera al deposito dell'atto costitutivo della fondazione nei termini indicati all'articolo 16, comma 1, o che non provvede al deposito degli atti che modificano lo statuto da lui rogati nei termini indicati all'articolo 17, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che possono essere autonomamente adottate dal competente ordine professionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/00).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e in aggiunta alle responsabilità previste all'articolo 28, i membri del consiglio direttivo della fondazione che non ottemperano agli obblighi previsti al comma 2, lettere a), c), d) ed e) dell'articolo 28, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il sindaco che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 35, comma 1, indipendentemente ed in aggiunta alle sanzioni che possono essere autonomamente adottate dal competente ordine professionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

4. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che non ottemperano agli obblighi previsti all'articolo 39 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che non ottemperino agli obblighi previsti all'articolo 41, comma 1, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, in aggiunta alle responsabilità dei liquidatori previste all'articolo 57, comma 3, le fondazioni che non ottemperano alle disposizioni previste all'articolo 58, commi 1, 3, 4, 7 e 8, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
7. Salvo che il fatto costituisca reato, le fondazioni che:
a) non ottemperano alle disposizioni previste all'articolo 60 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 (mille/00);
b) non ottemperano alle disposizioni previste all'articolo 61, commi 6 e 7, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00= (mille/00) ad euro 3.000,00= (tremila/00).
8. Fatte salve le violazioni amministrative previste dalla presente legge, la violazione delle istruzioni e delle ordinanze emanate dal Comitato di Controllo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
9. La violazione di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge è punita con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
10. In caso di recidiva per le violazioni di cui ai commi 1 e 3 si applica la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi.

TITOLO XI
NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 69
(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti ed in particolare alla Legge n.47/2006 e successive modifiche, in quanto compatibili.

Art. 70
(Modifiche)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è possibile intervenire con decreto delegato al fine di apportare alla stessa modifiche tese a garantire il rispetto delle raccomandazioni e degli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, delle raccomandazioni Moneyval o di altri organismi internazionali cui la Repubblica di San Marino aderisce.

Art. 71

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 37 della Legge n.129/2010 e successive modifiche nella sola parte concernente le fondazioni;
b) articolo 38 della Legge n.129/2010 e successive modifiche;
c) tutte le norme espressamente o implicitamente in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 72
(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

DECRETO - LEGGE 30 ottobre 2015 n.159

MISURE URGENTI PER LA SOLUZIONE DELLO STATO DI CRISI TEMPORANEA DELLE IMPRESE

Art. 1

1. Qualora l'impresa sia stata ammessa alla procedura prevista dall'articolo 114 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società) e successive modifiche e, in seguito alla chiusura del periodo di moratoria, incorra in una procedura concorsuale, si applicano le disposizioni previste dal presente decreto – legge.

Art. 2

1. In caso di procedura concorsuale, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della società durante il periodo della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell'ordine che segue:

d) debito connesso alle spese sostenute per il concorso dei creditori;
e) debito verso il controllore della moratoria; (spese concorso dei creditori);
f) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;
g) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte;
h) debito verso l'Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;
i) debito verso le banche per i finanziamenti concessi nel periodo di moratoria.

2. I debiti contratti verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi antecedentemente all'avvio della procedura concorsuale, fatta esclusione per gli amministratori e i dirigenti, devono essere pagati prioritariamente rispetto ai debiti indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui al precedente comma.
3. I debiti contratti dall'impresa verso le banche durante la fase preliminare, che decorre dal deposito della domanda in tribunale di richiesta di avvio della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, hanno lo stesso trattamento di cui alla lettera e) del comma 1 qualora la procedura stessa sia valutata positivamente dal Commissario della Legge.
4. Per ogni altro debito contratto dall'impresa nel periodo di moratoria si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche.

Art 4

1. Ai fini della procedibilità e punibilità dei reati di cui agli articoli da 211 a 218 del Codice Penale, la concessione del rimedio, di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17 così come disciplinato dall'articolo 114 della Legge n. 47/2006 (Legge sulle Società), è a tutti gli effetti equiparata all'apertura della procedura concorsuale dei creditori.

LEGGE 4 DICEMBRE 2015 n.178

LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI

Art. 4
(Benefici)

1. A favore delle imprese di cui al presente capo, sono previsti i seguenti benefici:

a) Prestito d'onore si configura come strumento diretto a favorire la promozione dell'imprenditorialità dei giovani, attraverso finanziamenti agevolati concessi sull'onore ovvero non assistiti da alcun tipo di garanzia. Il Prestito d'onore può essere erogato fino ad un massimo di euro quindicimila/00, da restituire a partire dal secondo anno di attività in quattro rate costanti semestrali ed entro il 31 dicembre di ogni anno. L'importo concesso con il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti e alla gestione della iniziativa economica. Non sono ammesse le spese per acquisto di immobili e per l'acquisto di autoveicoli, ad esclusione dei casi in cui l'autoveicolo sia lo strumento principale dell'attività da svolgere. Sono ammesse invece le spese per l'affitto di immobili adibiti esclusivamente all'attività di impresa. I beni finanziati dovranno essere destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della attività avviata, per l'intera durata del finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi. Si applicano le esenzioni di cui alle Leggi 27 luglio 1979 n.50 e 13 maggio 1980 n.37;
b) incentivi fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota IGR agevolata pari al 4 % per i primi 6 anni di attività;
c) incentivi contributivi consistenti nello sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro per un massimo di sei anni. Qualora la domanda di ammissione sia stata presentata antecedentemente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia stata presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;
d) incentivi finanziari consistenti nella concessione del credito agevolato, garantito da idonee garanzie personali o reali, di cui all'articolo 5, con interessi a carico dello Stato fino alla misura del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro centomila/00 per le imprese di servizi e commerciali e di euro duecentomila/00 per le imprese di produzione. L'erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all'articolo 5 è condizionata all'iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita contro l'azione revocatoria secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73. Sono applicabili i benefici di cui all'articolo 17 del medesimo decreto delegato;
e) in deroga a quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 "Legge sulle società", e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'intero capitale sociale interamente sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12, comma 4, della legge citata e successive modifiche e integrazioni;
f) le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;

g) esenzione della tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di rimborso della tassa eventualmente già pagata;
h) i benefici di cui alla lettera a) possono essere triplicati, fino a un massimo di euro quarantacinquemila/00 nel caso in cui l'impresa sia innovativa. Si considera innovativa quella impresa che apporta nel prodotto, nel processo, nell'organizzazione o nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato della tecnologia e/o delle conoscenze riscontrabili nelle imprese e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e competenze scientifiche.

Art.11
(Idoneità)

1. Ai fini dell'esame della domanda per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa beneficiaria in qualità di persona giuridica, il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci persone fisiche o giuridiche, non devono essere "soggetti inidonei" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

REGOLAMENTO 24 agosto 2016 n.14

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, LETTERA F) DELLA LEGGE 1 LUGLIO 2015 N. 101 "LEGGE SULLE FONDAZIONI"

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera f) della Legge 1 luglio 2015 n. 101.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) "Legge sulle fondazioni": la Legge 1 luglio 2015 n. 101 che disciplina le fondazioni che hanno acquisito personalità giuridica con sede nel territorio della Repubblica di San Marino;
b) "imprese finanziarie": soggetti sammarinesi o esteri che svolgono, in forma imprenditoriale, attività incluse nell'elenco di cui all'Allegato 1 della LISF, o attività ad esse equiparabili, e sottoposti a vigilanza;
c) "LISF": la Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
d) "partecipazione di controllo": la nozione di cui all'articolo 2 della LISF;
e) "Fondatore": una o più persone fisiche o giuridiche.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

Art. 3
(Obblighi e divieti)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, le fondazioni possono detenere partecipazioni in società di capitali, sammarinesi o estere, diverse dalle imprese finanziarie, previo ottenimento dell'autorizzazione del Comitato di Controllo, istituito ai sensi dell'articolo 42 della Legge sulle fondazioni, al quale deve essere indirizzata apposita istanza, motivata a mente del successivo articolo 4, che dimostri la connessione e la coerenza della partecipazione con lo scopo dalle stesse perseguito ed alle condizioni di cui al presente regolamento. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche quando la fondazione intenda acquisire indirettamente partecipazioni di controllo di società attraverso società della quale la fondazione medesima detenga partecipazioni di controllo.
2. E' vietato alle fondazioni che svolgano attività non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 5 della Legge sulle fondazioni di detenere partecipazioni in società quando la detenzioni comporti funzioni di coordinamento e direzione ovvero rappresenti una partecipazione di controllo della società partecipata ovvero determini l'esercizio di un'influenza dominante sulle scelte operative degli organi di quest'ultima.
3. E', altresì, vietata la detenzione di partecipazioni in società le cui partecipazioni di controllo siano riconducibili a parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, e in

linea collaterale entro il terzo grado secondo il computo civile, ovvero il coniuge o il convivente more uxorio del fondatore.
4. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo deve necessariamente essere prevista nello statuto della fondazione.

Art. 4
(Procedura di autorizzazione)

1. La fondazione che intende acquisire la partecipazione di cui al precedente articolo 3, comma 1, deve presentare istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio Direttivo e autenticata da notaio sammarinese, al Comitato di Controllo, corredata di idonea documentazione atta a comprovare:
a) le motivazioni della richiesta con l'indicazione della stretta attinenza della richiesta medesima al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nell'atto costitutivo e nello statuto;
b) l'impegno per la fondazione di tenere e conservare presso la propria sede tutta la documentazione relativa all'acquisizione della partecipazione;
c) l'obbligo per la fondazione di mettere a disposizione del Comitato di Controllo tutta la documentazione della partecipazione per i controlli e le verifiche di sua competenza;
d) l'obbligo di riportare nelle scritture contabili obbligatorie e nel bilancio la partecipazione acquisita.
2. Alla richiesta devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti ed elementi informativi:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi della società e, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dell'una o più società di cui quest'ultima intenda acquisire partecipazioni di controllo, il settore di attività delle medesime società, l'attinenza o meno agli scopi indicati nello statuto della fondazione;
b) i rapporti di indebitamento che la società ed i partecipanti al suo capitale hanno con la fondazione richiedente e la loro evoluzione nel triennio precedente;
c) le fonti di finanziamento che si intendono attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisto;
d) l'estratto autenticato da Notaio del libro soci, dell'atto costitutivo e dello statuto della società e, nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dell'una o più società di cui quest'ultima intenda acquisire partecipazioni di controllo.
3. Il Comitato di Controllo esamina l'istanza di cui al comma 1 ed entro trenta giorni, decorrenti dal deposito della stessa, con provvedimento motivato può concedere o negare l'autorizzazione richiesta.
4. Qualora la documentazione allegata all'istanza risulti incompleta, il Comitato di Controllo può chiederne l'integrazione, interrompendo il termine di cui al comma precedente, a pena del rigetto dell'istanza stessa.
5. Il diniego dell'autorizzazione determina l'impossibilità per la fondazione di procedere all'acquisizione della partecipazione e comporta l'obbligo per il Comitato di Controllo di segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti e circostanze che potrebbero costituire notizia di reato, fornendo ogni informazione e documentazione utile alle indagini.
6. In caso di diniego dell'autorizzazione, qualora il Comitato di Controllo riscontri anomalie o sospetti la violazione delle norme contenute nella Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, deve fornire ogni informazione e documentazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria ed applicare, qualora la fondazione avesse violato le diposizioni di cui al presente articolo, la sanzione prevista dall'articolo 68, comma 5, della Legge sulle fondazioni.

7. Avverso alle deliberazioni del Comitato di Controllo è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui alla Legge n. 68/1989 e successive modifiche.

Art. 5

(Nullità)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo 68, comma 5, della Legge sulle fondazioni, gli atti di partecipazione in società compiuti dalla fondazione in frode all'articolo 3, sono nulli.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. Le Fondazioni con personalità giuridica esistenti alla data di entrata in vigore della Legge sulle fondazioni, sono tenute ad ottemperare alle disposizioni del presente regolamento entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente regolamento è soggetto a revisione al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi trascorso un anno dalla sua entrata in vigore e potrà essere modificato allo scopo di garantire l'appropriatezza dell'intervento.

LEGGE 16 GIUGNO 2016 n.75

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO"

TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, la Repubblica di San Marino garantisce la libertà di associazione, promuove e sostiene l'associazionismo sociale e culturale quale strumento di aggregazione di cittadini che senza fini di lucro si impegnano a favorire la socializzazione, l'integrazione e la crescita culturale della collettività.
2. La Repubblica di San Marino riconosce l'alto valore umanitario, solidaristico, sociale e culturale del volontariato quale opportunità di partecipazione per la cittadinanza, strumento per la crescita dei singoli e della collettività, e ne sostiene la promozione per le finalità sociali, civili e culturali.
3. Per conseguire tali finalità la presente legge:

a) attribuisce alle associazioni riconosciute giuridicamente il ruolo di soggetti attivi e di proposta nelle funzioni di progettazione, programmazione e gestione di attività con finalità di carattere sociale, umanitario, culturale, ambientale, di protezione della flora e della fauna, di promozione dei diritti, scientifico, educativo e ricreativo, tese allo sviluppo socio-culturale della Repubblica;
b) promuove e tutela l'attività di volontariato delle persone impegnate in iniziative di solidarietà ai fini di una promozione umana, il diritto di ogni persona a prestare opere di volontariato individualmente o mediante la libera adesione ad associazioni senza distinzione culturale, etnica, religiosa, di età, di genere, sociale ed economica;
c) recepisce l'obbligo di attuare efficaci misure di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, prevedendo norme di coordinamento con la normativa vigente.

Art.2
(Definizione di associazione)

1. Per associazione si intende un ente privato dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, senza scopo di lucro, diverso dalle società, che esercita attività sociale o culturale e marginalmente attività economica rivolta esclusivamente al sostegno delle proprie finalità. L'attività è organizzata da più persone fisiche che operano per un fine comune diretto al perseguimento di interessi collettivi dei suoi appartenenti o di terzi attraverso prestazioni prevalentemente personali, volontarie e gratuite degli associati o di coloro che con l'associazione cooperano.
2. Nell'associazione è determinante l'opera degli associati, che aderiscono agli scopi statutari e ne perseguono, con la loro attività, le finalità.

Art.3
(Tipologie di associazioni)

1. Le tipologie associative regolamentate dalla presente legge sono classificate nel modo seguente:
a) associazioni del volontariato sociale e solidale;
b) associazioni sociali e culturali.
2. Sono escluse dalla presente normativa partiti e movimenti politici, le associazioni professionali, sindacali e datoriali, sportive, gli enti ecclesiastici e religiosi, gli enti creditizi senza fine di lucro, i trust, le fondazioni.

Art.4
(Associazioni del volontariato sociale e solidale)

1. È considerato associazione di volontariato sociale e solidale (ONLUS) ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di solidarietà sociale, anche internazionale, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che eroghi servizi in modo gratuito.
2. Le Associazioni del volontariato sociale e solidale svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
3. La definizione, i principi, le modalità organizzative e le speciali condizioni di agevolazione al di là di quanto previsto in termini generali per le associazioni, vengono regolamentati dal successivo Titolo IV.

Art.5
(Associazioni sociali e culturali)

1. Le associazioni sociali e culturali svolgono attività nei campi socio-assistenziale, educativo, formativo, culturale, della protezione della flora e della fauna, delle arti performative, ambientale, turistico esclusivamente in relazione ai servizi di valorizzazione del patrimonio, senza fine di lucro oltre al mero compenso per il lavoro prestato, caratteristiche che devono emergere nell'atto costitutivo o nello Statuto dell'associazione che intende avvalersi della presente legge.
2. Tali associazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni di cui al successivo articolo 12 ed essere in possesso di codice operatore economico.
3. I soci impegnati nelle attività di lavoro dell'associazione quando non assunti come lavoratori dipendenti, regolano la propria posizione assicurativa e contributiva come lavoratori autonomi e la loro iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro non è incompatibile.

TITOLO II
REQUISITI E AGEVOLAZIONI

Art.6
(Requisiti comuni)

1. Negli accordi fra gli associati, nell'atto costitutivo e nello statuto delle tipologie associative di cui al precedente articolo 2, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organizzazione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti.

2. Deve essere altresì stabilito l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti, la destinazione a fini sociali e culturali degli eventuali avanzi di gestione e, in caso di cessazione ovvero di estinzione dell'attività, la destinazione dei cespiti attivi al netto di quelli passivi del patrimonio al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro di cui al successivo articolo 8.
3. Le associazioni possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
4. Per operare le associazioni sono obbligate ad iscriversi nel registro di cui al successivo articolo 12.
5. La distribuzione a diverso titolo di utili o avanzi di gestione, in via diretta o indiretta, configura finalità di lucro e come tale è vietata in quanto in contrasto con il precedente comma 1.
6. Sono inoltre vietate le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, le vendite e le dismissioni immobiliari a favore di associati, fondatori e altre figure fisiche o giuridiche collegate, nonché la corresponsione di emolumenti, salari o compensi e interessi passivi di entità superiore alla norma.
7. Le tipologie associative di cui al precedente articolo 2 sono soggette alle disposizioni previste all'articolo 37 della Legge 23 luglio 2010 n.129 in materia di trasparenza.
8. Non è ammessa la partecipazione nell'associazione, in qualità di associato, di persone giuridiche o di società fiduciarie; è parimenti non ammessa da parte dell'associazione l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in imprese e società di qualunque tipo aventi scopo di lucro.
9. La maggioranza degli associati deve essere residente nella Repubblica di San Marino.
10. "Soggetti Inidonei" ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 non possono costituire l'associazione e neppure assumere cariche negli organi sociali dell'associazione.
11. Le associazioni sono tenute:
a) a rifiutare somme e dazioni di danaro contante che, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto, superino l'importo annuo di euro 1.000,00 se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e con il limite di euro 25.000,00 annui;
b) ad effettuare pagamenti per contanti non superiori a euro 1.000,00 se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e con il limite di euro 25.000,00 annui;
c) a rifiutare qualsiasi dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano la residenza in uno dei Paesi non collaborativi, sottoposti a monitoraggio, rientranti nell'elencazione divulgata ed aggiornata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino.

12. La violazione delle disposizioni contenute ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo comporta lo scioglimento dell'associazione. L'inosservanza dell'obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie secondo metodi tracciabili, come disposto nel precedente comma, comporta la decadenza delle agevolazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 68 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni".

Art.7

(Agevolazioni relative a imposte e tasse)

1. Le associazioni possono essere ammesse alla gestione del fondo di cui all'articolo 95 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
2. Ai fini delle imposte indirette, per gli acquisti in importazione effettuati dalle associazioni per le loro necessità di funzionamento è fissata l'aliquota agevolata del 5% mentre per gli acquisti di beni strumentali si applicano quelle definite dalla legge.
3. Le istanze, i verbali, le scritture private e gli statuti, le copie con autentiche notarili, i contratti di locazione attivi e passivi, la vidimazione dei libri sociali sono esonerati da imposte di registro, di bollo e da imposta giudiziaria.
4. Gli spettacoli e le manifestazioni organizzati nel territorio della Repubblica di San Marino dalle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 12, rientrano tra quelli previsti al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 17 dicembre 2004 n.174, e quindi sono soggetti al versamento della tassa su pubblici spettacoli nella misura fissa di euro 50,00.
5. Per la concessione in uso di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato le associazioni usufruiscono di tariffe agevolate e dell'assistenza del settore pubblico allargato nei seguenti termini:

a) previsione di utilizzo a tariffe minime per ogni fascia oraria;
b) servizi e prestazioni del personale del settore pubblico allargato a tariffe minime.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere riformato il Regolamento 8 ottobre 2014 n.6 per accogliere le prescrizioni di cui al paragrafo precedente e per prevedere:

1) le modalità con le quali regolare la collaborazione tra le Unità Organizzative preposte e le stesse associazioni richiedenti l'uso di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato affinché tutta o parte delle attività relative alle mansioni di guardiania e alla sicurezza nonché alle assistenze tecniche come quelle di elettricista, cineoperatore, addetto alla cassa, possano essere svolte da personale esterno al settore pubblico allargato;
2) le modalità con le quali le Unità Organizzative preposte siano tenute a dare evidenza pubblica delle prenotazioni effettuate di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato sia da parte di soggetti privati che da parte delle stesse Unità Organizzative o altri Uffici dello Stato.

6. Allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative culturali e di carattere sociale, tutte le persone fisiche possono dedurre dall'imposta generale sui redditi, ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della Legge 13 dicembre 2013 n.166, le spese sostenute per l'iscrizione, gli ingressi e abbonamenti alle attività proposte dalle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12.
7. L'onorario dovuto al notaio per la redazione dell'atto costitutivo dell'associazione o dell'atto che modifica lo statuto, non può essere superiore al minimo stabilito dal tariffario.[96]

---

[96] Testo originario (Legge n. 75/2016):

Art.7

(Agevolazioni relative a imposte e tasse)

1. Le associazioni possono essere ammesse alla gestione del fondo di cui all'articolo 95 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
2. Ai fini delle imposte indirette, per gli acquisti in importazione effettuati dalle associazioni per le loro necessità di funzionamento è fissata l'aliquota agevolata del 5% mentre per gli acquisti di beni strumentali si applicano quelle definite dalla legge.

Art. 8
(Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro)

---

3. Le istanze, gli atti costitutivi, le scritture private e gli statuti, le copie con autentiche notarili, i contratti di locazione attivi e passivi, la vidimazione dei libri sociali sono esonerati da imposte di registro, di bollo e da imposta giudiziaria.
4. Gli spettacoli e le manifestazioni organizzati nel territorio della Repubblica di San Marino dalle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 12, rientrano tra quelli previsti al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 17 dicembre 2004 n.174, e quindi sono soggetti al versamento della tassa su pubblici spettacoli nella misura fissa di euro 50,00.
5. Per la concessione in uso di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato le associazioni usufruiscono di tariffe agevolate e dell'assistenza del settore pubblico allargato nei seguenti termini:
a) previsione di utilizzo a tariffe minime per ogni fascia oraria;
b) servizi e prestazioni del personale del settore pubblico allargato a tariffe minime.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere riformato il Regolamento 8 ottobre 2014 n.6 per accogliere le prescrizioni di cui al paragrafo precedente e per prevedere:
1) le modalità con le quali regolare la collaborazione tra le Unità Organizzative preposte e le stesse associazioni richiedenti l'uso di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato affinché tutta o parte delle attività relative alle mansioni di guardiania e alla sicurezza nonché alle assistenze tecniche come quelle di elettricista, cineoperatore, addetto alla cassa, possano essere svolte da personale esterno al settore pubblico allargato;
2) le modalità con le quali le Unità Organizzative preposte siano tenute a dare evidenza pubblica delle prenotazioni effettuate di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato sia da parte di soggetti privati che da parte delle stesse Unità Organizzative o altri Uffici dello Stato.
6. Allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative culturali e di carattere sociale tutte le persone fisiche possono dedurre dall'imposta generale sui redditi e fino alla concorrenza massima di euro 800,00 per ogni periodo d'imposta, come stabilito dal Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180, le spese sostenute per l'iscrizione, gli ingressi e abbonamenti alle attività proposte dalle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12.
7. L'onorario dovuto al notaio per la redazione dell'atto costitutivo dell'associazione o dell'atto che modifica lo statuto, non può essere superiore al minimo stabilito dal tariffario.

Modifiche legislative
Legge 21 settembre 2016 n.129, Articolo 21:
(Modifica articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n. 75)
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n.75 è così modificato:
"6. Allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative culturali e di carattere sociale, tutte le persone fisiche possono dedurre dall'imposta generale sui redditi, ai sensi dell'articolo 14 lettera a) della Legge 13 dicembre 2013 n.166, le spese sostenute per l'iscrizione, gli ingressi e abbonamenti alle attività proposte dalle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12.".
Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 55:
(Operazioni straordinarie e benefici imposte di registro)
1. L'applicazione del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 22 della Legge 3 novembre 2015 n. 160 si estende agli atti ivi previsti stipulati fino al 31 ottobre 2018.
2. È abrogato l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2011 n.200.
3. Nel comma 3 dell'articolo 7 della Legge 16 giugno 2016 n. 75 le parole "gli atti costitutivi" sono sostituite con le parole "i verbali".
4. È demandato a decreto delegato il riordino dei benefici fiscali in materia di imposte di bollo, registro, ipotecarie, di voltura e relativi diritti.

1. È istituito il Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro.
2. Il Fondo è costituito da:
a) il versamento del 3% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dalle gestioni annuali delle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12;
b) i beni delle associazioni a seguito di scioglimento volontario o coattivo, salvo non sia predisposto diversamente dallo statuto;
c) le liberalità di soggetti privati e pubblici che intendano in questo modo sostenere la crescita e diffusione delle attività volontaristiche e senza scopo di lucro, alle quali si applicano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente;
d) il 3 per mille del reddito imponibile dichiarato dalle persone fisiche e da queste esplicitamente devoluto in sede di dichiarazione dei redditi al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro come previsto dalla normativa vigente;
e) l'erogazione del contributo annuale dello Stato di cui al capitolo 1/07/5000 "Contributi alla Consulta delle Associazioni e Cooperative culturali" e da ulteriori eventuali erogazioni dello Stato.
3. Il Fondo è gestito dalla Consulta delle Associazioni non profit di cui al successivo articolo 9 secondo le regole della sana e corretta amministrazione e viene rendicontato trimestralmente con la pubblicazione del rendiconto sul sito internet della Consulta.

TITOLO III
DELLA CONSULTA E DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art.9
(Istituzione della Consulta delle Associazioni non profit)

1. È istituita la Consulta delle Associazioni non profit con lo scopo di sostenere, coordinare e coadiuvare le attività delle associazioni nate sul territorio e favorire la circolazione delle informazioni.
2. La Consulta è composta dai presidenti o loro delegati di tutte le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni di cui al successivo articolo 12. Al suo interno la Consulta nomina un Coordinamento composto da:
a) sette rappresentanti delle associazioni nominati a scrutinio segreto da parte dei membri della Consulta, che potranno esprimere un numero massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti i sette nominativi che avranno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità si procede al ballottaggio;
b) dal Segretario di Stato per la Cultura e dal Segretario di Stato con delega agli Affari Sociali, o loro delegati, senza diritto di voto.
3. La Consulta nomina tra i membri del Coordinamento il Presidente della Consulta con funzioni di rappresentanza anche legale.
4. Presidente e membri del Coordinamento della Consulta restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per un solo mandato. Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente o della maggioranza dei membri del Coordinamento, il Coordinamento decade e si procede a nuove elezioni.

Art.10
(Attività di promozione gestite dalla Consulta)

1. La Consulta delle associazioni coadiuva, promuove e finanzia iniziative tese a suscitare nella società civile la cultura del gratuito, della solidarietà, dell'accoglienza e della mondialità. A tal fine:

a) programma campagne mediatiche, conferenze, iniziative a livello scolastico e di divulgazione di materiale documentale, organizzando annualmente gli stati generali del Terzo Settore;
b) organizza corsi di formazione per gli operatori del Terzo Settore, sia di contenuto generale che tecnico, per abilitare gli aderenti a specifici compiti;
c) tutela il diritto delle associazioni di ottenere informazioni, documentazione, copia di ricerche ed elaborati in possesso della Pubblica Amministrazione e relativi ai settori di loro interesse;
d) nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al precedente articolo 8, eroga, sulla base di apposito bando, finanziamenti finalizzati al sostegno di specifici progetti, favorendo quelli che prevedono il coinvolgimento di più soggetti tra quelli iscritti al Registro delle Associazioni di cui al successivo articolo 12;
e) stipula convenzioni con le banche e con le loro fondazioni affinché si realizzino progetti comuni di finanziamento di specifici progetti aventi particolare valore sociale e culturale;
f) coadiuva le associazioni che ne fanno richiesta nell'espletamento delle pratiche amministrative, legali e contabili, connesse alla loro attività;
g) mette a disposizione delle associazioni che ne sono sprovviste, spazi per svolgere incontri e riunioni presso la sede della Consulta, istituire la propria sede legale e il servizio di conservazione dei documenti amministrativi;
h) concede alle associazioni l'uso di attrezzature tecniche ed elettroniche, quali duplicatori di copie, computer, linee internet, al solo costo dei materiali di consumo e dei servizi di terzi utilizzati;
i) coadiuva le associazioni nell'affitto di sedi e nell'acquisto di attrezzature e nel convenzionamento per ottenere tariffe agevolate. A tal fine lo Stato può concedere immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera ad affitto agevolato, autorizzare l'A.A.S.S. e l'A.A.S.L.P. a praticare tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua, per l'uso di teatri e per l'impiego di macchinisti ed elettricisti, concertare con San Marino Poste S.p.A. la concessione di tariffe postali agevolate, autorizzare l'Ufficio Affissioni e Duplicazioni a fornire servizi agevolati di stampa, divulgazione dei materiali promozionali e a praticare sconti per l'affissione di manifesti e locandine;
l) coordina, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e gli Istituti Culturali, nel rispetto delle autonomie delle singole associazioni e dei soggetti vincitori dei bandi per progetti creativi, la programmazione annuale e l'attuazione degli eventi e delle iniziative dedicate ai temi dell'accoglienza e del dialogo interculturale;
m) coadiuva i singoli che prestano attività di volontariato direttamente – iscritti all'Albo del Volontario di cui al successivo articolo 19 - o attraverso le associazioni – iscritte al Registro delle Associazioni di cui al successivo articolo 12 - , ove non presente, nell'individuare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.11

(Ulteriori attività della Consulta)

1. La Consulta tiene e gestisce il Registro delle Associazioni e l'Albo del Volontario di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 12 e 19, controlla la regolarità dell'attività

delle associazioni e vigilia sul mantenimento delle caratteristiche per l'iscrizione al registro. A tal fine la Consulta verifica la sussistenza dei riconoscimenti giuridici all'associazione, verifica la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dei benefici accordati dalla presente legge e da altre leggi, verifica l'effettiva operatività dell'associazione, ne segue l'avvio delle procedure di scioglimento volontario o coattivo, accertando la devoluzione al fondo di cui all'articolo 8 degli avanzi annuali di gestione e dei beni che residuano a seguito di scioglimento e liquidazione.
2. La Consulta coadiuva il Comitato di controllo di cui al successivo articolo 25 in tutte le sue attività, onde facilitare e semplificare l'ottemperanza delle prescrizioni previste per le finalità del comma 3, lettera c) del precedente articolo 1 da parte delle tipologie associative individuate dalla presente legge.
3. La Consulta esprime pareri e promuove istanze al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato e agli organi pubblici, anche al fine di ampliare l'ambito d'intervento della presente legge.
4. Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, il Coordinamento della Consulta predispone, entro due mesi dal suo insediamento, un programma operativo triennale da aggiornare annualmente che dettaglia la sua azione nei seguenti aspetti: crescita della cultura della solidarietà, collaborazione all'attività di progettazione, programmazione e gestione dei servizi dello Stato, iniziative di formazione, rapporti con il volontariato internazionale, modalità di controllo sulle associazioni iscritte.

Art.12

(Registro delle Associazioni)

1. È istituito il Registro delle Associazioni, organizzato in sezioni per tener conto del campo di attività dell'associazione e della sua forma organizzativa.
2. Possono chiedere l'iscrizione al registro le associazioni costituite in qualunque forma giuridica aventi sede e operanti nel territorio sammarinese, che siano dotate di autonomia, il cui statuto contenga i principi di cui all'articolo 6 della presente legge. L'associazione al momento della richiesta di iscrizione deve indicare anche la sezione in cui intende essere iscritta. Possono richiedere l'iscrizione al registro, nella specifica sezione a loro dedicata, le cooperative con finalità sociale e culturale.
3. L'iscrizione al Registro delle Associazioni è condizione necessaria per accedere a contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla presente legge.
4. Le associazioni che si presentino per l'iscrizione come sezioni o succursali di enti internazionali o aventi sede centrale in altri Paesi, devono costituirsi come enti sammarinesi nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
5. Le associazioni che intendano iscriversi al registro, unitamente alla richiesta firmata dal presidente o legale rappresentante, devono presentare copia dello statuto e dell'atto costitutivo depositati in Tribunale per ottenere il riconoscimento giuridico e copia dello stesso riconoscimento.
6. La domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni deve essere inoltrata al Coordinamento della Consulta e depositata presso l'Ufficio di Segreteria della Consulta. Il Coordinamento della Consulta entro sessanta giorni dovrà esprimere un parere di idoneità sui contenuti e sulla documentazione presentata. Trascorso tale termine vige il principio del silenzio assenso.
7. Alle associazioni che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino essere iscritte alla Consulta delle Associazioni Culturali Sammarinesi è richiesto di procedere all'iscrizione nel Registro delle Associazioni di cui al presente articolo, coerentemente alle finalità indicate nello statuto.

8. Gli obblighi e gli adempimenti per le associazioni iscritte, i motivi e le modalità di cancellazione, le revisioni periodiche delle iscrizioni, vengono previsti in apposito regolamento che viene emanato dalla Consulta entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge e reso noto agli iscritti.
9. Le organizzazioni iscritte al Registro delle Associazioni annualmente dovranno indicare il programma di attività dell'anno in corso, presentare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché gli atti dimostrativi dell'avvenuta realizzazione delle iniziative, ed allegare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
10. La cancellazione di un soggetto iscritto al registro avviene per richiesta espressa dello stesso, per la mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione necessaria all'iscrizione ed al mantenimento della stessa, nonché per tutti gli altri casi previsti dalle leggi vigenti, ed è disposta con atto motivato della Consulta. Avverso il provvedimento di non ammissione o di cancellazione è ammesso ricorso in via gerarchica, entro trenta giorni, alla Sezione Amministrativa del Tribunale. Resta libera la facoltà di ricorso in via giurisdizionale.
11. Il Registro delle Associazioni è tenuto presso l'Ufficio di Segreteria della Consulta di cui al successivo articolo 14.

Art.13

(Sezioni del Registro delle Associazioni)

1. Il Registro delle Associazioni è così definito:
a) sezione delle Associazioni del volontariato sociale e solidale**;**
b) sezione delle Associazioni sociali e culturali;
c) sezione delle Cooperative con finalità sociale e culturale regolamentate dalla Legge 29 novembre 1991 n.149.
2. Per finalità conoscitive, il Coordinamento della Consulta predispone e mantiene aggiornato in appendice al registro, l'elenco delle associazioni di fatto o costituite in forma semplice, senza riconoscimento giuridico.

Art. 14

(Ufficio di Segreteria della Consulta)

1. È istituito l'Ufficio di Segreteria della Consulta. L'Ufficio afferisce al Dipartimento Turismo e Cultura, dipende direttamente dal Direttore di Dipartimento ed opera in stretta collaborazione con la Consulta e con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, ne applica le direttive per il sostegno delle attività delle singole associazioni iscritte al registro e per le attività di interesse comune, attua i compiti affidati alla Consulta previsti agli articoli 9 e 10 della presente legge.
2. L'Ufficio di Segreteria della Consulta collabora attivamente con le organizzazioni iscritte al Registro delle Associazioni, in particolare per l'espletamento delle pratiche e di ogni incombenza amministrativa.
3. La struttura dell'Ufficio di Segreteria della Consulta è composta da almeno due addetti con competenze in ambito contabile, amministrativo, giuridico, della promozione culturale e della comunicazione. Ruoli e funzioni vengono definiti in sede di approvazione del fabbisogno del Settore Pubblico Allargato o mediante integrazione dello stesso a mente dell'articolo 63, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188. L'Ufficio opera presso la sede della Consulta delle associazioni messa a disposizione dallo Stato.
4. Il personale dell'Ufficio di Segreteria è individuato tra i dipendenti in ruolo o in servizio a tempo indeterminato nel Settore Pubblico Allargato ed è assegnato all'Ufficio per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. L'assegnazione è disposta

nel rispetto delle vigenti norme sulla mobilità attingendo, in via prioritaria, alla lista dei soprannumerari del Settore Pubblico Allargato che sarà definita a seguito dell'approvazione del primo fabbisogno.

TITOLO IV
DEL VOLONTARIATO

Art.15
(Definizione di volontario e attività solidaristiche)

1. Il volontario è colui che svolge spontaneamente attività, singolarmente o tramite un'associazione o un progetto, in assenza di precisi obblighi o doveri giuridici, senza fine individuale di lucro anche indiretto, e mette a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e le proprie attitudini nell'interesse del gruppo o di terzi, esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le attività solidaristiche sono così individuate:

- servizi di appoggio alla persona anziana, disabile o in condizione di emarginazione sociale;
- servizi di trasporto e accompagnamento con mezzi propri o messi a disposizione dalla Amministrazione Pubblica in favore di minori, anziani o disabili;
- servizi di supporto in favore di anziani inseriti in strutture residenziali statali o convenzionate o temporaneamente ricoverati in strutture ospedaliere;
- sorveglianza presso le scuole per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza e servizi di appoggio presso il Centro Sociale Anziani, U.O.C. Servizio Minori e U.O.S.D. Disabilità;
- servizi di supporto e custodia presso gli Istituti culturali;
- servizi di supporto e di assistenza alle popolazioni maggiormente disagiate o colpite da calamità naturali, attraverso attività di utilità sociale, di sostegno economico e attività finalizzate alla promozione sociale, culturale ed allo sviluppo;
- assistenza e supporto organizzativo per le iniziative sociali, culturali, sportive e di promozione del turismo sul territorio;
- vigilanza e supporto nella custodia e nella manutenzione delle aree verdi;
- vigilanza e supporto nelle attività e nei servizi organizzati a tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- servizi di volontariato nell'ambito della protezione civile.

Art.16
(Gratuità del volontariato)

1. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'eventuale organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione cui il volontario appartiene.

Art.17
(Convenzioni con Stato ed Enti Pubblici)

1. Lo Stato e gli altri Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con i singoli volontari e con le associazioni di volontariato che siano iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all'articolo 19 e al Registro delle Associazioni di cui all'articolo 12 e che dimostrino attitudine e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di eventuale rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa a favore dei singoli e delle associazioni che prestano attività di volontariato rispetto agli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico del convenzionante.

Art.18
(Rapporto di lavoro e flessibilità nell'orario di lavoro)

1. I lavoratori iscritti all'Albo del Volontario di cui al successivo articolo 19 o che facciano parte di Associazioni del volontariato sociale e solidale di cui all'articolo 2, hanno diritto di usufruire, per poter espletare attività di volontariato, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. Ai fini della presente legge, richieste di mobilità devono essere considerate dagli organismi competenti nello spirito del volontariato, compatibilmente con i progetti e con la funzionalità dei servizi.

Art.19
(Albo del Volontario)

1. È istituito l'Albo del Volontario, cui sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che sono desiderosi di offrire parte del loro tempo e delle loro capacità al volontariato, anche se già svolgenti tale servizio o facenti parte di associazioni e/o organizzazioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. All'atto dell'iscrizione il volontario dichiarerà le sue disponibilità, le sue capacità, le sue esperienze, consegnando un breve curriculum vitae personale che farà parte integrante dell'Albo del Volontario, al fine di facilitare la ricerca da parte delle associazioni o enti o organizzazioni interessate.
3. La Repubblica di San Marino fa proprio quanto indicato dalle Nazioni Unite e riconosce la "V rossa" quale simbolo universale del volontariato. Ogni singolo volontario dovrà essere riconosciuto con uno specifico tesserino rilasciato dall'Ufficio di Segreteria della Consulta di cui al precedente articolo 14.
4. L'Albo del Volontario è tenuto presso l'Ufficio di Segreteria della Consulta di cui al precedente articolo 14.

TITOLO V
DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Art.20
(Organismi internazionali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche:

1) in caso di partecipazione a progetti di volontariato promossi da organismi internazionali a cui San Marino aderisce o che riconosce;
2) a progetti di Organizzazioni Non Governative (O.N.G.).

2. Ai soggetti impegnati nell'ambito di tali progetti saranno assicurati i seguenti diritti:

a) di mantenere l'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;
b) di avere riconosciuti i diritti assicurativi e previdenziali di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed ogni altra prestazione previdenziale riservata ai cittadini sammarinesi e ai residenti;
c) di maturare la carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legati al trascorrere del tempo.

3. In applicazione di quanto precede, i datori di lavoro sono autorizzati ad assumere a tempo determinato eventuali sostituti.

Art.21

(Volontari in Organismi internazionali)

1. Ai fini della presente legge sono volontari ai sensi dell'articolo 20 coloro che, dipendenti della Pubblica Amministrazione o non, si impegnano ad operare in un progetto approvato dallo Stato sulla base di accordi bilaterali o multilaterali, senza percepire regolare retribuzione.
2. I volontari impegnati ad operare nell'ambito di programmi e progetti di solidarietà, opportunamente verificati ed accettati dal Coordinamento del Volontariato Internazionale di cui al successivo articolo 23 e promossi da organizzazioni costituite in territorio iscritte al registro o da organizzazioni internazionali riconosciute formalmente o di fatto dallo Stato sammarinese, godranno dei diritti di cui agli articoli 18 e 20.
3. È condizione per il godimento dei trattamenti dei volontari di cui sopra che i programmi ed i progetti di impegno volontario facciano parte di precisi accordi a livello bilaterale o multilaterale dello Stato o siano proposti da organizzazioni specializzate che diano garanzia di rigore e serietà ed in particolare che siano accettati dal Paese in cui i programmi ed i progetti debbono avere attuazione.

Art.22

(Procedure di verifica dei programmi e progetti di solidarietà)

1. I progetti ed i programmi di cui al comma 3 del precedente articolo 21, corredati dai dati necessari per l'accertamento dei requisiti, per l'individuazione dei costi, dei nominativi e delle caratteristiche delle persone impegnate e di ogni altro elemento necessario per una loro valutazione, dovranno essere presentati al Coordinamento del Volontariato Internazionale di cui al successivo articolo 23 da parte delle organizzazioni e degli enti promotori entro agosto di ogni anno. Solo in via eccezionale ed a condizione di disponibilità previste a bilancio e non utilizzate, potranno essere considerate richieste presentate tardivamente.
2. I tempi di servizio, ove lo specifico progetto non preveda tempi più brevi, potranno avere una durata minima di anni due rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni.
3. I volontari indicati nei progetti o programmi dovranno possedere caratteristiche psico-fisiche e professionali adeguate alle mansioni a cui saranno preposti. Dovranno inoltre avere seguito una formazione inerente al progetto.

4. Il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è disposto dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri la quale si avvale della consulenza del Coordinamento del Volontariato Internazionale.

Art.23
(Coordinamento del Volontariato Internazionale)

1. Il Presidente della Consulta delle associazioni sammarinesi unitamente al Segretario di Stato per gli Affari Esteri e al Segretario di Stato con delega agli Affari Sociali, o loro delegati, e a due rappresentanti reclutati dall'Albo del Volontario costituiscono il Coordinamento del Volontariato Internazionale che si avvale dell'Ufficio di Segreteria della Consulta per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) stabilire, anno per anno, il contingente di disponibilità di posti per l'attività dei volontari, tenendo anche conto delle previsioni di bilancio;
b) accertare i requisiti degli Enti o Associazioni che intendono impegnarsi nell'ambito di programmi e progetti di solidarietà;
c) accertare, attraverso gli strumenti esistenti in territorio o fuori territorio l'idoneità professionale e psico-fisica dei candidati, o prendere atto di attestazioni prodotte da organismi qualificati;
d) elaborare progetti ed esprimere pareri sui progetti pervenuti ed attribuire rispondenza degli stessi alla legge e quindi proporre l'eventuale finanziamento;
e) attestare lo stato di volontariato a norma della presente legge ai fini dei trattamenti di stato giuridico, economico, previdenziale;
f) promuovere iniziative finalizzate all'educazione ed alla sensibilizzazione alla solidarietà internazionale, nonché progetti di cooperazione e centri di animazione e preparazione al volontariato;
g) organizzare e vigilare sullo svolgimento dei programmi e sul comportamento dei volontari con facoltà di dichiarare interrotte le tutele previste dalla presente legge in caso di non rispondenza agli impegni assunti;
h) adottare un regolamento interno che fissi le modalità di attuazione della presente legge.

Art.24
(Esperimento probatorio nell'ambito di progetti e programmi di solidarietà)

1. L'autorità giudiziaria può fare riferimento ai programmi e progetti di solidarietà di cui alla presente legge qualora si trovi a disporre l'esperimento probatorio in favore di soggetti imputati nell'ambito di procedimento penale.

TITOLO VI
DEL CONTROLLO E DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.25
(Comitato di Controllo)

1. Le tipologie associative di cui alla presente legge che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico, sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comitato di Controllo istituito dall'articolo 42 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni".

2. Il Comitato di Controllo verifica a campione la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti dalle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo e il loro utilizzo.
3. Il Comitato di Controllo può chiedere alle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo ogni informazione e documentazione anche bancaria afferente all'attività ed alla gestione dell'associazione.
4. Tutte le tipologie associative individuate dall'articolo 2 della presente legge sono tenute a:

a) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro superiore a euro 25.000,00 annui con le modalità e procedure di cui all'articolo 50 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
b) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione per l'apertura di conti correnti all'estero o comunque per l'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri con le modalità e procedure di cui all'articolo 51 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
c) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione per l'intestazione di beni immobili siti all'estero con le modalità e procedure di cui all'articolo 52 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
d) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione ad acquistare a qualunque titolo un bene mobile del valore superiore a euro 25.000,00;
e) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione a procedere alla fusione ed alla scissione con altre associazioni;
f) fornire, a semplice richiesta del Comitato di Controllo o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stessa attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo;
g) depositare annualmente presso il Comitato di Controllo il bilancio ed il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi", come da Allegato "B" della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
h) fornire a semplice richiesta del Comitato di Controllo e all'Agenzia di Informazione Finanziaria ogni informazione e/o documentazione attinente alla gestione, amministrazione ed anche all'impiego delle risorse dell'associazione.

Art.26
(Norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Consulta delle Associazioni non profit procede alla nomina del Coordinamento con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2.

Art.27
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la Legge 20 settembre 1989 n.97 e la Legge 25 luglio 1991 n.99 e ogni disposizione di legge non espressamente richiamata e in contrasto con il presente articolato.

LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

Art.85

(Società con licenza cessata)

1. Al momento dell'attivazione del registro delle società presso l'Ufficio Attività Economiche, la società che all'entrata in vigore della presente legge abbia la licenza cessata e non abbia contestualmente:
   a) procedure in corso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i. della Legge 47/2006 e successive modifiche;
   b) dipendenti;
   c) beni mobili registrati e/o immobili in proprietà o in locazione finanziaria a San Marino, viene riportata in apposita sezione del registro delle società ai fini di monitoraggio.
2. Con decreto delegato sono dettate disposizioni in merito alla destinazione delle società di cui al comma 1.

Art.94

(Norma transitoria)

1. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato, le disposizioni di cui agli articoli 73, 80, 81, 83, 85, 91 e 92 riferite a tale ufficio sono da intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.